

## TORNATA DEL 20 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Omaggio. = Interpellanza del deputato Bellazzi circa la presentazione dei bilanci del 1865 — Risposta del ministro per le finanze, Minghetti, e schiarimenti dei deputati Lanza e Pescetto. = Relazione sul disegno di legge per pensione al generale D'Apice e ad altri ufficiali veneti. = Lettura e presa in considerazione di un disegno di legge del deputato De Donno per la concessione di beni già posseduti dai Gesuiti al municipio di Maglie. = Seguito e fine della discussione del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Opposizioni dei deputati Depretis e Cavallini all'art. 3, e risposte del relatore Allievi e del ministro — Reiezione della proposta Lanza — Approvazione dell'articolo 3 modificato — Opposizioni dei deputati Mellana e Depretis al 4°, che è sostenuto dai deputati Sella e Allievi, relatore — Osservazioni dei deputati Restelli, Michellini e Lovito — Emendamento dei deputati Berteza e Di Rorà — Obbiezioni del ministro e dei deputati Sanguinetti ed Allievi, relatore — L'emendamento è rigettato, e l'articolo è approvato — Istanza del deputato Borella circa la discussione sull'argomento del catasto stabile nelle antiche provincie — È rinviata all'occasione del bilancio passivo — Emendamento dei deputati Sanguinetti e Chiapusso — Approvazione dell'art. 5 — Aggiunta del deputato Sandonnini, appoggiata dal deputato Giuliani, rigettata — Osservazioni del deputato Guglianetti sull'articolo 12, e risposte del regio commissario Rubbini — Domanda del deputato Boggio circa l'applicazione della legge di registro e bollo nelle provincie meridionali, e risposta del ministro — Il deputato Sandonnini ritira l'aggiunta — L'art. 12, modificato, è ammesso — Aggiunta del deputato Depretis combattuta dal ministro, e rigettata — La proposta Giuliani, Tonelli, e di altri, è ritirata — Emendamento dei deputati Ferraris e Biancheri al 14° — Dichiarazioni del deputato Lanza e del ministro — È rigettato — Proposta suppressiva dei deputati Boggio e Biancheri del 14° che è approvato — Proposta d'ordine del deputato Berteza, ammessa. = Relazione sul disegno di legge per l'affrancazione da servitù dell'ex-principato di Piombino. = Annunzio di aggiornamento, e incidente sull'ordine del giorno. = votazione ed approvazione dell'intero disegno di legge.*

La seduta è aperta a mezzogiorno.

**MASSARI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**NEGROTTO**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9814. Baccarini Alessandro di Ferrara, già impiegato nella soprintendenza di finanza in quella città dal 1839 al 1850, destituito per aver preso parte ai moti politici dell'indipendenza nazionale ed alle guerre del 1848 e 1849, ricorre per essere riammesso in tempo utile a godere i benefizi del decreto pubblicato nell'Emilia dal dittatore Farini relativo alla reintegrazione degli'impiegati destituiti per le cause summenzionate.

9815. Fossi Ferdinando da Foiano della Chiana, provincia di Arezzo, d'anni 72, agente agrario giubilato dei regi possessi, chiede che in grazia di particolari titoli da lui rammentati gli sia continuata l'annua benemeranza di lire 300 di cui godette fino al 31 dicembre ultimo scorso.

9816. Il cavaliere Vincenzo Mancuso, arciprete curato di Savelli, provincia di Calabria Ultra II, rinnova le sue istanze per essere ammesso fra i cappellani dell'esercito.

9817. La Giunta municipale di Casalmaggiore domanda un sussidio di 100 mila lire almeno, onde soddisfare alle spese occorse nella costruzione del ponte di barche sul Po, assunta e compiuta da quel Municipio.

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Il prefetto di Como fa omaggio alla Camera degli Atti di quel Consiglio provinciale, compiutisi durante la sessione ordinaria del 1863, copie 5.

### INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BELLAZZI SUL BILANCIO DEL 1865.

**PRESIDENTE.** Annuncio alla Camera e al signor presidente del Consiglio che l'onorevole Bellazzi intende

TORNATA DEL 20 MARZO

rebbe interpellarlo intorno alla presentazione del bilancio del 1865. Prego l'onorevole presidente del Consiglio a dire se e quando intenda rispondere.

**MINGHETTI**, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Rispondo immediatamente.

La sola difficoltà per cui io non ho ancora presentato il bilancio del 1865 è una fisica impossibilità, giacchè, come già annunziai altra volta alla Camera, io aveva presso di me tutti i bilanci sia del Ministero di finanze, sia degli altri Ministeri. Ma la materia è molto grave ed ampia, ed è necessario che come ministro di finanze, ed eziandio come presidente del Consiglio, io mi faccia ad esaminarla in ogni parte.

Ora la Camera ben comprenderà che in mezzo agli affari correnti della maggiore urgenza, dovendo passare gran parte di tempo alla Camera, in una discussione così grave quale è quella che ci occupa, mi sia assolutamente mancato il tempo materiale per compiere un esame che richiede una grandissima attenzione.

Io spero però che, appena finita questa discussione, potrò occuparmene immediatamente, e presentare il bilancio al più presto.

**BELLAZZI**. Quando, ora volgono 18 giorni, io dirigeva preghiera all'onorevole presidente del Consiglio di essere sollecito nella presentazione dei bilanci pel 1865, a norma dell'articolo 6 della legge sulla contabilità generale, egli assicurava cortesemente la Camera ritenere per fermo che prima delle feste di Pasqua il bilancio sarebbe presentato e fors'anche cominciato a stampare; che anzi una parte di esso bilancio si potrà dare alla stampa prima della presentazione, così che il minor tempo si richieda fra la presentazione formale, la stampa e la distribuzione.

Dal dì che si fecero quelle promesse passarono tre settimane, ed io mi sento ancora nella necessità di rivolgere la stessa domanda all'onorevole presidente del Consiglio, domanda a cui in parte ha già soddisfatto. Lo ringrazio.

Io so che l'onorevole presidente del Consiglio chiese già l'indulgenza della Camera per questa dilazione perchè vuol dare al bilancio una forma più sintetica e più semplice; so che in questi giorni fu occupatissimo per la discussione della legge dell'imposta fondiaria, ma non vorrei che la sintesi, la semplicità del bilancio, la legge sull'imposta fossero argomento perenne per differire di troppo la presentazione del bilancio in discorso.

Del resto io confido altra volta nella diligenza dell'onorevole presidente del Consiglio. Confido pure nella diligenza della benemerita Commissione del bilancio; però prego anche questa di fare in modo che la relazione delle aggiunte al bilancio 1864 sia stampata colla più possibile sollecitudine.

**LANZA**. Domando la parola.

**BELLAZZI**. La materia dei bilanci è molto grave, richiede lunghe meditazioni; è bene dunque che i deputati li abbiano sott'occhi alquanti giorni prima della discussione.

Poichè la Camera ha la benevolenza di permettermi la parola, manifesto la mia fiducia anche nella diligenza della Commissione la quale è incaricata di riferire intorno agli zuccheri, legge importantissima richiesta da imperiose necessità...

**PESCETTO**. Domando la parola.

**BELLAZZI**... come quella che deve servire a togliere gravissimi inconvenienti che sono di non lieve detrimento agli interessi commerciali.

**LANZA**. Ho domandato la parola.

**PRESIDENTE**. Su che cosa intende di parlare?

**LANZA**. Sul bilancio. Siccome venne fatto un eccitamento alla Commissione del bilancio, io, qual presidente della Commissione medesima, debbo rispondere per deferenza e per un debito riguardo verso l'onorevole interpellante.

L'onorevole Bellazzi nella sua interpellanza ha fatto anche una sollecitazione alla Commissione del bilancio perchè voglia prontamente presentare la relazione sulle variazioni al bilancio delle spese ordinarie del 1864. A questo rispondo che le variazioni al bilancio del 1864 sono quasi interamente stampate, non manca più che una parte della relazione sul bilancio particolare delle finanze, la quale, comi mi ha assicurato l'onorevole relatore, sarà fin d'oggi presentata alla segreteria della Camera, perchè possa immediatamente farla stampare.

Dunque, non tema l'onorevole Bellazzi, che per parte della Commissione del bilancio si frapponga indugio di sorta. Appena terminata la discussione del bilancio delle spese straordinarie, che, come fu già determinato, sarà quella da cui si dovrà cominciare, dopo la votazione della presente legge, si potrà por mano, se così piacerà alla Camera, alla discussione del bilancio sulle spese ordinarie, la cui relazione sarà fra pochi giorni distribuita.

Perciò non è a temere che si abbia a lamentare la menoma perdita di tempo per parte della Commissione del bilancio.

**PESCETTO**. Ho domandato la parola.

**PRESIDENTE**. Su che cosa? Non vorrei che si sollevasse un incidente su questo argomento, non essendo all'ordine del giorno.

**PESCETTO**. Non ho che una brevissima risposta a dare all'onorevole Bellazzi, il quale ha domandato schiarimenti sullo stadio in cui si trova, ed ha sollecitato la presentazione della relazione sulla legge per gli zuccheri, ed è naturale che, come presidente di quella Commissione, io risponda all'onorevole Bellazzi.

Il relatore è nominato, e sono certo che l'onorevole nostro collega incaricato di quella relazione la presenterà quanto prima, avendo la Commissione concretate a grande maggioranza le sue idee su quest'importantissima legge, la quale sotto il modesto titolo di *dazio sugli zuccheri* tocca agli interessi più vitali del commercio e della navigazione.

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER UNA PENSIONE AL GENERALE D'APICE E AD ALTRI UFFICIALI VENETI.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pettinengo ha la parola per presentare una relazione.

**DI PETTINENGO, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra per una pensione al generale D'Apice ed altri ufficiali veneti.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO DE DONNO INTORNO A PROPRIETÀ GIÀ POSSEDUTE DAI GESUITI A MAGLIE.**

**PRESIDENTE.** Avendo tre degli uffici autorizzata la lettura di un disegno di legge presentato dal deputato De Donno, lo comunicherò alla Camera.

« Art. 1. I beni dati dalla defunta signora Francesca Capece, duchessa di Maglie, con atto del 18 febbraio 1843 ai Padri Gesuiti, per dotazione d'un istituto consacrato all'educazione ed istruzione della gioventù, sono devoluti al municipio di Maglie in Terra d'Otranto, a seconda la disposizione testamentaria della dotante 5 novembre 1848.

« Art. 2. La rendita di tali beni, depurata dalle imposte e spese d'amministrazione, sarà intieramente impiegata a favore del ginnasio Capece esistente in Maglie, conforme alle leggi del regno sulla pubblica istruzione. »

Prego l'onorevole De Donno a dire quando intenderebbe di svolgere la sua proposta.

**DE DONNO.** Sono agli ordini della Camera: ma trattandosi di un argomento sul quale non vi può essere questione, se l'onorevole ministro di finanze, come credo, non ha difficoltà a che sia preso in considerazione, io allora rinuncierò a svolgere il mio progetto, fiducioso che la Camera vorrà accoglierlo, rimettendomi alla narrazione dei fatti che ho preposta al progetto.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Riservandomi pienamente la mia opinione sull'argomento, non ho difficoltà che sia preso in considerazione dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Il ministro consente che sia preso in considerazione, ma la Camera deve pure a tal riguardo deliberare. Interrogo dunque la Camera se ha nulla in contrario a che sia preso in considerazione il progetto di legge dicni testè ho dato lettura.

Non essendovi opposizione, sarà preso in considerazione.

(È preso in considerazione.)

**SEGUITO E FINE DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

La discussione, come la Camera ben si ricorda, era al punto dell'emendamento proposto dall'onorevole Lanza.

Questa proposta fu appoggiata, e siccome essa costituisce un sistema, così si era stabilito di porla ai voti colla solita formola usata, quando si tratta d'un nuovo sistema, cioè se la Camera intenda che si passi alla discussione degli articoli.

**DEPRETIS.** Prima che si passi alla votazione della proposta dell'onorevole Lanza, io vorrei domandare alla Commissione alcune spiegazioni intorno all'applicazione del suo sistema.

La Commissione nell'articolo 3°, dopo avere stabilito un *maximum* per i circondari di censo ex-lombardo, dice che questa disposizione avrà effetto infino a tanto che siano ultimate le operazioni di cui nell'articolo 4°.

Nell'articolo 4° la Commissione propone il complesso del suo sistema per l'accertamento della rendita fondiaria e si attiene alle norme che sono stabilite per lo accertamento dei redditi della ricchezza mobile.

Prima di tutto vorrei notare che la Commissione si riferisce agli articoli 11, 15, 18, 19, 20 ed altri della legge sulla ricchezza mobile. Se non che il riferirsi ad una legge quando se ne discute un'altra, non credo possa esser fatto, come vorrebbe fare la Commissione.

Una disposizione può essere invocata ed un progetto di legge in discussione può riferirvisi quando si tratti veramente di una legge. Ma la legge d'imposta sulla ricchezza mobile non è ancora diventata una legge; essa fu approvata dai due rami del Parlamento, ma non è noto che sia stata sottoposta alla sanzione reale, non è stata pubblicata, non è un precetto obbligatorio pei cittadini, *commune praeceptum*, come dicono i giureconsulti.

Dunque la Commissione non poteva riferirsi a questi articoli, e bisognerebbe che questi articoli fossero aggiunti testualmente alla legge che discutiamo, e fossero essi pure discussi e votati.

Riservandomi poi di cercare qualche schiarimento su questi articoli che sono qui citati del progetto di legge sulla ricchezza mobile, prima domanderò in che consiste la fissazione del *maximum* pei circondari ex-lombardi. La Commissione crede ella che, a norma dell'articolo 4°, cioè, a norma della proposta Sella, la distribuzione dell'imposta nel compartimento piemontese potrà farsi nel 1864, cioè in quest'anno? Crede forse che le operazioni che debbono farsi per accertare la rendita tassabile della ricchezza fondiaria nelle antiche provincie potranno essere compiute entro il 30 novembre di quest'anno? Infine spera la Commissione che tutte le provincie per le quali è fatto il subriparto debbano soggiacere a questo risultato in quest'anno medesimo?

A me pare che, se intendiamo l'articolo 3° secondo la sua letterale disposizione, dobbiamo credere che se per un miracolo del cielo si riuscisse prima del 30 novembre

TORNATA DEL 20 MARZO

di quest'anno ad accertare in un modo qualsiasi, non importa con quale precipitazione e confusione, i redditi della ricchezza fondiaria, quest'anno stesso dovrebbero applicarsi le nuove quote aumentate.

Ora, quali sarebbero le conseguenze di questo sistema? Come, su quali basi l'onorevole ministro farà compilare i ruoli? Come si riscuoteranno i dodicesimi dell'imposta? Certamente, secondo le leggi in vigore, e nella misura dell'imposta precedente. E su qual base si ripartirà l'imposta provinciale e comunale? Bisogna pure esigere, o signori, le rate mensili, perchè i comuni non possono provvedere alle loro spese altrimenti che valendosi della principale loro risorsa, i centesimi addizionali sull'imposta fondiaria.

Dunque su che base si faranno i ruoli e le riscossioni? Non su altra base che su quella dell'imposta precedente. Ed allora che sorta di confusione avverrà nell'imposta fondiaria e nell'amministrazione di tutte le parti del regno, ma più specialmente delle antiche provincie, se l'operazione si compie al 30 novembre di quest'anno e si applicano letteralmente le disposizioni della legge per modo che l'imposta aumentata debba essere pagata entro il dicembre sulle nuove basi?

Io aspetto con molto desiderio una risposta dalla Commissione.

Per me non so dire quello che avverrà. Si faranno dei ruoli suppletivi? Si rimborseranno quelli che avranno pagato di più? E quelli che si troverà che avranno pagato molto meno non si troveranno esposti, alla fine del mese di dicembre, ad una di quelle situazioni che nel linguaggio commerciale si chiamano una pericolosa liquidazione della fine del mese? Quella che probabilmente aspetta lo Stato alla fine di qualche anno?

Su questo punto aspetto le spiegazioni della Commissione.

Del resto, noterò che se alla fine di novembre l'operazione è compiuta, e la legge deve essere eseguita fin da quest'anno, è certo che il regalo che si vuol fare ai circondari ex-lombardi colla limitazione dei 14 centesimi è uno di quei regali ridicoli ai quali ci deve essere permesso di rinunziare.

Farò qualche altra osservazione sul sistema nel quale ci voleva trarre l'onorevole deputato Sella, e dico così perchè (quasi non oserei chiamarlo il sistema della Commissione) la Commissione in questa parte della legge si è trovata in una posizione singolare. Essa ha creduto che la maggioranza dei deputati delle antiche provincie desiderava questo sistema, e nella sua neutralità, colpevole, secondo me, perchè non è lecito ad una Commissione della Camera di rimaner neutrale in nessuna questione, ed è suo dovere di studiarle tutte profondamente nell'interesse della giustizia, tuttavia nella sua neutralità ha detto: per cavarmi di questo imbroglio, me ne rimetto al voto dal maggior numero.

Già il voto del maggior numero, mi si permetta il

dirlo, sarà la ragione principale che farà prevalere il sistema della legge e delle sue speciali disposizioni che si riferiscono alle antiche provincie.

Aspettando, come aspetto con pienissima fiducia, che l'esperienza venga a decidere in modo sicuro la controversia, io domanderò qualche spiegazione sull'applicazione di alcuni articoli della legge, che non è ancor legge, dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e che si invocano qui e si vorrebbero applicare all'imposta fondiaria senza discuterli. È citato fra gli altri... (*Rumori*)

Se la Camera credesse mai che le mie osservazioni potessero riuscire importune...

*Varie voci.* Parli! parli! parli!

**DEPRETIS...** io dichiaro che non ho nessuna voglia di trattenermi su questa malaugurata questione, e che sono inclinatissimo a cessare da ogni commento.

Fra gli articoli della legge votata sull'imposta della ricchezza mobile, che dovrà applicarsi all'imposta fondiaria, havvi l'articolo 11.

Esso dice che ogni contribuente è tenuto di fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiari (e qui sarebbero i redditi fondiari) *al lordo* colle esenzioni e *deduzioni* alle quali possa aver diritto secondo la legge nei termini e nelle forme che saranno prescritti.

Ma io domando alla Commissione: havvi nella legge sulla ricchezza mobile, intorno alla difficile e delicata materia delle deduzioni che debbono farsi ai redditi della ricchezza fondiaria, qualche disposizione che possa servire di norma? Che regoli un po' le deduzioni nelle varie contingenze della produzione agricola, ossia del prodotto lordo? Noi sappiamo come siano minutamente fissate queste norme in tutti i censimenti e come sia di tutta necessità il prestabilirle per impedire gli arbitrii, le ingiustizie e le ineguaglianze nella base della tassa, cioè nell'accertamento della rendita netta.

Su di ciò dirò ancora qualche parola quando accennerò dell'articolo 15.

Su questo articolo 11 debbo fare un'altra osservazione.

Dove si faranno le dichiarazioni?

Questo sistema voi lo avete adottato perchè il più semplice e che presenta maggior facilità di esecuzione.

Ebbene, una prova della semplicità l'abbiamo anche nel secondo alinea dell'articolo 11, dove è detto: « Nei casi nei quali l'imposta debba pagarsi in comune diverso da quello dove il contribuente ha la principale abitazione, questi dovrà ripetere la dichiarazione anche nel comune medesimo per quei redditi che ivi sono soggetti all'imposta. »

Ma io vorrei un po' che praticamente mi si spiegasse questa ripetizione delle dichiarazioni.

Nelle antiche provincie si dovrebbe pagare nel comune; in fatto si paga nel capoluogo del mandamento. Si dovranno fare le dichiarazioni nel comune dove stanno i beni, nel capoluogo di mandamento dove pagasi l'imposta, e per soprappiù anche nel comune dove il contribuente ha la sua abitazione?

Doppia o tripla dichiarazione per semplificare!

L'articolo 15 fu anche invocato, e dal momento che fu invocato come norma bisogna applicarlo ed interpretarne il significato, quantunque parli quell'articolo, com'è naturale, non dei redditi della ricchezza immobiliare, ma dei redditi industriali.

Quest'articolo applicato alla ricchezza fondiaria verrebbe ad esser tradotto in questi termini:

« Pei redditi fondiari si terrà conto in deduzione delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

« Non potranno far parte di tali spese:

« 1° L'interesse dei capitali impiegati...

« 2° Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di que' suoi figli che fossero occupati nell'esercizio ed al cui mantenimento è obbligato per legge quando coabitano col padre;

« 3° La spesa per l'abitazione del contribuente. »

Io domando alla Commissione: nell'accertamento della rendita netta, tenendo conto di quest'articolo, in che modo si faranno le deduzioni? E, per esempio, sarà dedotto l'interesse delle scorte? E l'opera del contribuente e della sua famiglia sarà valutata in deduzione?

Ma qui una spiegazione mi pare affatto indispensabile. Nella gran massa dei piccoli proprietari, che costituiscono essi medesimi i loro fondi, la loro opera costituisce quasi intera, o almeno in grandissima parte, la spesa di produzione. Come intende l'applicazione del secondo numero dell'articolo 15 la Commissione? Le deduzioni saranno fatte in base a questa legge, la quale dice che non potranno far parte di tali spese quelle che sono il compenso per l'opera del contribuente e della sua famiglia?

Noterò un'altra disposizione dell'articolo 19, ed è quella compresa nel secondo alinea di quell'articolo, ove è detto:

« I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i proprii debitori se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi. »

Qual'è la portata di questo articolo? I mezzaiuoli si riterranno debitori di redditi definiti? E i proprietari non potranno far valere le loro ragioni verso di essi come verso i fittaiuoli, se non conterà dalla dichiarazione dei redditi?

Avrei ben molte altre osservazioni a fare sull'applicazione di questo sistema, ma mi limiterò a quello che ho detto.

Finirò con un'osservazione sulle conseguenze del sistema messo avanti dall'onorevole Sella per valutarne l'applicazione secondo l'interpretazione letterale della proposta legge.

Questo sistema avrebbe per conseguenza che fino dal 1864 tutta quanta l'imposta prediale delle antiche provincie potrebbe essere cambiata nella sua distribuzione ed aumentata in proporzioni tutt'affatto diverse pei contribuenti.

Ora crede la Commissione, crede la Camera che possa applicarsi questo sistema senz'alcuna graduazione a tutti i contribuenti d'un compartimento? Crede la Camera, crede la Commissione che si possano assoggettare i contribuenti a tali variazioni nell'imposta che non si potranno nè prevedere, nè valutare? Di questo lascio giudice la Camera, e per mia parte ripeto che aspetto con intera fiducia l'applicazione della legge a conferma del giudizio che non esito a pronunciare sulla debolezza, mi sia permesso di dirlo, che ha dimostrato il signor ministro, quando ha abbandonato un'idea pratica che egli doveva sostenere come custode delle finanze dello Stato, come difensore della giustizia nel riparto delle imposte, come economista.

Egli sa che l'esagerazione delle tasse è un impedimento allo sviluppo della ricchezza non solo, ma ben anche al progressivo aumento delle tasse medesime; egli sa che un aumento improvviso e troppo grave nell'imposta fondiaria è un trapasso di proprietà ed una perturbazione sociale.

L'esperienza verrà a confermare quello che ho affermato, che cioè l'onorevole ministro ha commesso un nuovo errore ad abbandonare un sistema pratico per sostituirvi un sistema buono in principio, ma pessimo nella sua applicazione concreta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lanza avrebbe fatto due leggere correzioni al suo emendamento. All'articolo 5 della sua proposta, dopo le parole: *può pagare*, aggiungerebbe: « in tutto od in parte. » Così si direbbe: « È fatta facoltà alle provincie liguri e piemontesi di contrarre un prestito sulla Cassa dei depositi e prestiti per pagare in tutto od in parte, » ecc. Questa è la prima proposta; poi nel periodo successivo, dopo la parola: *proporzionalmente*, l'onorevole proponente emenderebbe a questo modo: « proporzionatamente agli aumenti definitivi, in base alla nuova perequazione. » Laonde si direbbe: « Eseguita in queste provincie la perequazione, il debito contratto sarà ripartito fra esse proporzionatamente agli aumenti definitivi in base della nuova perequazione. »

**ALLIEVI, relatore.** Diceva l'onorevole Depretis che col sistema della nuova proposta della Commissione si sarebbero potute sconvolgere tutte le proporzioni dell'imposta fondiaria: io faccio osservare all'onorevole Depretis che le disposizioni dell'articolo 4 del progetto della Commissione non sono limitate che all'aumento dell'imposta, cioè ad una somma la quale è poco meno del terzo dell'attuale imposta fondiaria.

In secondo luogo mi domandava sino a qual punto avrà effetto la limitazione dei quattordici centesimi per i circondari di censo lombardo. Io dico che, per l'anno 1864, l'effetto ne è certo, in quanto che per il 1864 l'eccedenza d'imposta è ripartita in contingenti consortili o comunali; l'operazione non esce quindi dal comune o dal consorzio, e però la limitazione debbe avere il suo pieno effetto per l'anno 1864. La limitazione potrebbe non avere il suo pieno effetto

per l'anno 1865, quando, facendosi un cumulo di tutti gli aumenti d'imposta pei circondari di censo lombardo e pei circondari di censo piemontese, si determinassero i contingenti provinciali nelle provincie a censo misto. Ma anche qui la differenza non può essere grande, in quanto che si tratta sempre della sola eccedenza dell'imposta, le quote attuali dell'imposta rimanendo fisse ed invariabili nel 1864 e nel 1865.

Del resto, io non credo che i circondari di censo lombardo abbiano a temere nel confronto coi circondari di censo piemontese un aumento maggiore di quello che loro sarà toccato nel 1864.

Rispetto alle condizioni della finanza e alla difficoltà di esigere le imposte, ecco che cosa debbo rispondere. Il ministro delle finanze è fermo in questo sistema che le quote attuali rimangono invariabili; quindi egli lascerà che si spediscono i ruoli così come ora sono in corso. La esazione di questa parte d'imposta non sopporterà alcun indugio; solo allorchando si avvicini l'epoca in cui le operazioni dovrebbero essere condotte al loro termine, se si preveda che esse siano lontane dal condurre a risultati, allora egli, valendosi della facoltà che gli è accordata dall'ultimo membro dell'articolo 4, non ha null'altro a fare tranne che spedire i ruoli suppletivi per esigere in proporzione della quota attuale anche l'aumento d'imposta.

Questa difficoltà dell'esazione che sarebbe grave in un paese in cui la riscossione dell'imposta diretta fosse diversamente ordinata, non lo è quando si consideri come le imposte dirette si riscuotono nelle antiche provincie.

Nelle antiche provincie le imposte dirette non si riscuotono a termini fissi ed in proporzione invariabile, come succede, per esempio, in Lombardia e nello ex-regno di Napoli. Nelle antiche provincie si accordano dei termini ai contribuenti, si fanno delle facilitazioni...

**DEPRETIS.** La legge fissa i dodicesimi.

**ALLIEVI, relatore.** E quando si arriva verso la fine dell'anno, vi sono sempre molte somme arretrate le quali rimangono ancora da esigere. Ora in questa condizione medesima si troveranno le somme da esigere per aumento d'imposta nel mese di dicembre, quando le operazioni che prevede l'articolo quarto non potessero essere compiute.

Facciò osservare poi all'onorevole Depretis che, quantunque per la parte della forma e della procedura siano citati gli articoli della legge sulla ricchezza mobile, qui si tratta dell'accertamento della rendita netta dei terreni, ciò che costituisce una natura di ricerche tutt'affatto particolare e distinta la quale non si può confondere in alcun modo con quella della ricchezza mobile.

Quindi, quando siasi ben fermo il concetto della rendita netta dei terreni, tutte le questioni, o almeno molte delle questioni che sollevava l'onorevole Depretis non possono più aver luogo. Per esempio, sapere se chi coltiva la propria terra possa o non possa met-

tere in conto la spesa del proprio lavoro, non è più una questione, perchè si tratta della rendita netta del terreno, e la rendita netta non è tale se non quando si sia dedotta la spesa per il lavoro, sia che questo lavoro sia fatto dal proprietario, sia che invece il proprietario paghi per ciò un colono, un bracciante.

Noi avremmo voluto introdurre nell'articolo 4 diverse disposizioni che meglio definissero la natura speciale della rendita netta dei terreni, e i modi per determinarla: ma la materia è abbastanza complicata e delicata, e parve alla Commissione fosse più prudente lasciare al regolamento e quindi al decreto reale la determinazione delle norme tutte per procedere alla ricerca di essa rendita netta.

Le norme adunque della ricchezza mobile sono richiamate in quanto si possono applicare alla natura della rendita netta dei terreni speciali della presente legge; quindi anche le obiezioni che l'onorevole Depretis sollevava su questo punto paiono a me nella più gran parte dissipate affatto.

Certamente la Commissione non intende ora disdire quanto ebbe già lungamente ad esporre intorno all'argomento delle conegne. Essa non avrebbe assunto di presentarvi la nuova proposta, se questa non le fosse stata rappresentata come desiderio, come esigenza concorde di tutti coloro che meglio conoscono le condizioni specialissime delle antiche provincie, e se oltracciò non fosse stata la guarentigia di quella disposizione, per la quale, venendo l'operazione ad intralciarsi e ad urtare contro gravi difficoltà, negli anni 1864 e 1865 l'aumento resterebbe fissato sulle quote attuali. Nell'articolo 5, invece, è disposto affinché il ministro delle finanze provveda a fare un nuovo riparto dell'imposta tra le antiche provincie.

A ciò fare il Ministero potrà, anzi dovrà valersi dei risultati delle dichiarazioni e di quelle ripartizioni successive che si saranno fatte negli anni 1864 e 1865. Ma oltre al valersi di questi elementi, noi abbiamo voluto che egli fosse perfettamente libero di giudicare e di riconoscere se ed in quanto le operazioni delle denunce avevano in tutte le parti del territorio risposto adeguatamente allo scopo.

Le denunce circoscritte a un comune o a più comuni, circoscritte ad una provincia, possono servire utilmente a distribuire in proporzione l'imposta. I contribuenti, vicini fra loro, nel fare le loro dichiarazioni, si possono mantenere tutti entro determinate proporzioni, e possono intendere tutti l'applicazione della legge in un istesso senso; in modo che, tutte le dichiarazioni foggandosi sulla stessa misura, le quote che ne risultano non siano soverchiamente diverse e discordanti fra di loro. Quando però si tratta di accertare la denuncia di comuni lontani, la denuncia di provincie diverse, allora è necessario di fare tutti gli studi comparativi, di attingere da altri elementi e criteri la convinzione che realmente esse denunce hanno avuto il debito controllo, e sono state condotte con norme identiche in tutte le diverse provincie del compartimento.

Questo è il senso dell'articolo quinto...

**DEPRETIS.** Chiedo di parlare.

**ALLIEVI, relatore...** inteso perciò a correggere tutto quello che potesse incorrere di meno perfetto col sistema delle dichiarazioni, quale è stato consentito all'articolo 4.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavallini ha facoltà di parlare.

**CAVALLINI.** Io non vorrei parlare del procedimento, del modo con cui debba operare il sistema delle consegne, sistema che io reputo non potrà a meno di produrre conseguenze funestissime al paese, massime perchè ripetuto niente meno, e con risultati diversi, in ciascuno degli anni 1864, 1865 e 1886; sistema che quindi io persisto a rigettare con tutte le mie forze. Mio intendimento è soltanto di fare qualche replica alle osservazioni del relatore nella parte del suo discorso che si riferisce ai circondari del catasto ex-lombardo.

Il relatore dice: badate, voi del catasto ex-lombardo, che alla fin fine non si tratta che della distribuzione di quella parte d'imposta che si sopraggiunge per effetto della perequazione, e in conseguenza della maggiore imposta di 10 milioni che vi domanda il Ministero, e che l'imposta primitiva, la tassa antica, rimane per tutti i Piemontesi quale è attualmente. Or bene, aggiunge egli, questo accrescimento, nei primi due anni almeno, non vi può colpire d'assai.

Mille grazie al signor relatore. Questo lo sapeva benissimo, sapeva cioè che il deputato Sella distingueva appunto l'antica dalla nuova imposta, di guisa che, considerando la prima siccome compenetrata nel fondo, epperò lasciando per essa integro lo stato attuale delle cose, si faceva poi a ripartire, secondo le norme dal medesimo proposte, il duplice maggior peso che ci viene imposto, l'uno a causa della perequazione, l'altro per il maggiore contingente generale dei 10 milioni che ci sono richiesti dall'indeclinabile bisogno delle finanze pubbliche.

Ma vi pare poca cosa la somma di 4 milioni a cui salgono per il Piemonte questi due aggravii, che si tratta appunto di distribuire? Non sapete che codesta distribuzione tradotta in cifre apporterebbe per noi del censo ex-lombardo, e subito nel solo primo anno, una somma niente meno che di 260 mila lire maggiore di quella che non sarebbe pagata dalla Lombardia? E vi pare poco questo? Questo solo fatto non vi dimostra senz'altro che è erronea, assurda per non dire di più, la massima che volete ad ogni costo sancire per noi?

La Commissione ben conobbe che, a fronte di questi ineluttabili risultamenti, ella si metteva su d'una via sdrucchiola e falsa, sulla quale non avrebbe potuto in nessuna guisa difendersi, epperò tentò di difendersene col proporre un limite che non si potesse oltrepassare nei primi due anni.

Ma siccome per quel canone incontrovertibile, secondo cui, quando un principio è vero, tale sempre

appare sotto qualsivoglia aspetto lo consideriate, e viceversa quando un principio non è vero, non può non dare luogo nella sua applicazione a sconci d'ogni sorta, così anche ora ne consegue che nel primo anno 1864, per rendere possibile ed applicabile subito il sistema delle consegne, voi siete non solo obbligati a stabilire un limite all'imposta, ma per questo limite che determinate voi dovete altresì privarci, e non potete a meno, del beneficio della diminuzione del milione e quattrocento mila lire al contingente generale del Piemonte, la quale invece è riservata agli altri circondari tutti del Piemonte, niuno escluso, nè eccettuato, che pur pagano e pagarono sempre meno e molto meno di quanto pagarono e pagano Pallanza, Novara, Lomellina e Voghera.

Vedete dunque a quali conseguenze vi conduce il sistema improvvisato che vi fu proposto e che voi approvaste nella tornata di ieri, sebbene non sia questione che di ripartire non tutta quanta la intiera imposta, ma il doppio aumento soltanto che ci impone questo progetto di legge.

Ora, se tutto questo avviene nei primi due anni 1864 e 1865, nei quali il limite da voi fissato ci assicura almeno che la totale, la complessiva imposta non uscirà da certi confini, che sarà poi negli anni posteriori, in cui il limite è tolto e l'aumento delle imposte, per la infedeltà delle consegne degli altri circondari o per altre circostanze qualsiasi, può aumentarsi a mille doppi?

Eccovi quindi che non è senza gravissime ragioni che io temo, che io pavento che il sistema Sella possa essere per i nostri circondari di un triste avvenire.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** A me pareva di aver spiegato ieri chiaramente donde provenisse l'inconveniente che l'onorevole Cavallini ha accennato.

È manifesto che, quando invece di ripartire diversamente nelle antiche provincie subalpine l'aumento d'imposta tra i paesi di censo lombardo e quelli che non hanno quel censo, si vuole parificare la quota di censo a tutti, è manifesto, dico, che quelli di censo lombardo sarebbero aggravati. Quindi ne veniva la necessità di mettere un limite.

Non è questa una menda del progetto originale, è una menda che nasce dal fatto solo del riparto uguale fra tutte quante le provincie del Piemonte e della Liguria, comprese quelle di censo lombardo. Su questo punto d'altronde mi pare che abbiamo rimediato dal momento che si è messo un limite, come mi sembra abbia la Camera stabilito.

Ora poi dico il vero, sono stupito dell'accusa che mi rivolge l'onorevole Depretis.

Ma come? Mi è stata data una battaglia sulla base delle denunzie! Voi avete inalberata tutti questa bandiera delle denunzie, io ho dovuto difendermi contro attacchi fatti a nome delle denunzie, e adesso queste si vengono a combattere quando elleno si sono ristrette, come il migliore e più efficace mezzo di arrivare

a un soddisfacente subriparto, a quella parte del regno la quale non ha, eccetto quella di censo lombardo, catasto, e dove per conseguenza le denunce appaiono più giustificate?

Io credo di non aver punto deviato dal concetto che espressi fin dal principio, perchè quando ho combattuto il principio delle denunce applicato a tutto il regno d'Italia, come base unica e sola di un riparto dei contingenti, dissi fin d'allora che ristrettivamente al compartimento numero uno, cioè al compartimento piemontese, io non avrei avuto difficoltà di discutere ed anche di accettare l'emendamento dell'onorevole Sella.

La Camera ha udito anche ieri la storia, dirò così, di questo emendamento; e come fosse per me ragione preponderante quella che la maggior parte di coloro che conoscono queste provincie e che meglio sono in grado di apprezzarne i bisogni lo sostenesse. Ha udito altresì come ciò avvenisse dopo una lunga discussione in seno della Commissione; e come io mi inducessi ad accettarlo con quei temperamenti, con quelle clausole le quali assicuravano due cose: l'una che l'erario non soffrirebbe perdita, l'altra che, giunto il 1866, nel subriparto definitivo si terrebbe conto eziandio di altri elementi, innanzi tutto dell'elemento degli affitti reali o presunti, per fare poi il riparto definitivo.

Mi pare dunque che le rampogne dell'onorevole Depretis siano ingiuste.

Il progetto che l'onorevole Lanza ieri in sul finire della seduta ha presentato è ad un incirca il concetto che io fin da principio aveva espresso, come quello che mi pareva il più semplice e il più ovvio, quello che aveva meno imbarazzi per arrivare al fine. Escludo l'articolo 3° da lui proposto, perchè mi sembra che non possa aver sede nel progetto; ma in quanto ai due primi articoli, a me parevano fin *ab origine* quelli che più semplicemente conducevano al fine. Ma dacchè si riconobbe da coloro che dovrebbero essere giudici più competenti che l'altro sistema è il migliore, il più adatto a queste provincie; dacchè l'erario è stato preservato colle clausole che noi vi abbiamo posto, non mi sembra che io possa oramai più recedere, e che io debba tenermi stretto alle conclusioni della Commissione. Del resto su questo punto sarà giudice la Camera.

**PRESIDENTE.** Se la Camera non ha difficoltà, darò la parola all'onorevole Depretis per la seconda volta.

*Voci.* No! no! (*Rumori*)

*Altre voci.* Sì! sì! Parli! parli! parli!

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DEPRETIS.** Il signor ministro ha detto che io aveva inalberato il sistema delle consegne, e poi era venuto a combatterlo quando questo sistema era proposto dalla Commissione.

Il signor ministro, mi permetta di dirglielo, non è stato giusto apprezzatore delle opinioni che io ho manifestato.

Io difesi il sistema dell'imposta sulla rendita, ma ho spiegato in che limiti lo credeva applicabile al nostro

paese perchè fosse giusto e proficuo alle finanze, e se non posso difenderlo nella proposta dell'onorevole Sella e della Commissione, ho spiegato anche i motivi per cui non poteva accettarlo.

Del resto l'onorevole ministro è ingiusto anche per un altro motivo. E che? il sistema che sarebbe conforme alle idee primitive dell'onorevole ministro, e che fu proposto dall'onorevole Lanza, esclude forse il sistema delle consegne? Mai no, anzi se ne serve, ma lo rende più sicuro e controllato con altri elementi sussidiari, e così ne fa, secondo me, una più retta e più giudiziosa applicazione. Dunque mi permetta il ministro di dirgli che la cosa sta invece tutta al contrario di quello che egli affermava, perchè difendendo la proposta dell'onorevole Lanza e il concetto del ministro delle finanze, difendo anche il sistema delle consegne applicato meglio di quello che non si fa col disegno di legge della Commissione.

Bisogna che io dica anche una parola in risposta all'onorevole Allevi. L'onorevole Allievi, che cosa ha finito per dirmi? Ha finito per dirmi che, trattandosi di beni stabili, qualunque fosse la disposizione della legge sulla ricchezza mobile, la natura delle cose avrebbe determinate le deduzioni.

Ma, signori, questa non è una risposta plausibile.

Quando vi sono delle disposizioni di una legge sulla ricchezza mobile, quando è detto che queste disposizioni saranno applicate ai redditi della ricchezza fondiaria, non vale invocare la natura delle cose, ma bisogna o dare un'interpretazione ragionevole alla legge, o modificarla.

Una spiegazione ancora debbo domandare alla Commissione.

Nell'articolo 4° è detto che la rendita fondiaria sarà determinata *nei modi* che saranno prescritti da un regolamento, e *nelle forme* che sono determinate da tale o tal altro articolo della legge sulla ricchezza mobile. Ma che differenza c'è tra *i modi* e *le forme*?

Quale sarà praticamente la portata di questa disposizione? Quali modi e quali norme sono riservati alla legge, quali abbandonati al regolamento? Secondo le regole costituzionali, i principii non solo, ma le norme e i modi coi quali si distribuisce l'imposta sono fissati dalla legge. Il potere esecutivo provvede all'esecuzione, cioè all'applicazione mediante regolamenti. Ora il dire che i modi saranno determinati per regolamento e le norme saranno quelle stabilite nella legge, mi permetta la Commissione, è una certa anfibiaologia che io veramente non mi so spiegare. Le stesse incertezze sono più gravi dove è detto che i Consigli provinciali faranno il riparto dell'imposta fra i comuni colle norme stabilite con decreto reale.

**BERTEA.** Ho già presentato a questo riguardo un emendamento.

**DEPRETIS.** Va bene, la presentazione dell'emendamento convalida il mio desiderio, che ci siano nella legge le norme e i modi, cioè le massime cardinali e i metodi da cui il potere esecutivo possa desumere



tutte le minute disposizioni del regolamento per l'esecuzione della legge stessa.

L'articolo 5 dice anche che il ministro terrà conto di tutti gli elementi raccolti sul valore del fondo e sugli affitti reali o presunti, ecc.

Che cosa intende di dire la Commissione? Quali sono questi elementi di cui dovrà tener conto il ministro? Sono quelli che si sono già raccolti e che stanno negli archivi del Ministero, quelli che hanno servito alle operazioni della Commissione governativa e della Commissione parlamentare? Oppure saranno altri elementi che si dovranno raccogliere in seguito, e allora con quali norme, con quali cautele si raccoglieranno questi elementi? Quali distinzioni si faranno nei diversi contratti, nella valutazione della rendita risultante dagli spogli dei contratti d'affitto, nell'accertamento degli affitti presunti? Tutto questo, secondo me, deve essere determinato nella legge, perchè se non è determinato noi lasciamo l'imposta in assoluta balia del potere esecutivo.

Queste osservazioni vi dimostrano che il sistema proposto ha dei difetti gravissimi, e che nella sua applicazione andrà incontro a gravi inconvenienti.

E basterà riassumerli, signori, nella parte che dovrebbe essere la più semplice. Quale è il progetto della Commissione? Il progetto della Commissione che deve essere semplice riguarda tre valutazioni: una nel primo anno che stabilisce un *maximum* per alcune provincie, e l'imposta attuale aumentata proporzionalmente alla quota precedente per altre. Pel secondo anno si applicherà il risultato delle consegne. Pel terzo anno ci sarà una terza applicazione dell'imposta che sarà fatta dal ministro su questo risultato, tenendo conto del valor venale dei fondi, degli affitti, e tutto ciò senza norma prestabilita nella legge, e quindi senza freno.

Io lascio giudicare alla Camera se questo congegno nell'accertamento della rendita fondiaria sia tale che possa condurci ad un assetto dell'imposta che sia conforme all'equità ed alla giustizia.

**PRESIDENTE.** Si tratta dunque d'interrogare la Camera se intende di passare alla discussione speciale degli articoli della proposta Lanza.

Chi intende che si passi alla discussione degli articoli della proposta Lanza, sorga.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera negativamente).

Non rimane più altro adunque tranne di mettere ai voti l'articolo 3 della proposta della Commissione.

**ALLIEVI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ALLIEVI, relatore.** Affine di togliere uno dei dubbi che si sono sollevati oggi nella discussione, avendo raccolto anche l'avviso della Commissione, io proporrei di sostituire alcune parole nell'ultima parte dell'articolo 3.

Dove si dice: « Questa disposizione avrà effetto insino a tanto che siano ultimate le operazioni del seguente articolo, » riferendosi alla limitazione d'impo-

sta nei circondari di censo lombardo, la Commissione propone che abbiassi a sostituire: *questa disposizione avrà effetto negli anni 1864 e 1865.* Allora è tolta ogni dubbio ed anche ogni pericolo rispetto alla misura d'imposta nei circondari di censo lombardo nel 1865.

**PRESIDENTE.** Se non vi hanno osservazioni, l'articolo 3 nell'ultima parte resterebbe così emendato:

« Questa disposizione avrà effetto negli anni 1864 e 1865. »

Alla seconda parte dello stesso articolo dove è detto: *L'aumento d'imposta sui terreni*, ecc., la Commissione proporrebbe di dire così: « Il totale aumento portato dalla presente legge sui terreni del compartimento numero 1 sarà, » ecc.

Chi approva...

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

Vorrei una spiegazione su quest'aggiunta che io non ho ben intesa.

Si propone di dire l'aumento *totale* d'imposta: ma per questo aumento totale s'intende quello diminuito del terzo, oppure quello non diminuito?

**SELLA.** S'intende semplicemente che si debba ripartire in ragione della rendita il totale aumento d'imposta nei vari anni come è portato dalla legge, cioè a dire prima di tutto l'aumento proveniente dall'accrescimento dell'imposta di congruaggio, oltre a questo il decimo di guerra e il tre per cento delle spese di riscossione. Il che è conforme agli intendimenti dalla Commissione manifestati.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Per dirla anche in altra forma, si prende il totale dell'imposta che si paga oggi e quella che si deve pagare nel 1864 secondo l'articolo 1, e si riparte la differenza fra l'una e l'altra.

**DEPRETIS.** Domando la parola.

Bisogna spiegare la cosa.

Nel sistema della Commissione si applica a questi circondari la legge comune, cioè l'aumento proporzionale d'imposta diminuito del terzo. Solamente laddove l'aumento proporzionale d'imposta diminuito del terzo passasse il *maximum* di 14 centesimi, allora l'aumento deve arrestarsi a questo limite. È questa l'intenzione della Commissione? Parmi sia questa dopo la votazione della proposta Marchetti.

**ALLIEVI, relatore.** Ma non si comprende il decimo di guerra e le spese di riscossione.

**DEPRETIS.** Questo è sott'inteso. Si parla del riparto sulla base dei 110 milioni.

**PRESIDENTE.** Dopo queste spiegazioni mi pare che null'altro resta a fare che porre ai voti l'articolo 3 emendato come ho accennato poc'anzi.

(L'articolo è approvato.)

« Art. 4. Per il 1864 il contingente del comune o consorzio sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni, la quale sarà valutata secondo la media dell'ultimo triennio o dell'ultima rotazione, se questa eccede il triennio.

« La rendita netta sarà determinata nei modi pre-

scritti da speciale regolamento e colle norme indicate agli articoli 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 35 e 36 della legge d'imposta sulla ricchezza mobile dalle Commissioni comunali o consorziali ivi fissate, sulle proposte degli agenti delle finanze, assistiti da periti delegati dal ministro delle finanze.

« Per il 1865 l'aumento d'imposta sarà distribuito in contingenti provinciali in proporzione della rendita netta che fu determinata in ciascuna provincia nell'anno precedente.

« I Consigli provinciali, sulla proposta degli agenti della finanza, e con le norme stabilite da decreto reale, ripartiranno il contingente provinciale tra i comuni e consorzi della provincia. L'aumento d'imposta così ripartito in nuovi contingenti comunali e consorziali si distribuirà in ragione della rendita netta dei contribuenti determinata nell'anno precedente, salvo quelle rettifiche che ad istanza degli interessati o degli agenti della finanza fossero ammesse dalle Commissioni.

« Nei casi in cui le operazioni di riparto sopra esposte non fossero ultimate col 30 novembre di ciascun anno, l'intero contingente d'imposta sarà esatto in proporzione delle quote attuali. »

Il deputato Mellana ha la parola.

**MELLANA.** Non creda la Camera che io voglia intrattenerla sul merito dell'articolo; intendo semplicemente fare un'osservazione intorno ad un principio costituzionale.

Io credo che l'onorevole presidente del Consiglio, il quale pochi giorni sono abbiamo visto ricoverarsi sotto le grandi ale della prerogativa regia, avendo accettato quest'articolo, e con ciò fattolo suo, ha violata la prerogativa regia non che quella del Parlamento. Ed io, che intendo difendere tanto l'una quanto l'altra, farò una breve osservazione.

Con quest'articolo si cita non solo la legge per l'imposta sulla ricchezza mobile, ma si enumerano perfino alcuni articoli. Ora io credo che essa non è una legge, ma soltanto un progetto di legge, in quanto che non è ancora rivestita della firma reale. E questa firma reale io debbo credere che non vi sia ancora, perchè so che il ministro si è fatto lecito di dichiarare che non avrebbe sottoposto quel progetto di legge alla firma del Re, finchè non fosse votata anche la presente legge.

Tenendo dunque in questo articolo per legge un progetto che non ha ancora ottenuta la firma reale, è apertamente violata la prerogativa regia.

Ora dirò poche parole per provare che è pure violata la prerogativa parlamentare.

La Camera dei deputati aveva sancito (ed io credo ancora al presente che questa sua deliberazione fosse prettamente fondata sulla giustizia), che la legge sulla ricchezza mobile non dovesse andare in vigore fuorchè contemporaneamente a quella della perequazione dell'imposta fondiaria. Il Senato credette per gravi ragioni di dover sopprimere una tale disposizione sospensiva. Il presidente del Consiglio, che

avrebbe dovuto avere una propria opinione, e conosceva pure quella della Camera, doveva difendere davanti al Senato questo principio e non accettare l'emendamento che veniva fatto da quel ramo del Parlamento.

Quando poi, non ostante l'opposizione del Ministero, quel corpo avesse approvato quell'emendamento, era allora che il Governo poteva valersi della sua prerogativa di non sottoporre alla firma del Re quel progetto di legge. Ma quando, all'incontro, il presidente del Consiglio non solo accettò con rassegnazione l'emendamento del Senato, ma lo presentò alla Camera e la pregò di sancirlo, fece con ciò suo lo stesso emendamento votato dal Senato.

Ora a questo punto, quando il ministro accetta questo principio da un ramo del Parlamento, e prega l'altro ramo di convalidarlo, come può esso, senza offendere la dignità del Senato e della Camera, vantarsi di non dare esecuzione allo schema di legge votato dalle due Camere finchè non sia approvata l'altra per la perequazione dell'imposta fondiaria?

Con questa sua condotta il ministro ha apertamente violata la prerogativa parlamentare, come ha poi violata la prerogativa reale ritenendo come legge ciò che non ha ancora la firma del Re. (*Segni di approvazione a sinistra*).

**SELLA.** Chiedo di parlare per rispondere immediatamente alla difficoltà sollevata dall'onorevole deputato Mellana.

Parmi che l'obbiezione che qui si parla di una legge, la quale veramente non è ancora tale, ma soltanto un disegno di legge approvato dalle due Camere, ed a cui manca ancora la firma reale perchè sia legge, non abbia altra conseguenza se non questa, che non si potrà promulgare la legge attuale senza che o prima o contemporaneamente non sia promulgata la legge d'imposta sulla ricchezza mobile.

Interpretando diversamente l'obbiezione dell'onorevole Mellana, ne verrebbe per conseguenza che non si potrebbe neppure discutere di un articolo in cui se ne citi un altro pel solo fatto che fa parte di una proposta che non ha ancora ricevuto la sanzione dei tre poteri. Per conseguenza credo che si possano lasciare le cose quali sono e che non ne nasca altro vincolo pel potere esecutivo se non quello di non poter promulgare la legge attuale se prima o contemporaneamente non procede alla promulgazione della legge sulle rendite della ricchezza mobile.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Restelli.

**MICHELINI.** Ho chiesto di parlare su questo punto che cade in discussione.

**PRESIDENTE.** Scusi, non ho inteso. Hanno pure domandata la parola il deputato Restelli e il deputato Depretis.

**MICHELINI.** Ma io ho presentato alla Presidenza un emendamento nello scopo appunto di rimediare all'inconveniente accennato dall'onorevole Mellana.

**PRESIDENTE.** Sta bene; prego il signor relatore, che l'ha nelle mani, di darne lettura.

**ALLIEVI, relatore.** L'emendamento è questo:

« La rendita netta sarà determinata da Commissioni comunali o consorziali sulle proposte degli agenti delle finanze, assistiti da periti delegati dal ministro delle finanze, nei modi che saranno prescritti da decreti reali. »

**MICHELINI.** Chiedo facoltà di parlare.

**RESTELLI.** Le mie osservazioni...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Perdoni il deputato Restelli; pare che il deputato Michelini creda che col suo emendamento sarebbe ovviato alle obiezioni Mellana; sarebbe quindi il caso di dare a lui la parola, che d'altronde l'ha chiesta prima.

**RESTELLI.** Le mie osservazioni tenderebbero a togliere di mezzo l'emendamento Michelini. Perciò, se il signor presidente consente, dirò due parole per mantenere la redazione della Commissione con qualche modificazione che sia atta a togliere di mezzo l'inconveniente al quale accennava l'onorevole Mellana.

**PRESIDENTE.** Se l'onorevole Michelini consente, parli adunque il deputato Restelli.

**RESTELLI.** A me pare che gli scrupoli costituzionali, rispettabili sempre, posti avanti dall'onorevole Mellana sarebbero tolti di mezzo quando si accennasse in questo articolo che si tratta di un semplice progetto di legge per l'imposta sulla ricchezza mobile stata finora approvata soltanto dai due rami del Parlamento. Se noi facciamo riferimento nell'articolo alla vera situazione legislativa in cui si trova oggi il detto progetto di legge, mi pare che avremo salvato tutti gli scrupoli costituzionali dell'onorevole Mellana.

Osservo alla Camera che qui è fatto riferimento alle norme indicate dai dati articoli di un progetto di legge. Ora queste norme, in luogo di essere riportate testualmente, perchè non potranno essere indicate in relazione ad un documento sulla cui identità non può nascer dubbio?

Proporrei quindi che l'articolo sia così modificato:

« La rendita netta sarà determinata nei modi prescritti da speciale regolamento e colle norme indicate agli articoli 11, 15, ecc., *del progetto di legge d'imposta sulla ricchezza mobile finora adottato dai due rami del Parlamento.* » (*No! no!*)

**PRESIDENTE.** Osservi però l'onorevole Restelli, che la qualificazione del progetto non sarebbe più esatta quando esso per la sua promulgazione diverrà legge.

**SELLA.** Domando la parola.

Vorrei fare una semplice osservazione di fatto, ed è che la questione...

**PRESIDENTE.** Perdoni l'onorevole Sella, la parola spetta prima al deputato Depretis.

**DEPRETIS.** Tanto l'espedito proposto dall'onorevole Sella della contemporanea pubblicazione dei due progetti di legge, quanto quello dell'onorevole Restelli di sostituire alla formola della Commissione l'altra da lui proposta, mi pare non tolgano gl'inconvenienti, nè

possano valere a dissipare gli scrupoli costituzionali dell'onorevole Mellana.

La pubblicazione della legge non ha che fare colla sua discussione. Questa deve farsi, nelle forme costituzionali, dal Parlamento; la pubblicazione è un atto riservato al potere esecutivo, e nel quale noi non possiamo entrare.

Riguardo all'altra osservazione fatta dall'onorevole Sella, cioè che non si potrebbe in una legge citare un articolo precedentemente discusso, dirò che il caso qui è diverso.

Noi possiamo citare tutti gli articoli della legge che discutiamo, ma non possiamo citare una disposizione d'altro progetto di legge che può avere attinenza e portata tutt'affatto diversa, trasportandola da un progetto all'altro. Solo potremo citarla quando sarà una vera legge.

Riguardo alla proposta dell'onorevole Restelli, io credo che, mentre sussiste la stessa obiezione che io feci all'onorevole Sella, che cioè citando in un progetto di legge articoli che han fatto parte di una discussione diversa, e che potrebbero nell'applicazione avere un risultato affatto differente da quello che ebbero in un'altra materia, vi è anche questo inconveniente, che non viene dissipata l'obiezione che nasce dall'articolo 55 dello Statuto.

Secondo quest'articolo è detto chiaramente: *Le discussioni delle leggi debbono farsi articolo per articolo.*

Ora, discutiamo noi, citandoli nell'articolo terzo, discutiamo noi ad uno ad uno gli articoli della legge sulla ricchezza mobile che vogliamo applicare alla ricchezza fondiaria?

Noi non li discutiamo; dunque in questa parte non è rispettato lo Statuto.

Non avvi altro espediente che inserire anche, in fine, se si vuole, di questa legge, testualmente i diversi articoli della legge sulla ricchezza mobile che debbono applicarsi a questa legge sulla rendita fondiaria che stiamo per approvare, discutendoli e votandoli separatamente.

Questo è il solo espediente costituzionale, il quale poi non mi pare importi grandi inconvenienti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Ciò che io mi proponeva di dire in sostegno dell'emendamento è già stato detto dagli onorevoli Mellana, Depretis ed altri che mi hanno preceduto.

Alle loro censure aggiungerò che, se non si cambiasse la dicitura di questo articolo, gli articoli della legge sull'imposta della ricchezza mobile in questo articolo citati non possono essere quelli di una legge che ancora non esiste. Nessun avvocato, nessun giudice che fosse chiamato ad applicare la legge che stiamo laboriosamente facendo, potrebbe darle tale interpretazione.

Nè vale il dire che nelle leggi si citano articoli po-

steriori della legge stessa, cioè articoli non votati ancora, e che perciò si può in una legge citare una legge non ancora sancita.

Primieramente, in una legge ben fatta, si possono bensì citare articoli antecedenti, non mai susseguenti.

Inoltre, la legge è un atto solo, tutti gli articoli di essa sono correlativi, i singoli articoli non sono votati che condizionatamente e subordinatamente alla votazione sul complesso della legge. Ma questo non può dirsi delle leggi tra di loro, ognuna di esse essendo dalle altre affatto indipendente. Perciò è cosa assurda in una legge citarne altra che non esiste ancora.

Ma se la critica è facile, è difficile trovare il rimedio. Come rimedio io aveva immaginato l'emendamento di cui il signor presidente ha dato lettura. Ma confesso che non sono soddisfatto del mio emendamento, il quale, tralasciando la citazione di articoli che assolutamente non si possono citare, lascierebbe troppo arbitrio al Ministero nel fissare le norme con cui abbiano a regolarsi le Commissioni comunali o consorziali.

Per questi motivi, ritirando il mio emendamento, mi accosto, come a partito meno cattivo, alla proposta Depretis, vale a dire che s'inseriscano in questa legge gli articoli di cui non si propone che la citazione. Anzi, per attuare questo pensiero del deputato Depretis, propongo che la Commissione sia incaricata d'intercalare nel testo della legge gli articoli che vi sono citati.

**SELLA.** Farò una semplice osservazione di fatto, ed è che già la questione venne pregiudicata dalla votazione che noi abbiamo fatto testè dell'articolo 3°.

Infatti in quest'articolo si dice che « il totale aumento d'imposta portato dalla presente legge sui terreni del compartimento numero 1° sarà nel 1864 distribuito in contingenti speciali sui comuni o consorzi stabiliti per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile. »

Ora, fino a che quella legge non è promulgata, non ci sono consorzi stabiliti. Io dico adunque che la questione è già pregiudicata dalla votazione dell'articolo precedente.

Io poi credo che la questione sia veramente tanto insignificante, tanto sottile che non abbia all'atto pratico veruna importanza, imperciocchè ripeto che questa locuzione non ha altra conseguenza se non questa che il Ministero non può promulgare questa legge se prima o contemporaneamente non promulga la legge dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Quindi prego la Camera di passare ai voti.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lovito ha la parola.

**LOVITO.** Voleva dire semplicemente che la Camera ha già votato su questa questione, la quale per altro non ha nessuna importanza.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Michelini persiste nel suo emendamento o lo ritira?

*(Il deputato Michelini accenna di ritirarlo.)*

Annunzio ora alla Camera che l'onorevole Sineo pro-

pone la soppressione delle parole: *o consorzio*, che si leggono al principio dell'articolo in discussione.

L'onorevole Sineo ha la parola.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Domando la parola per una questione pregiudiziale.

C'è già nell'articolo 3°: « sarà distribuito tra comuni e consorzi. »

**SINEO.** La questione che siete chiamati a discutere è ben diversa da quella che fu decisa con la votazione dell'articolo precedente.

Nell'articolo precedente avete deciso che i Consigli provinciali dovranno costituire dei consorzi di comuni, ed applicare a ciascun consorzio un contingente. Si tratta ora di ripartire questo contingente; ciò che può farsi in doppia guisa, o col creare altrettanti subcontingenti quanti sono i comuni componenti il consorzio, o col distribuire l'imposta direttamente fra i contribuenti. *(Conversazioni al banco della Commissione)*

**PRESIDENTE.** Prego gli onorevoli signori della Commissione di far silenzio.

**SINEO.** Vorrei essere sentito dall'onorevole Sella che è il primo autore di questo sistema. *(Continuano le conversazioni)*

**PRESIDENTE.** Prego gli onorevoli deputati di cessare coteste loro conversazioni particolari e di attendere alla discussione.

**SINEO.** Ho detto ieri quali erano i motivi di questo emendamento, e non li ripeterò oggi; chi non ha sentito, giudicherà secondo la sua coscienza.

Solo faccio presente alla Commissione ed alla Camera quest'applicazione della disposizione che ci si propone. Vi sono tre comuni: *A, B, C*. Il comune *A* ha un'imposta di 50 lire per ettare, il comune *B* ha un'imposta di 10 lire per ettare, il comune *C* ha anch'esso un'imposta di 10 lire; voglio supporre che il suolo, la coltura siano gli stessi, la produttività la stessa, le stesse tutte le altre condizioni: ebbene, il Consiglio provinciale unisce il comune *B* al comune *A*; egli è assolutamente padrone di farlo, nessuna norma gli dà la legge a questo proposito; il comune *C* conserva la sua imposta, il comune *B* si confonde col comune *A*; che cosa ne avviene? Che il comune *A*, che aveva 50 lire per ettare d'imposta, resta ridotto a lire 30; il comune *B*, che aveva lire 10 d'imposta, resta portato a lire 30; il comune *C* conserva le sue lire 10. Io domando se è tollerabile che un comune, solo per capriccio del Consiglio provinciale; si trovi aggravato di lire 30 d'imposta per ettare, mentre che l'altro comune a lui attiguo ne paga solo 10, trovandosi in condizioni perfettamente uguali.

Ma voi, signori della Commissione, che temete il confronto tra le due sponde del Ticino, voi che temete che la Lomellina possa troppo altamente reclamare quando si trovasse più aggravata d'imposta in confronto cogli attigui circondari al di là del Ticino, come potreste voi soffrire che di questi comuni attigui che sono in perfetta identità di condizione uno si senta tri-

plicata la sua imposta, l'altro la conservi come l'avea prima?

Io non ho bisogno, purchè sia compreso quest'esempio, e la Camera abbia la bontà di meditarvi sopra, di svolgerlo e di farvi i commenti.

Dico solo, al momento che siamo, che una legge che produce tali assurdità, è una legge che in un paese incivilito non si deve ammettere. (*Movimenti e rumori*)

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se appoggia l'emendamento dell'onorevole Sineo, vale a dire la soppressione della parola *consorzio*.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Viene ora su quest'articolo 4 un emendamento degli onorevoli Berteia e Di Rorà, il quale si riferirebbe al suo quarto periodo.

Ne darò lettura:

« Gli agenti delle finanze, sulla base della rendita netta determinata come sopra, ripartiranno il contingente provinciale tra i comuni e consorzi delle provincie.

« Questo riparto verrà verificato ed approvato dai Consigli provinciali.

« L'aumento, » ecc., *il resto come nell'articolo.*

Il deputato Berteia ha la parola per isviluppare il suo emendamento.

**BERTEIA.** Lo scopo del mio emendamento consiste in questo, di togliere la possibilità di nuove discordie nel seno dei Consigli provinciali, le quali verranno a suscitarsi inevitabilmente quando fosse permesso ai Consigli provinciali di determinare il riparto del contingente provinciale fra i comuni non sulla base della rendita netta accertata nei modi determinati dal primo alinea, ma sopra una base diversa che non avesse fondamento se non nella volontà e nell'arbitrio dei Consigli provinciali.

Secondo i termini nei quali è concepito l'alinea predetto, la rendita netta sarebbe nel 1864 distribuita fra i vari comuni in ragione dell'accertamento della medesima ed in base all'aliquota d'imposta loro assegnata attualmente, ma nel 1865, allorchando si verrebbe alla distribuzione del contingente provinciale fra i comuni, sarebbe lasciato ai Consigli provinciali l'arbitrio di alterare il risultato dell'accertamento della rendita netta per addivenire ad un'applicazione diversa da quella determinata da tale risultamento. Ora, siccome alcuni Consigli provinciali sono costituiti in modo che per avventura si potrebbe formare, dirò così, una coalizione artificiale in danno di alcuni circondari o comuni, è indispensabile che i Consigli stessi abbiano limitata la determinazione del riparto al risultamento della rendita netta. Però, siccome questa operazione essenzialmente materiale, non sarebbe consona alla dignità dei Consigli provinciali, così nel mio emendamento io l'ho attribuita agli agenti delle finanze, e volendo pure che questi agenti siano nella loro operazione controllati dall'autorità amministrativa, ho determinato nell'ul-

timo alinea che il riparto fatto dagli agenti delle finanze sarà verificato ed approvato dai Consigli provinciali.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** A me pare che l'emendamento degli onorevoli Berteia e Rorà non muti in nulla sostanzialmente l'articolo della Commissione, salvochè gli dà così d'improvviso un'altra forma, il che può essere pericoloso.

Che si vuole con questo emendamento? Si vuole che il riparto del contingente del 1865 sia fatto sulla base della rendita netta? Ma questo è detto nell'articolo: « per l'anno 1865 l'aumento d'imposta sarà distribuito in contingenti provinciali in proporzione della rendita netta. »

**BERTEIA.** Per le provincie, sì.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Che si vuole di più? Si vuole che l'agente della finanza determini il riparto del contingente provinciale fra comuni e comuni delle provincie? E qui si dice: « sulla proposta dell'agente della finanza. » Dunque è l'agente della finanza che fa la proposta al Consiglio provinciale.

**BERTEIA.** Domando la parola.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Qui io non veggo differenza alcuna; tuttavia l'emendamento proposto mi lascia qualche dubbio per la sua novità, onde preferisco la formola della Commissione.

**PRESIDENTE.** Do la parola all'onorevole Berteia per spiegare il suo concetto forse non stato ben inteso.

**BERTEIA.** L'onorevole Sella mi verrà in soccorso in questa circostanza, perciocchè il dubbio sollevato dall'onorevole ministro delle finanze era anche noto a me, in questo senso, cioè, che i Consigli provinciali, laddove sono chiamati a ripartire le quote provinciali fra i diversi comuni, dovessero necessariamente attenersi ai risultamenti dell'accertamento della rendita netta. Ma l'onorevole Sella mi lasciò invece dubitare che questo riparto di cui parla il paragrafo 4° dell'articolo 4 non fosse circoscritto alla base della rendita netta, ma fosse abbandonato ad un nuovo apprezzamento del Consiglio provinciale: in questo caso tale apprezzamento sarebbe arbitrario, perchè abbandonando la base della rendita netta si entrerebbe in un nuovo campo di determinazioni le cui conseguenze non possiamo sin d'ora misurare.

Ecco perchè io tolgo il riparto ai Consigli provinciali, e lo considero come una semplice operazione materiale fatta sulla base della rendita netta, lo affido agli agenti delle finanze, e quindi lo sottopongo all'approvazione definitiva del Consiglio provinciale, il quale non avrà più facoltà di alterare la base, ma avrà semplicemente da verificare col suo sindacato se il riparto è stato fatto nei modi, e secondo le norme determinate dalla legge.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Io non voglio prolungare la discussione, ma sostengo che ha detto benissimo l'onorevole ministro quando asserì non esservi differenza sostan-

ziale fra quanto dice l'onorevole Bertea e quanto propone la Commissione.

Ma io credo però che la redazione Bertea esponga in modo più chiaro l'opinione testè espressa dall'onorevole ministro; invece che la redazione della Commissione lascia alquanto d'oscurità.

La redazione della Commissione, cioè, lascia questa oscurità che si possa presupporre essere in facoltà del Consiglio provinciale di rifare il riparto in modo arbitrario. La cosa parmi così evidente, che credo l'emendamento Bertea si debba accettare.

**ALLIEVI, relatore.** Prima di tutto io debbo esporre quale fu il pensiero della Commissione nella redazione di queste parti dell'articolo.

La Commissione ha pensato che in questo secondo periodo delle operazioni le proposte debbono muovere dagli agenti delle finanze, appunto per ciò che non si vuole abbiano a nascere conflitti d'interesse e suscitarsi discordie tra l'una e l'altra parte della medesima provincia.

Gli agenti della finanza sono essi adunque che propongono il nuovo riparto. Su qual base sarà fatto questo riparto? Evidentemente sulla base delle operazioni di accertamento avvenute nell'anno precedente. Ma queste operazioni saranno accettate tali quali, senza nessuna verifica, nessun controllo, in modo che quelle rendite nette che nell'interno d'ogni comune sarebbero state accertate siano accolte senza discussione dai Consigli provinciali? Mai no, signori, perchè altrimenti, sapete che cosa avverrebbe? Che un consorzio potrebbe mantenere proporzionatamente le rendite sue più basse di una metà o di due terzi, e ripartire le quote rispettive del primo anno in modo egualmente giusto, mentre poi venuti al punto di mettere a fronte le rendite effettive dichiarate in un consorzio colle rendite effettive dichiarate negli altri consorzi, si renderebbe sensibile una manifesta e profonda sproporzione. Quindi, che cosa dovranno fare gli agenti della finanza, i quali raccolgono tutte le dichiarazioni dei consorzi o dei comuni? Devono rintracciare se le norme seguite nelle valutazioni, se le proporzioni, se i prezzi, se le spese, se gli altri elementi delle dichiarazioni tra di loro corrispondano.

Certamente è la rendita effettiva quella che deve servire di base al lavoro, ma, ripeto, si vogliono delle verifiche, dei raffronti. Ma queste verifiche saranno esse affatto arbitrarie, abbandonate affatto alla discrezione degli agenti della finanza, alla discrezione dei Consigli provinciali? No. Noi abbiamo detto: *Con le norme stabilite da decreto reale*; e non è senza ragione che qui abbiamo richiamato il decreto reale. Appunto perchè le dichiarazioni fatte nei singoli comuni e consorzi fossero confrontate fra loro; e perchè se ne stabilisse un certo pareggio, prima di venire alla distribuzione del contingente provinciale, si domandarono ulteriori verifiche fatte secondo certe norme, determinate *a priori* dal decreto reale, da cui gli agenti della finanza ed i Consigli provinciali non potessero scostarsi, ed il

cui scopo finale è di raggiungere la vera determinazione della rendita netta, unica base su cui gli agenti della finanza e i Consigli provinciali debbono dirigere i propri lavori.

L'emendamento Bertea ha dunque una parte in cui parrebbe che non lasciasse nè agli agenti della finanza, nè ai Consigli provinciali alcuna facoltà di verificare se gli accertamenti della rendita netta che si sono fatti nell'interno dei singoli consorzi o comuni siano tali da meritare veramente fede, e soprattutto da potersi accostare gli uni agli altri, onde costituire una base comune al sub-riparto. Sotto questo punto di vista l'emendamento dell'onorevole Bertea non si potrebbe accettare.

L'emendamento inoltre, e nella sostanza e nella forma affida la maggior parte d'azione agli agenti di finanza; io non so se i Consigli provinciali vorranno accettare le funzioni subordinate affatto che loro si vorrebbero affidare, per cui non avrebbero a far altro che approvare, mettendovi il *visto*, le operazioni degli agenti di finanza. Io dubito che i Consigli provinciali vogliano di buon grado rassegnarsi ad un ufficio così modesto, quale sarebbe quello che verrebbe loro concesso dall'onorevole Bertea.

Pare a me che gli inconvenienti cui egli vorrebbe ovviare debbano parergli egualmente tolti ogniqualevolta ben si mediti quale sia il modo di procedere stabilito nella proposta della Commissione.

Quando si tratta di togliere l'imposta ad una località per accrescerla ad un'altra, non è il Consiglio provinciale che assume la responsabilità, che assume l'iniziativa. La responsabilità e l'iniziativa compete agli agenti della finanza, i quali, siccome estranei ai particolari interessi in conflitto, possono operare con più sicurezza e imparzialità.

**BERTEA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ma ella ha parlato già due volte. Del resto, se la Camera lo consente, io le darò la parola.

**BERTEA.** Sarò breve.

*Voci.* Parli!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BERTEA.** Io non so comprendere come dopo assunte le consegne a base di distribuzione dell'imposta, si possa poi declinare il risultato delle medesime, ed in determinati casi si voglia abbandonare l'accertamento della rendita netta quale risulta dalle consegne per ricorrere ad altre basi che non sono nella legge stabilite.

L'onorevole Allievi dice: ma questa consegna in un comune può essere alterata, può essere sbagliata; quindi bisogna che il Consiglio provinciale abbia l'autorità di verificarla.

Ma con quali norme la verificherà? Quali saranno queste norme più precise, più esatte di quelle che risultano dalle consegne? Quali saranno queste norme che il decreto reale potrà indicare ai Consigli provinciali per determinare che un comune sia stato in frode nel consegnare la sua rendita?

Supponiamo, per discendere ad un caso pratico, che

in un Consiglio provinciale venga in campo questa questione, e si dica: il tal comune del tal circondario ha alterata la consegna della sua rendita. Supponiamo che questa questione si agiti nel Consiglio provinciale di Torino.

Io sono lontano dal fare la menoma allusione alla possibilità di una coalizione in questo rispettabile Consesso al quale ho l'onore di appartenere; ma in fatto il Consiglio provinciale di Torino è composto di ventinove consiglieri, che appartengono al circondario di Torino, contro sei che appartengono, supponiamo, al circondario d'Aosta. Ora, chi sarà giudice fra le parti quando si pretendesse, per esempio, che i comuni componenti il circondario d'Aosta abbiano data una consegna meno esatta? Quando avete controllata la consegna, quando la consegna vi ha dato la rendita netta, quando questa rendita netta è stata accertata dagli agenti delle finanze, è stata accertata dai periti delegati dal Ministero, qual altro criterio volete voi assumere che sia migliore di questo? Volete voi introdurre un criterio che può mettere la discordia nei Consigli provinciali e far nascere le più spiacevoli gare?

A questo proposito io citerò un fatto. Nel Consiglio di Torino, unicamente per determinare se nella petizione stata inoltrata al Parlamento (petizione della quale non so se la Commissione abbia tenuto o non tenuto conto)...

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Ne ho tenuto conto io.

**BERTEA...** unicamente per vedere se si dovesse introdurre una parola che riguardasse i subiparti, la discussione si protrasse per ben due giorni.

Guardate adunque a quali inconvenienti si andrà incontro, quando si lascerà ai Consigli provinciali la possibilità di distruggere il risultato d'una consegna fatta in tutta buona fede, stata controllata dagli agenti delle finanze e dai periti delegati dal Ministero.

Io non so con quali mezzi il decreto reale potrà precisare in miglior modo, e con maggior sicurezza, e con più sicuro fondamento coteste norme.

Quindi spero che la Camera vorrà approvare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera se appoggia l'emendamento Bertea e Rorà.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora non rimane altro che mettere ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Per il 1866 il ministro delle finanze, sulla base delle predette operazioni e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sul valore dei fondi e sugli affitti reali e presunti, uditi prima i Consigli provinciali e poi il Consiglio di Stato, delibererà il riparto di tutta l'imposta fondiaria applicata al Piemonte. »

**BORELLA.** Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Parli.

**BORELLA.** Come vede la Camera, quest'articolo implica necessariamente la questione del catasto stabile, cioè ci conduce naturalmente a decidere: se contemporaneamente all'operazione prescritta nell'articolo 5 debba ancora continuarsi a fare il catasto stabile nelle antiche provincie. Per giudicare questa questione credo che sia necessario che la Camera conosca le condizioni attuali del catasto stabile. Chiedo quindi permesso alla Camera d'informarla brevissimamente di queste condizioni, affinché ella possa giudicare del merito di quest'articolo.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Chiedo di parlare.

Io credeva che l'onorevole Borella aspettasse a intrattenersi di siffatta questione all'articolo ultimo; e parmi che fosse già stabilito di parlare a quell'articolo.

Siccome dappoi è stata distribuita la relazione della Commissione del bilancio sulle spese straordinarie del 1864, sono in grado di rispondere che mi trovo concorde colle conclusioni della Commissione, quali risultano nella sua relazione, per le ragioni che svolgerò allorquando il bilancio straordinario verrà in discussione. Credo che questo sarà pure nelle idee dell'onorevole Borella.

**PRESIDENTE.** Il deputato Borella vuol continuare?

**BORELLA.** Ho letto quella parte della relazione del bilancio delle finanze, spese straordinarie, che riguarda il catasto stabile, e siccome non posso uniformarmi alle conclusioni della Commissione del bilancio, e d'altronde credo che la proposta della medesima sia per lo meno imprudente, prego nuovamente la Camera a lasciarmi discorrere per poco delle condizioni attuali del catasto stabile, affinché non solamente possa oggi avere un concetto ed anche giudicare di questa questione, ma quando venga poi la discussione del bilancio passivo delle finanze si trovi in grado di decidere se veramente quelle conclusioni siano accettabili o no.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Non per riguardo a me, che io sono sempre pronto a questa discussione, ma perchè il bilancio passivo sarà la prima cosa che verrà in discussione, io crederei opportuno di differire questa questione a quell'epoca. Mi sembra che in questo momento tutte le menti siano così stanche che una discussione di questa natura non sarebbe ascoltata con quell'attenzione che l'onorevole Borella potrebbe desiderare.

**PRESIDENTE.** Pare che l'onorevole Borella potrebbe differire a quell'epoca lo sviluppo della sua interpellanza.

**BORELLA.** Domando la parola per una terza volta. Io desiderava che a questa discussione fosse pre-

sente l'onorevole commissario regio direttore del catasto stabile; questo è il motivo per cui aveva domandato che mi fosse lecito di fare la mia interpellanza in occasione di questa legge. Io non so se, quando verrà in discussione il bilancio passivo del Ministero delle finanze, avremo ancora la soddisfazione di avere con noi il commendatore Rabbini.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Appunto perchè prevedeva ciò che testè ha detto l'onorevole Borella, io aveva già avvertito l'onorevole Rabbini, che mia intenzione era di presentare a Sua Maestà il decreto per nominarlo commissario regio, per difendere la parte del bilancio straordinario che si riferisce al catasto. Così l'onorevole Borella sarà sicuro di trovarlo qui, e il suo desiderio sarà soddisfatto. (*ilarità*)

**PRESIDENTE.** A questo articolo 5 è proposto dagli onorevoli Sanguinetti e Ch'apusso un emendamento, col quale dopo le parole *di tutti gli elementi raccolti*, sopprresse le parole *sul valore dei fondi*, si direbbe: *raccolti sugli affitti reali o presunti*; e poi dopo la parola *presunti* si aggiungerebbero queste altre parole: *e sulla stima delle varie colture dei terreni*.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Io non ho difficoltà di accettarlo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sanguinetti intende parlare?

*Voci.* No! no! Ai voti! ai voti!

**SELLA.** La Commissione l'accetta.

**BIANCHERI.** In quanto alla soppressione che propone l'onorevole Sanguinetti, a mio avviso, non vi sarà difficoltà per accettarla, ma per ciò che spetta all'altro elemento della stima, io avrei molto a dire.

Non è possibile di accettare un emendamento di questa portata senza prima addentrarsi nel sistema delle stime, e domandare, per esempio, se si tratti delle stime fatte dal commissario regio, signor Rabbini, oppure fatte dagli altri.

Io quindi mi riassumo: accetto la proposta di soppressione delle parole: *valore dei fondi*, ma in quanto all'altra, mi riservo la parola qualora i proponenti insistano sulla medesima.

**PRESIDENTE.** Converrà adunque mantenere separati i due emendamenti.

Il primo sta nella soppressione delle parole: *sul valore dei fondi*, e in quanto a questo non v'ha difficoltà; la soppressione di quelle parole sarebbe consentita.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Permetta il signor presidente; io accetto l'emendamento tal quale è stato presentato, ma mi riservo di parlare, occorrendo.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Non ho bisogno di parlare a lungo per dimostrare come quella soppressione da me proposta sia necessaria. Ho proposto di sopprimere le parole: *sul valore dei fondi*. La parola *stime* non fu da me proposta. Questa è una dichiarazione che debbo all'amico Biancheri.

Innanzitutto l'articolo 5° è in contraddizione col-

l'articolo 4°. Nell'articolo 4° si determina che l'accertamento delle rendite sia fatto con tutti quei controlli che piacerà al ministro d'inserire in un apposito regolamento; quindi il Ministero in questo speciale regolamento può inserire tutte quelle cautele che reputerà necessarie, ond'è che non vedo il bisogno dell'articolo 5°, il quale viola l'economia stessa della legge. Tutti gli oratori che hanno parlato e che hanno criticato il riparto dei contingenti compartimentali hanno fondato specialmente le loro critiche sul criterio del valore dei fondi; ora, io dico: fatte le consegne, controllate le medesime consegne, determinata la rendita netta, con qual altro criterio il signor ministro vorrà controllare questa rendita netta? Appunto col criterio il più fallace?

D'altra parte, non vi è dubbio ch'egli si troverà in grande impaccio, e non potrà eseguire l'articolo 5. E qui io parlo nell'interesse stesso del ministro, perchè, quando vorrà rifare i contingenti provinciali e vorrà rifarli col valore dei fondi, non vi è dubbio che dovrà determinare un saggio d'interesse; ed io non so se vorrà entrare nuovamente in tutte quelle arbitrarie ed incerte operazioni che furono oggetto di critiche sì giuste e sì meritate.

Nella legge poi si dice che si prenderanno anche per base gli affitti reali o presunti. Ma questi affitti reali o presunti saranno appunto quelli che serviranno di norma per controllare le consegne dei contribuenti; epperò neppure di questo sarebbe il caso di far cenno.

Pare dunque a me che il miglior partito sia di ridurre l'articolo a queste parole: « Per il 1866 il ministro delle finanze, sulla base delle predette operazioni, delibererà il riparto dell'imposta fondiaria applicata al Piemonte. » In questo modo il ministro non avrebbe a far altro che un'operazione aritmetica, egli pubblicherebbe nel foglio ufficiale le cifre che avessero servito di base a questa operazione aritmetica: e ciascuno sarà contento e tranquillo sul suo operato; altrimenti il ministro sarà assediato da petizioni sopra petizioni, poichè non vi sarà comune, non vi sarà provincia la quale non tenda a far riformare il contingente.

Nell'interesse dunque dell'esecuzione della legge, io proporrei una redazione più semplice dell'articolo. Direi, cioè: « Per il 1866 il ministro delle finanze, sulla base delle predette operazioni, delibererà il riparto dell'imposta fondiaria applicato al Piemonte. »

Questa sarebbe l'ultima mia proposta. Se però non si vuole questa più radicale proposta, si accetti almeno quella di sopprimere le parole: *sul valore dei fondi*.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Domandai di parlare, per mostrare come desidero anch'io di arrivare presto al termine della discussione, e di assentire anche all'onorevole Biancheri che mi ha combattuto. Quindi dirò che io accetto di togliere le parole *sul valore dei fondi* e di non aggiungere altro che la parola *adeguati* dopo quella di *fitti*; si direbbe quindi: *fitti adeguati reali o presunti* perchè resti più preciso.



L'articolo dunque sarebbe concepito così:

« Per il 1866 il ministro delle finanze, sulla base delle predette operazioni, e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti adeguati, reali e presunti, » ecc.

**CHIAVES.** Domando la parola per una spiegazione su quella parola *adeguati*.

Qui si parla di fitti reali o presunti, e non so immaginare maggior adeguazione che quella che esiste nella realtà delle cose.

Quindi sopprimerei la parola *adeguati* proposta dal signor ministro.

**ALLIEVI, relatore.** Non è mica di una grande importanza la soppressione della parola *adeguati*, ma essa significa che gli effetti devono naturalmente riguardare la coltura ordinaria, non i fondi posti in condizioni affatto eccezionali.

**PRESIDENTE.** Dunque il Ministero e la Commissione consentirebbero alla soppressione delle parole: *sul valore dei fondi*, e si direbbe: *sugli affitti adeguati reali o presunti*, il resto come nel progetto.

**RABBINI, commissario regio.** Domando la parola.

Mi permetta la Camera che spieghi... (*Basta! basta!* — *Parli! parli!*)

Mi permetta la Camera che spieghi il significato della parola *adeguati* applicata agli affitti reali o presunti. Essa viene adoperata per correggere le differenze che esistono nei contratti d'affitto qualora si volessero assumere nella loro assoluta realtà.

Qui non è il caso di parlare degli affitti presunti che fanno parte del sistema delle stime sulla base degli affitti, inquantochè allorché si parla di affitti presunti gli è come dire di fare una stima col criterio peritale degli affitti.

Per meglio spiegare il mio concetto, io non accennerò che a due soli esempi.

Nelle provincie vercellesi e lombarde, dove vi sono molti poderi che sono irrigati con acque d'affitto, il possessore, dovendo fare la sua denuncia, presenta il contratto di affitto nel quale il prezzo si riferisce ai terreni come se fossero non irrigui.

Ora tutti sanno che, per avere l'acqua d'irrigazione, il fittaiuolo paga, parte in danaro, parte in natura, un considerevole affitto al proprietario dell'acqua (*Rumori*); bisogna adunque che questo affitto reale non sia la base dello stanziamento e del riparto dell'imposta, ma bisogna aggiungere a questa rendita conseguita quella che proviene dal fitto dell'acqua, che non potremmo tenere separata da quella dei terreni.

Il secondo caso che vi accenno è il seguente:

Voi sapete, o signori, che vi sono ordinariamente nei comuni tre specie di proprietà, cioè: la proprietà piccolissima, la media e la grande. La proprietà piccolissima è soventi volte affittata a prezzi enormi; cito, per esempio, il caso di quei terreni comunali, in Piemonte, i quali sono affittati a piccoli braccianti al prezzo di 50 o 60 lire per ciascuna giornata, da lire 131 a lire 157 ciascun ettare.

Ora, se si prendesse quest'affitto tal quale risulta dalle rispettive scritte, si verrebbe ad aggravare soverchiamente queste piccole proprietà.

Questi, o signori, sono i motivi per i quali si proporrebbe di aggiungere la parola *adeguati* a ciò che riguarda agli affitti.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 5 emendato nel modo poc'anzi esposto.

**SANDONNINI.** Ho domandato la parola.

**PRESIDENTE.** Metterò prima ai voti l'articolo 5; al suo emendamento aggiuntivo si verrà sì tosto che votato l'articolo.

**CHIAVES.** Siccome io emendo quest'articolo nel senso che si tolga la parola *adeguati*, così prego: ei il signor presidente di mettere ai voti questa soppressione.

**PRESIDENTE.** Propone l'onorevole Chiaves che sia tolta la parola *adeguati*?

**SELLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SELLA.** Io convengo coll'onorevole commissario regio nelle cose che egli ci disse per ultimo, cioè che se vi fosse un fitto reale evidentemente esagerato, che non rispondesse più allo stato delle cose, vi possa essere una discussione in seno alla Commissione comunale o consorziale, o davanti al Consiglio provinciale, per la riduzione della rendita corrispondente a questo fitto; ma non potrei egualmente consentire nella prima parte del suo discorso, laddove ci notava doversi in generale ridurre le rendite reali a certe rendite catastali, censuarie.

Io m'immagino che fosse conforme a queste spiegazioni del regio commissario l'intendimento del presidente del Consiglio, che egli intendesse di dire con questa parola *adeguati*, che devono questi fitti essere ridotti nella stessa misura in generale.

Io intendeva che i fitti presunti dovessero essere portati alla misura dei fitti reali, perchè in generale si parla della rendita reale e non già di quella rendita di cui il fondo è capace.

Quindi è che mi pare non vi sia alcun inconveniente a togliere la parola *adeguati*, e vi sarebbe forse qualche inconveniente a lasciarla, potendosi ad essa dare un'interpretazione troppo larga.

Pregherei pertanto il presidente del Consiglio a voler consentire che questa parola venga tolta.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Sella, io non insisto, perchè il concetto resta eguale.

**PRESIDENTE.** Allora si intenderà soppressa la parola *adeguati*.

Pongo ai voti l'articolo 5 così emendato.

(È approvato).

Ora do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Sandonnini:

« Sulla base di operazioni ed elementi analoghi e specialmente colle norme accennate al 2° comma dell'articolo 4, il ministro delle finanze pel detto anno 1866, e uditi parimenti i Consigli provinciali ed il Consiglio

di Stato, delibererà pure il riparto di tutta l'imposta fondiaria applicata all'ex-ducatato di Modena. »

**SANDONNINI.** L'emendamento che io propongo è diretto primieramente ad ottenere che le provincie modenesi non siano lasciate più oltre fuori della legge, secondo la felice espressione dell'onorevole Mellana; in secondo luogo a far sì che l'ultima proposta della Commissione parlamentare non divenga la prova più evidente della ingiustizia di questa legge, come veramente diverrebbe se invece di essere accolta in modo provvisorio venisse ad essere accettata come una misura assoluta e duratura.

La Commissione governativa, esaminando le condizioni del territorio modenese, aveva creduto di rilevare che alcuni distretti di quel compartimento fossero così lievemente imposti che si potesse facilmente e senza aggravio di sorta duplicare quello che attualmente si paga dai medesimi.

Questo aumento che era stato ritenuto ragionevole dalla Commissione governativa portava ad oltre lire 300,000 l'imposta annua, cifra superiore di molto a quell'aumento che si viene a fare col presente progetto di legge al contingente attuale dell'intero compartimento.

Ora la Commissione parlamentare, senza asserire veramente che fosse ingiusto l'aumento d'imposta trovato ragionevole dalla Commissione governativa, viene tuttavia a proporre che l'aumento stesso non abbia più luogo, o almeno abbia luogo in misura più lieve, poichè propone che in ogni caso sia limitato al 50 per cento degli aumenti stabiliti dalla Commissione governativa, lasciando poi al Ministero di prendere quelle determinazioni che crederà opportune nel distribuire l'intero contingente che si mantiene invariabile nei diversi distretti che compongono il compartimento.

Ora io dico, se la proposta della Commissione governativa, che in sostanza poi è la legge attuale, doveva ritenersi giusta, ne viene di conseguenza che sarebbe ingiusta la proposta che fa ora la Commissione parlamentare quando vorrebbe che l'applicazione dell'imposta determinata dagli studi della prima per alcune provincie venisse ridotta in proporzioni così rilevanti. E tanto più sarebbe ingiusta in quanto che questa diminuzione non verrebbe già a sollievo e a diminuzione del contingente assegnato al compartimento modenese, ma lasciando a carico del medesimo quella stessa cifra d'imposta che è stata ritenuta proporzionata solo perchè a quel compartimento si trovavano uniti certi distretti, i quali si credevano in istato di sopportare un'imposta molto maggiore di quella che ora pagano, la Commissione si limita a proporre che a quei distretti stessi non sia fatto il proposto aumento per essersi persuasa che veramente sarebbe un aumento esorbitante che non potrebbero tollerare senza gravissimi inconvenienti.

Insomma, da tutto questo, invece della conseguenza logica che se ne dovrebbe dedurre, che cioè il contin-

gente assegnato all'ex-ducatato di Modena dovrebbe essere diminuito perchè troppo gravoso, se ne deduce quest'altra, che si debba invece lasciare per ora tale quale era stato proposto dapprima, permettendo che l'aumento in luogo di cadere sui distretti meno aggravati, come sarebbe stata stretta conseguenza degli studi della Commissione governativa, ammesso che fossero attendibili, cadesse invece su quei distretti che erano già prima più aggravati, e che la stessa Commissione aveva riconosciuto che avessero diritto di pretendere ed ottenere un qualche disagio.

E in ciò, come ognuno vede, si manifesta una tale incoerenza che per sè sola basta a dimostrare quello che si è tante volte detto dagli oppositori, che cioè le operazioni le quali servirono di base alla redazione del presente progetto di legge furono del tutto sbagliate, e che il contingente che in conseguenza di esso fu applicato per le provincie modenesi, andò oltre quei limiti di proporzionalità che si potevano giudicare tollerabili.

In tale stato di cose io potrei acconsentire, come dissi già ieri, e per amore di concordia, e per venire in appresso ad una determinazione più equitativa, che in via provvisoria fossero adottati alcuni temperamenti in forza dei quali per una parte non si aggravassero di troppo le condizioni di quelle provincie che, secondo il progetto di legge, dovevano avere un grave ed improvviso aumento d'imposta, mentre per altra parte lasciassero poi speranza alle altre parti del compartimento che sentirebbero ora il peso di un aggravio ingiustificato ed indebito, di avere fra breve quel riparto equo che è da tutti noi desiderato, e che valesse a rendere il peso di un'imposta già troppo grave, meglio distribuito.

In questo senso, come potrei ammettere la proposta della Commissione, qualora fosse limitata al 1864, o tutt'al più al 1865? Non la potrei ammettere quando essa fosse proposta in modo che dovesse durare per un periodo molto più lungo. Del resto io non domando per il mio compartimento niente di più di quel trattamento che si è usato alle provincie antiche per le quali nei primi due anni è stato bensì adottato un temperamento provvisorio, che realmente non provvede ad una giusta uguaglianza nei diversi distretti dell'intero compartimento, ma almeno con questa stessa legge vien loro fatta speranza che pel 1866 si procederà ad un riparto più giusto e più definitivo, col quale verranno tolte quelle disuguaglianze le quali, mantenute indefinitamente, renderebbero l'applicazione di questa legge assolutamente intollerabile.

Altrettanto si richiede per l'ex-ducatato di Modena colla proposta aggiunta all'articolo 5 della Commissione. Con essa si acconsente che sia rimesso al Ministero di ripartire nell'interno del compartimento della provincia modenese il nuovo contingente nei primi due anni, ma si vuole poi che pel 1866 si proceda ad una perequazione interna nello stesso modo che questa venne deliberata per le provincie antiche.

Io non domando, in fine, se non che il Ministero e la Commissione non usino due pesi e due misure, e se gli interessi che ho l'onore di difendere dinanzi alla Camera riguardano un piccolo compartimento, essi non sono per questo meno importanti, e non per questo hanno minor dritto alla vostra imparzialità ed al vostro interessamento.

Prego intanto il Ministero e la Commissione a far questa volta almeno buona accoglienza al mio emendamento, appoggiato com'è a considerazioni di pura giustizia e conforme alle esigenze della stretta imparzialità. Dopo ciò non aggiungo altre parole per non tediar la Camera. L'emendamento di che si tratta ha molta importanza per la provincia a cui appartengo, poichè si tratta di vedere se gli aggravi imposti dalla presente legge lebbano rendersi più intollerabili nell'applicazione, o se si abbiano in qualche modo a riparare.

**GIULIANI.** Domando la parola.

**SANDONNINI.** Il perchè confitto che nel definire la presente questione la Camera vorrà essere affatto imparziale, e vorrà interessarsi della condizione estralegale ed unica che colla nuova proposta della Commissione verrebbe a farsi per un compartimento che ha sofferto dalla legge stessa troppo aggravio.

**ALLIEVI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La darò prima al deputato Giuliani.

**GIULIANI.** Cercherò di essere breve quanto è possibile, vedendo la Camera affaticata da questa lunghissima discussione.

Allorquando la Commissione parlamentare propose il suo articolo secondo, essa, pel compartimento modenese, indicato ivi col numero 4, prese un temperamento che io reputai giustissimo, e quanto mai consentaneo alle condizioni del compartimento stesso.

Non ripeterò quanto disse l'onorevole Allievi intorno a questo argomento (*Conversazioni*) passando a rassegna tutti i catasti; ma egli è certo che il ripartire l'imposta in proporzione dei diversi enti catastali del compartimento modenese è, non dirò il migliore, ma l'unico mezzo che si poteva adottare.

Infatti la esistono al un territori i quali non hanno, per così dire, che un embrione di catasto, altri l'hanno perfetto perchè alcuni hanno un catasto uguale al toscano, ed altri lo hanno uguale al catasto parmense.

Qualunque altro temperamento di consegne, di denuncie od altro congenere modo, avrebbe avuto quei medesimi inconvenienti che si rimproverano all'ammessione delle denuncie per tutti i grandi compartimenti catastali nei quali si è diviso il regno; poichè alcuni di quei compartimenti hanno catasti regolari, coi quali si controllerebbero le denuncie; altri non ne avrebbero alcuno che potesse utilmente servire alla verificaione delle denuncie predette.

L'onorevole Sandonnini col suo emendamento viene a riporre in forse tutto ciò che fu fatto, viene a svisare intieramente quanto allora fu deliberato, ed io credo

che, dopo votato l'articolo 2, si potrebbe proporre la questione pregiudiziale sul suo emendamento, se forse non fosse intervenuta qualche riserva nel momento della votazione.

Mi limito a queste brevi e semplici osservazioni, deciso come sono a non trattenerne più a lungo la Camera, e spero che tanto l'onorevole relatore della Commissione, quanto il Ministero vorranno respingere l'emendamento Sandonnini.

Quando altro seguisse, e la Camera adottasse l'emendamento predetto, io mi troverei nella condizione, in unione all'onorevole Berti-Pichat, di dover riprendere l'emendamento che già avevamo presentato, e relativo ai territori di catasto toscano o parmense, emendamento al quale non rinunziammo definitivamente, ma che, qualora trovasse favore l'emendamento Sandonnini, avremmo diritto di riprenderlo, secondo la riserva fattane dall'onorevole Berti-Pichat.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha la parola.

**ALLIEVI, relatore.** La Commissione non può accettare che per il compartimento modenese si riproducano tutte quelle operazioni che, a norma dell'articolo 4°, sono stabilite per le antiche provincie. Essa crede che le condizioni del compartimento modenese siano notevolmente diverse.

In quel compartimento, accanto ai catasti molteplici e minuti, dei quali alcuni regolari, come disse testè l'onorevole Giuliani, altri meno regolari, esiste pure un catasto, il quale abbraccia i sette decimi e più del compartimento, e che, quanto al riparto interno, provvede in un modo sufficiente in questo primo periodo di perequazione a cui noi ci siamo accinti.

La Commissione non potrebbe neppure accettare l'emendamento dell'onorevole Sandonnini, se egli lo limitasse propriamente all'articolo 6°, cioè se egli lo limitasse a dare una facoltà al ministro delle finanze di rifare un'altra volta nel 1866 il riparto per le provincie modenesi. E dirò le ragioni di ciò.

Il ministro delle finanze deve già, in virtù dell'articolo 2°, fare un riparto immediato per le provincie modenesi; il ministro delle finanze deve presentare in tempo vicino un nuovo conguaglio tra le diverse provincie del regno; il ministro delle finanze dovrebbe nell'anno 1866 rifare il riparto per il compartimento modenese; dovrebbe dunque nel periodo di tre anni fare tre volte l'operazione sopra il compartimento di Modena.

Quale è poi la ragione per cui l'onorevole Sandonnini domanda quest'altro riparto nel 1866? Perchè, dice, oggi voi avete per il primo riparto creato un limite alle facoltà del Ministero; avete detto che l'estimo dei territori di Modena non può essere aumentato oltre il 50 per cento; questa disposizione si riferisce evidentemente ai territori della montagna che si volevano aumentare del doppio; con quest'articolo restrittivo voi avete indirettamente aggravata la situazione della pianura e del colle, su cui peserà quella

maggior somma che ora non vuole caricarsi alla montagna.

A ciò rispondo: prima di tutto la limitazione del 50 per cento è una limitazione la quale è stata stabilita per vedute generali d'economia che hanno dominato in tutta la legge; in secondo luogo, questa limitazione può essa produrre delle grandi differenze rispetto al compartimento modenese? I terreni della montagna che si trovano a Modena, a Reggio e nella Garfagnana, tutti compresi, pagano forse poco oltre le lire 150,000 d'imposta. Supponendo pure che in un secondo subriparto si potesse portare l'imposta di questi territori montuosi al 60 od al 70 per cento, sarebbe pur sempre unicamente questione di 20,000 o 30,000 lire che si tratterebbe di distribuir meglio.

Domando alla Camera, domando all'onorevole Sandonnini se per 30,000 o 40,000 lire che fossero meno bene distribuite, vale la pena di condannare il ministro delle finanze a rifare il lavoro, se vale la pena di condannare le popolazioni a stare nell'incertezza e inquietudine che sempre nasce dalla minaccia di un nuovo riparto dell'imposta. Evidentemente non c'è vera utilità pratica nella proposta Sandonnini; ed io voglio sperare che egli medesimo s'indurrà a ritirarla in seguito a queste mie considerazioni.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Chiedo di parlare.

L'onorevole Sandonnini ha presentato un emendamento, nel quale da principio vi è dell'oscurità. Vi si dice: « in base delle medesime operazioni. » Se per questo si dovessero rifare tutte le operazioni di cui si è parlato nell'articolo 4, ne verrebbe una grave perturbazione nelle popolazioni del compartimento modenese.

Quanto al nuovo subriparto che egli domanda pel 1866, lo prego di riflettere che ciò che egli domanda è già prescritto nell'articolo ultimo pel 1867.

V'ha di più. Se si vogliono fare nuovi studi per un altro subriparto atto ad evitare gli sconci lamentati dall'onorevole Sandonnini, ed introdurre un miglioramento nell'attuale condizione di cose, si può aspettare la discussione del bilancio; ma in realtà dovendo presentare una nuova perequazione tra le provincie in un breve termine, e fare tutte le operazioni a questo fine, non potendo esservi differenze gravi, io credo che il meglio sia lasciare tranquilli quei paesi, e non fare che tutti i giorni vi siano cambiamenti d'imposta.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se appoggia lo emendamento Sandonnini.

(È appoggiato.)

**SANDONNINI.** Domanderei la parola.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Se la Camera lo vuol consentire, le accorderò di parlare, ma le osservo che ha già parlato due volte.

**SANDONNINI.** Mi fa qualche meraviglia che l'onorevole ministro, per non accettare il mio emendamento, si mostri molto preoccupato di dover turbare quelle

popolazioni per far loro un atto di giustizia e per risarcirle di un aggravio che ho dimostrato esser corso a loro danno, e che certamente non si può dissimulare, mentre prima e per altra parte non si era fatto scrupolo di risparmiare a loro un grave turbamento quando si è trattato di aumentare l'imposta oltre a quei limiti che per ogni fatta di considerazioni parevano convenienti: dopo questo accennerò solamente che il relatore non ha colpito nel vero quando ha detto che la differenza che passa tra gli effetti della nuova proposta della Commissione e quelli del mio emendamento si ridurrebbero a poche migliaia di lire. Imperocchè l'aumento che l'attuale progetto di legge porta al contingente delle provincie modenesi, oltrechè ascendeva a qualche centinaio di migliaia di franchi, era anche da rimarcarsi che fu unicamente dalla Commissione governativa proposto, perchè ricadesse per intero sopra i distretti che appartengono a quel compartimento, i quali sembravano poco gravati.

Ora, io non so comprendere come la Commissione venga ora a proporre che quest'aumento sia ridotto almeno della metà, il che porterebbe una cifra non per certo inferiore a 150,000 lire, che questa somma sia portata sopra i restanti beni riconosciuti invece dallo stesso progetto del Ministero meritevoli di uno sgravio, e poi in pari tempo venga a sostenere che sebbene la prima proposta fosse equa e giusta, tuttavia nemmeno la seconda era contraria all'equità, o almeno poi non reca nessun aggravio sensibile a quelle provincie.

È verissimo che 150 mila lire prese in astratto non sono una grave somma, ma per un compartimento nel quale l'intera imposta non è che di tre milioni, 150 mila lire sono il ventesimo del totale, ed è quindi una cifra abbastanza rilevante per non essere trascurata e per rendere l'interno riparto, specialmente per alcuni comuni, o assurdo o intollerabile.

Non è questo il primo nè il solo aggravio che in questa legge è fatto a quelle provincie: io aveva già proposto un altro emendamento perchè fosse loro risparmiato un sopraccarico non meno ingiusto, che venne loro fatto in causa del caricamento indebito per il rimborso delle quote per le spese provinciali, che impone a danno di quelle provincie il pagamento di una quota indebita nella somma abbastanza significativa di 450 mila lire in più. Ora aggiungendo anche questa somma all'aggravio che viene fatto a quel compartimento colla proposta ultima della Commissione, in complesso il peso diverrà così grave da riuscire veramente esorbitante.

Non aggiungerò altro: questi argomenti sono evidenti, e la Camera li può comprendere da sè. Se essa non crederà di fare giustizia a questa mia proposta, io non saprei che cos'altro fare, se non rassegnarmi alla sorte che hanno avuto tutti gli altri emendamenti, sorte loro assegnata non perchè non fossero fondati in giustizia, non perchè non ne fosse dimostrata l'equità, ma perchè fatalmente in questa legge le esigenze di una esatta distribuzione, i riguardi degli interessi ge-

nerali e il principio di una completa imparzialità non sono quelli, bisogna pur dirlo, che vi abbiano ottenuto il predominio.

**ALLIEVI, relatore.** Come? Domando la parola.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Domando la parola.

Io prego l'onorevole Sandonnini di considerare che coll'articolo 12 è fatto uno speciale vantaggio, dovendo il progetto dell'imposta sui beni censiti andare in disgravio del rispettivo contingente compartimentale. Questo è molto più delle somme da lui accennate, e per sè solo basterebbe a riparare largamente tutto ciò ch'egli deplora.

Del resto, trattandosi di presentare fra due o tre anni un nuovo progetto di conguaglio, mi sembra inutile fare due o tre volte la stessa operazione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'aggiunta Sandonnini. (Non è approvata.)

Ricorda la Camera come si fosse sospesa la discussione e la votazione degli articoli 2 e 3 dell'antico progetto, avvegnachè la Commissione intendesse di presentare, a luogo di quelli, una nuova proposta, e si fossero frattanto discussi e votati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, e parte del 9°.

La Commissione diffatti, a luogo dei detti articoli 2 e 3, presentò quattro articoli così numerati: 2, 3, 4 e 5, e ne abbiamo fatta la votazione or ora.

Così l'articolo 4 dell'antico progetto diviene il 6°, lo articolo 5 diviene il 7°, l'articolo 6 diviene l'8°, l'articolo 7 diviene il 9°, l'articolo 8 diviene il 10°.

Poi, come dissi, si era votata la parte prima dell'articolo 9 chiamata a costituire un articolo a sè; giova richiamarne il tenore:

« Dal 1° gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili fin qui esenti di qualunque natura e pertinenza. »

Questo ora sarebbe perciò divenuto l'11°; ci troviamo pertanto ad aver votati 11 articoli. (*Segni di soddisfazione*)

A questo articolo 11 che fu già, come dissi, votato, la Commissione aggiunge ora questo nuovo periodo:

« Però i beni esenti non pagheranno, per gli anni 1864, 1865 e 1866, che due terzi dell'imposta medesima. »

Poi verrebbe l'articolo 12 di cui ci occuperemo successivamente.

Dunque la discussione ora è sopra quest'aggiunta proposta dal Ministero e dalla Commissione all'articolo 11.

Se nessuno domanda la parola, la metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

Si passa ora all'articolo 12.

Ne do lettura:

« Ai comuni o consorzi del Piemonte, i quali non pagano imposta sui terreni, si applicherà nel 1864 un contingente in ragione di una lira per individuo, se-

condo la popolazione risultante dal regio decreto 10 marzo 1863. Questo contingente andrà in beneficio dell'erario, a norma dell'articolo 3.

« I beni incensiti di cui parla l'articolo 1° della legge 1° gennaio 1857, numero 1°, vigente nelle antiche provincie e compresi entro a comuni censiti, pagheranno un'imposta analoga a quella che è stabilita per i beni dello stesso comune o consorzio.

« Il ministro delle finanze farà i provvedimenti necessari per accertare la rendita netta dei beni incensiti nelle provincie modenesi. Sarà stabilita su di essi una imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante.

« Il prodotto dell'imposta sui beni incensiti andrà in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, fermo per le antiche provincie il disposto dell'articolo 3°.

« Per i fabbricati rurali (e qui rammento alla Camera che nell'articolo 9, quello che ancora resta, è quest'ultima parte) però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle varie provincie del regno, fino alla prossima generale perequazione censuaria. »

Così tutto questo, di cui ho dato lettura, costituisce il nuovo articolo 12. È iscritto pel primo sovr'esso l'onorevole Guglianetti. Ha perciò la parola.

**GUGLIANETTI.** L'articolo 12 della Commissione riguarda nella prima sua parte i beni non censiti dei comuni o dei consorzi, e perciò sin qui non soggetti ad alcuna imposta. Nel primo compartimento, cioè nel Piemonte, io non conosco in queste condizioni altri territori fuorchè la valle dell'Ossola, la Valsesia ed i due mandamenti d'Orta e Gozzano; e di questi soli intendo far parola.

Io debbo anzitutto dire che la nuova proposta della Commissione è meno ingiusta di quello che fosse il primitivo progetto. Di fatti, nel primitivo progetto riguardo anche ai territori incensiti in cui non vi è ombra di catasto, e per cui non vi può essere imposta per mancanza di elementi, si dava al ministro delle finanze la facoltà di fare i necessari provvedimenti per applicare ad essi quell'imposta che paressegli più conveniente, ragguagliandola ai paesi limitrofi. La Commissione si è accorta (e meglio tardi che mai) della posizione poco costituzionale che faceva a que' territori, perchè li consegnava come pecore da tosare al ministro delle finanze, senza neppur lasciar loro la facoltà di richiamo. Ora invece ha stabilito, ha creato essa stessa un'imposta per il 1864, poi attribuisce a quei territori l'imposta che toccherebbe a tutti gli altri beni delle antiche provincie, in seguito alle operazioni di cui parlano gli articoli 4 e 5 della presente legge.

Io dunque ripeto che il nuovo sistema della Commissione migliora considerevolmente il primitivo progetto senza però togliere interamente l'arbitrio; solamente all'arbitrio del potere esecutivo si è sostituito l'arbitrio del potere legislativo.

Mi permettano dunque brevissime osservazioni su questa quistione affatto nuova, e che ho voluto riser-

vare a quest'articolo per risparmiare il tempo e la pazienza della Camera.

Non crediate, o signori, ch'io voglia venire a contrastare il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge dell'imposta. So che i miei sforzi sarebbero inutili (e l'esperienza me lo ha già insegnato) per difendere la validità dei patti deditizi cui s'appoggia, benchè rispettati da tutti i Governi assoluti, persino dal Governo francese il più grande livellatore. Dichiaro soltanto che ricorderò questo precedente quando verrà dinanzi alla Camera qualche pergamena d'imperatore o d'imperatrici che s'obbligarono a far ballare e cantare a loro spese in qualche teatro (*Ilarità — Bene!*) e allora vedremo se si adopererà la stessa severità colla quale si trattano quelle antiche convenzioni da noi accennate favorevoli alla Valsesia e all'Ossola. Potrei anche chiedere se vi sia eguaglianza nei benefizi; perchè se siete così severi da volere l'eguaglianza assoluta dinanzi all'imposta, potrei domandare per quei paesi la perfetta eguaglianza di trattamento nelle cose utili.

Io non voglio entrare in questa materia, mi basterà di accennarvi che poco o nulla si fa per promuovere a carico dello Stato il progresso morale e materiale in quei distretti; che più volte dovetti insistere per ottenere loro non favori, ma ciò a cui hanno dritto, per esempio, riparazioni di strade nazionali che si differivano d'anno in anno; che vi sono strade incompiute da molti lustri, e che talvolta, per economia, il Governo ritarda persino l'esecuzione delle leggi nelle parti utili a quei paesi, e di ciò potrei citarvi esempio. Ma intendo che a questa eguaglianza di benefizi non possono pretendere quelle povere e scarse popolazioni, perchè il bilancio dello Stato è come il regno de' cieli: *violenti rapiunt illud*.

Potrei fors'anche invocare l'esempio di tutti i popoli civili presso cui tutte le volte che si trattò di abolire antichi privilegi con grave danno dei privilegiati, si è sempre pensato a dar loro un qualche straordinario compenso. Citerò l'esempio del Parlamento subalpino quando si abolì il porto franco della contea di Nizza. Quel Parlamento votò due milioni di lire di sussidio per formare le strade comunali e consorziali di quel circondario.

Io ho poca fiducia nella generosità dell'onorevole ministro delle finanze e della Camera; non li interrogherò come intendano procurare a quei territori qualche sollievo per la nuova imposta.

Però voglio ricordare un fatto che, cioè, il pensiero di esigere il tributo prediale anche da quei beni nacquè già nei reggitori subalpini, ma si arrestarono dinanzi all'impossibilità di stabilirne la somma per la mancanza di ogni elemento. Che cosa fece dunque il Parlamento subalpino? Ordinò che si cominciasse immediatamente il catasto di quei territori; si riservò di determinare l'imposta a catasto compiuto, ma non osò esigere alcun tributo fuorchè una contribuzione per le spese del catasto medesimo, contribuzione che in minor somma già

si pagava da molti anni addietro al Governo assoluto. (*Conversazioni*)

Perchè adunque non avete rispettato il diritto acquisito, perchè non avete voluto attendere che il catasto fosse compiuto, anzichè imporre a quei paesi, di puro vostro capriccio, un tributo che non potevasi, per mancanza d'elementi sufficienti, determinare? Almeno quei paesi al danno dell'imposta avrebbero trovato qualche compenso nel catasto utile per determinare i confini delle proprietà, per evitare le liti possessorie, per ordinare il sistema ipotecario. Nè questa è la sola mia opinione, ma è pure l'opinione della Commissione governativa nominata dal signor ministro; in essa tutti, ad eccezione di tre soli, si accordarono nel riconoscere che doveasi fare un catasto definitivo o provvisorio prima di sottoporre al tributo quei territori. Un solo commissario, cresciuto all'ombra del beato Governo papale, osò proporre che si troncasse la difficoltà, lasciando al potere esecutivo pieno arbitrio di determinare l'imposta. Il ministro avidamente colse questa bella idea, non ostante che tutta la Commissione avesse espresso contraria opinione, e di là nacque l'articolo 9, che dapprima fu accettato ad occhi chiusi dalla Commissione parlamentare.

Ma poi meglio pensandovi s'accorse dell'errore, e propose la nuova redazione che determina l'imposta in que' paesi ad una lira per l'anno 1864 e poi per gli anni successivi li mette nelle stesse condizioni in cui sono tutte le antiche provincie.

Io trovo qui due gravi difficoltà.

Prima di tutto io dico: perchè una lira? Dove sono gli elementi per cui la Commissione ha potuto stabilire questa cifra? E se io le dicessi che circondari finitimi pagarono sin qui poco più d'una lira per abitante, benchè assai più fertili e produttivi?

**ALLIEVI, relatore.** Aosta paga due lire, così Susa...

**GUGLIANETTI.** Mi perdoni l'onorevole relatore. Io parlo di circondari finitimi, e che appartengono alla stessa provincia. Citerò un circondario catastato secondo il censo lombardo, di cui abbiamo sentito gli elogi in questa lunga discussione: ebbene, gli abitanti di Pallanza, che sono così aggravati, e che tutti gli anni muovono lagnanza.... (*Conversazioni generali; molti deputati stanno discorrendo nell'emiciclo*)

**PRESIDENTE.** Prego i deputati che sono nell'emiciclo di andare al loro posto. Li prego anche nell'interesse del servizio stenografico.

**GUGLIANETTI...** non pagarono sin qui che lire 1, 26; gli abitanti del circondario di Biella, che 1,51 di principale tributo prediale.

Del resto io forse (se avessi tempo, e me lo permettesse la discussione troppo prolungata) io farei forse ridere la Camera se volessi comunicarle alcuni risultati che ho trovati nelle tabelle della Commissione appunto per ciò che riguarda il valore comparativo dei diversi beni secondo le diverse colture che si trovano nei circondari incensiti, e gli altri circondari censiti della stessa provincia.

Ne citerò solamente due: 1° i pascoli di Valsesia. Voi sapete che in quei paesi i pascoli non durano che due o tre mesi all'anno; ebbene, quei pascoli sono censiti in una tabella della Commissione governativa in lire 7,50 all'ettaro, mentre nel circondario di Novara, per esempio, sono censiti in sole lire 5, nella provincia di Pallanza 5, nella provincia di Ivrea 5,25.

Ma come mai due circondari che sono in condizioni analoghe ebbero un estimo censuario, l'uno di 5,25, l'altro di 7,50?

Io non so, ma bisogna che i periti del signor Rabbini abbiano trovate delle qualità preziose in quei pascoli per introdurre una tale differenza.

Vi addurrò un altro esempio.

Tra le diverse colture vi sono i boschi di castagne.

Ebbene, io ho voluto dedurre dalle tabelle qual'è la proporzione di estimo tra tutti i circondari della provincia di Novara per quella coltura.

L'estimo censuario per ettaro di castagneti è dai periti del signor Rabbini stabilito a lire 25,25, per Vercelli 20 lire, per Biella 20 lire (Biella tocca la Valsesia), per Ossola, che è in condizioni affatto eguali a quelle della Valsesia, 25 lire all'ettaro; per Pallanza, che è in condizioni ancora migliori, 35 lire; per Valsesia 70 lire, più del doppio, anzi quasi il triplo dell'estimo assegnato ad altri paesi che sono in condizioni affatto analoghe! Ma io non so anche qui quale gusto singolare i periti del signor Rabbini abbiano trovato in quelle castagne. (*Si ride e si parla*)

(*Il commissario Rabbini fa vivi segni di denegazione — L'oratore scende dal suo stallò e va al banco del commissario per le occorrenti spiegazioni.*)

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati di recarsi ai loro posti, altrimenti gli stenografi non possono sentire.

L'oratore dov'è? (*Viva ilarità*) Lo invito a continuare il suo discorso.

**RABBINI, commissario regio.** (*Al deputato Guglianetti*) No, signore; non è così.

**PRESIDENTE.** Il commissario regio avrà la parola a suo tempo; ora non interrompa.

**GUGLIANETTI.** Io ho trovato nel volume degli Atti della Commissione governativa questi precisi dati, e li recai qui come li ho copiati.

**RABBINI, commissario regio.** Ha copiato male.

**GUGLIANETTI.** Io mi riservo, quando sia convinto di quest'equivoco, di ritirare quanto ho detto, ma io sono in piena buona fede.

**RABBINI, commissario regio.** I dati che ha recati sono affatto inesatti, inammissibili.

**PRESIDENTE.** Parlerà a suo tempo. Non interrompa. L'oratore continui.

**GUGLIANETTI.** Sta dunque in fatto che voi non avete gli elementi per fare un calcolo esatto, e ciò è provato da questa confusione stessa, poichè mi concederà l'onorevole Rabbini che nel suo primo progetto l'estimo della Valsesia ammontava a sole 600,000 lire circa, mentre nel secondo estimo che ha dato, dietro le

informazioni dei periti, è stato portato a 1,300,000, a più del doppio.

Dunque il signor Rabbini, il quale ha tante cognizioni, crede dapprima che l'estimo della Valsesia si possa stabilire in 600,000 lire, e poco tempo dopo lo porta ad un 1,300,000 lire, e per quali ragioni?

Io vedo qui quell'elasticità, quell'incertezza, per cui ho detto che voi altri nel fissare una lira, piuttosto che due, piuttosto che cinquanta centesimi, mancate di elementi, perchè in quei paesi manca affatto il catasto, non c'è neppure un registro di possesso, e le imposte comunali e provinciali si percepiscono mediante la tassa *foculare*, presso a poco la tassa di famiglia della Toscana.

Dunque vedete che anche ammesso ch'io mi sia sbagliato, sta pur sempre che facendo due volte il calcolo, voi la seconda volta l'avete portato al doppio di quello che fosse dapprima.

Io potrei all'appoggio di questi argomenti proporre qualche temperamento favorevole a que' poveri paesi; ma me ne astengo perchè l'esperienza mi ha insegnato che sarebbe opera inutile.

Voglio solo presentare due osservazioni, e pregare il Ministero e la Commissione a voler stare attenti, onde vedere se per avventura credano di fare qualche modificazione alle loro proposte.

La prima è che questa legge ha effetto retroattivo; essa stabilisce che l'imposta abbia a partire dal 1° gennaio 1864.

Io capisco che quando vi è un'imposta stabilita e si tratta solo del più o del meno, si possa riportare le mutazioni al principio dell'anno corrente. Ma come vorrete voi pretendere tutta l'imposta da questa legge determinata anche per que' territori che ora ne sono affatto esenti?

Come faranno quei poveri paesi, arrivato il mese di novembre o di dicembre, quando riceveranno le bollette di pagamento, a pagare in una volta l'intera somma?

Di più oggi non esiste imposta, perchè manca affatto il censo. Qualunque siano i motivi dell'esenzione, voi non li avete ancora distrutti; ci vuole una legge che li distrugga, e solo dal momento che la legge sia pubblicata, da quel momento voi potete cominciare ad esigere da quei paesi un'imposta. Ma non vi è lecito dare un effetto retroattivo alla legge, non potete, cioè, pubblicarla, per esempio, in giugno e farne pesare gli effetti dal 1° di gennaio, poichè dal principio dell'anno al giorno della pubblicazione quei comuni godono ancora dell'esenzione giuridica.

La seconda censura che io muovo alla proposta della Commissione è questa. Per i beni censiti ed esenti per privilegio, per esempio, per i beni dei frati, delle chiese, dei seminari, dei maggioraschi, di cui parla l'articolo 11, è stabilito che saranno soggetti all'imposta; e questo è giusto: ma per gli anni 1864-65-66, se non erro, li sottoponete soltanto ai due terzi dell'imposta normale. Invece questi paesi che furono sempre

## TORNATA DEL 20 MARZO

esenti dall'imposta, e lo furono per motivi certamente più giusti del privilegio accordato ai frati e alle monache; questi paesi nel secondo anno sono perfettamente equiparati a tutte le altre provincie del rispettivo compartimento, e dovranno pagare immediatamente l'imposta senza nessuna deduzione. È giusto questo? È onesto?

Io raccomandando al ministro ed alla Commissione queste osservazioni. Se essa le crede degne di riguardo, proponga qualche emendamento per temperare l'ingiustizia da me accennata, altrimenti noi pagheremo sottomettendoci alla forza, ma protesteremo contro la violazione del diritto.

**RABBINI, commissario regio.** Sarò brevissimo. Io intendo solo di richiamare l'attenzione della Camera sopra gli appunti fatti dall'onorevole Guglianetti, secondo il quale si sarebbero commessi gravissimi errori.

*(Il deputato Guglianetti si reca a comunicare all'oratore alcune carte.)*

Perdoni, desidero proseguire. *(Ilarità)*

Egli accennò ad errori tali, che se fossero veri, si potrebbe concludere che l'autore fosse in istato di vera aberrazione mentale.

Comprendo benissimo la stanchezza della Camera, e perciò non farò lunghi discorsi, nè inutili digressioni, ma spiegherò semplicemente quello che si è fatto, riguardo al subriparto del Piemonte e della Liguria, ed indicherò alcune cifre per dimostrare che il lavoro fatto dal membro della Commissione governativa, che è la stessa persona dell'umile commissario regio, non è tanto spregevole come lo indicherebbe l'onorevole Guglianetti.

Anzi, dirò di più, ed è che se fin dal 1851 si avesse avuto il coraggio di seguire il sistema in questo lavoro tracciato, a quest'ora avremmo la perequazione tra circondari e circondari e tra comuni e comuni, mentre che col voler sempre limitarsi a censurare e criticare tutti i lavori e tutte le proposte fatte a questo riguardo, senza mai voler nulla intraprendere, noi ci troviamo al 1864 con nulla di fatto e nemmeno di preparato.

Eravamo in agosto del 1862 e la Commissione governativa voleva assolutamente che il membro di essa che apparteneva a queste provincie facesse un tentativo qualunque per riuscire ad un subriparto.

Io ho fatto questo tentativo applicando tariffe d'estimo peritale alle colture che si trovavano iscritte nel noto *Aperçu* Despine.

Io so benissimo che il citato documento è erroneo, ma non avendo altro di meglio io mi appigliai a questo, tanto più che il mio scopo altro non era fuorchè quello di richiamare l'attenzione dei miei concittadini su questo sistema di valutazione, disposto ad accettarne un altro che fosse stato più conveniente.

Io mi lusingava che quando questo lavoro fosse stato pubblicato, si sarebbero proseguiti gli studi e le indagini opportune, primariamente per correggere gli er-

rori che indubitabilmente esistevano nella superficie delle colture; in secondo luogo per istabilire ed ottenere nuovi valori di tariffe più elaborate e più esatte, e così giungere a forza di successivi studi ed elaborazioni ad ottenere una vera perequazione tra circondario e circondario, donde prendere poi le mosse per ottenere poscia la perequazione tra comuni e comuni.

Ma, o signori, non andò molto che m'accorsi essermi in ciò grandemente sbagliato, imperocchè vidi tosto che invece di considerare quel povero mio lavoro sotto il punto di vista testè indicato, vidi che da ogni parte sorgevano critiche acerbissime sovra di esso.

Si criticò la superficie, si criticarono le tariffe, si criticarono i calcoli, e tutto ciò come se quel lavoro fosse stato presentato come tale che pretendesse ad una assoluta cifra estimativa.

Io so quanto altri mai le difficoltà che si incontrano in questi lavori sintetici e complessivi di stima, ed è perciò che prima di presentare il mio abbozzo alla Commissione governativa, volli sentire il parere sui valori di tariffa dei più esperti periti di queste provincie.

Ed egli è colla scorta di queste informazioni dei periti che feci poscia il mio secondo lavoro di stima delle diverse colture, lavoro che fu poscia sotto tutte le riserve presentato al Comitato nominato dalla Commissione governativa.

Ora, le tariffe che servirono di base all'estimo che io ho presentato al Comitato predetto sono quelle che si trovano descritte a pagina 585 del volume degli Atti, le quali, se l'onorevole Guglianetti vorrà attentamente esaminare, non troverà più certamente quelle enormità di errori che ha più sopra accennate.

Infatti, se esaminiamo la Valsesia troviamo pei campi 60 lire per ettare, Pallanza 65 lire, e ciò ho fatto perchè in questo ultimo circondario havvi la riviera del lago Maggiore, cosa che non ha la Valsesia; così troviamo che Biella ha lire 68 per ettare, e questo perchè ha una parte di pianura, mentre la Valsesia non ne ha, e così mano mano se si istituiscono confronti peritali su tutti i circondari, io posso assicurare la Camera che queste tariffe, quali risultano dalla pagina 585, sono tariffe sufficientemente perequate per modo che se potessimo avere la superficie delle colture di ciascun circondario, noi otterremmo la perequazione vera fra di essi.

Io adunque posso assicurare la Camera che nelle tariffe della pagina 585 non vi sono per nulla gli errori enormi accennati dall'onorevole deputato Guglianetti, e son certo che egli stesso quando avrà meglio esaminata la cosa, rettificherà il suo giudizio su questo lavoro.

Dopa di ciò, mi rincresce dover dire all'onorevole Guglianetti ch'egli ha combattuto un morto: inquantochè il progetto Rabbini fondato sulle colture e su queste perizie non esiste più, e che non ha più servito per nulla a stabilire i criteri e ad elaborare il progetto definitivo del lavoro sia delle due Commissioni, sia del Ministero, per cui è inutile l'occuparsene più oltre.



**GUGLIANETTI.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Veramente non vedo fatto personale, giacchè non fu posta in dubbio la sua buona fede: tuttavia ha la parola, s'ella crede che sì.

**GUGLIANETTI.** L'onorevole Rabbini ha invocato la tariffa che sta a pagina 585. Io trovo a pagina 582 una tabella così intestata: « Tariffe o prezzi d'estimo per ciascun ettare fissati dai periti richiesti o che furono adottati per determinare l'estimo di ciascun circondario », nella quale prendendo i castagneti, trovo a Novara 25,25; Vercelli 20; Biella 20; Ossola 25; Pallanza 35; Valsesia 70... e così pei pascoli. Sta bene che su questa non sia fondato il calcolo definitivo; ma è pur vero che la mia asserzione non è falsa, e che se il signor Rabbini ha ragione per ciò che lo riguarda, io non ho torto nel dire che furono fatti dei calcoli inconcepibili. (*Rumori*).

**RABBINI, commissario regio.** Permetta che io lo interrompa. Vada a pagina 585....

**CADOLINI.** Domando la parola per un richiamo al regolamento.

Questo non è un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Perdoni l'onorevole Guglianetti; veramente questo non è un fatto personale.

**GUGLIANETTI.** Debbo giustificare le mie prime asserzioni.

**PRESIDENTE.** Ora la parola spetta all'onorevole Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Vi rinuncio. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Boggio.

**BOGGIO.** Desidero dal signor ministro delle finanze un chiarimento in ordine a quest'articolo 12, un chiarimento che si riferisce, non al testo, ma al principio che in quest'articolo si vuol concretare.

Con esso vogliamo far cessare per una parte delle antiche provincie un privilegio che data da tempo immemorabile.

anch'io credo col Ministero e colla Commissione che questo privilegio non può durare più a lungo, e che perciò quelle popolazioni che da secoli godevano, in virtù de' loro patti deditizi, la esenzione dalla tassa fondiaria, dovranno quindi innanzi concorrere per una parte proporzionata alle loro forze anche in questo pubblico peso. Ma, appunto perchè cessa il privilegio in questa parte delle antiche provincie, è giusto che si facciano cessare anche quelli che per avventura fossero ancora in vigore in altre parti dello Stato.

A questo fine io bramerei avere dal signor ministro una dichiarazione, che sono persuaso essere egli in grado di farci.

Io spero che il signor ministro potrà dichiarare essere non solamente di diritto, ma anche di fatto cessato il privilegio pel quale la legge sulla tassa di registro riusciva illusoria nell'Italia meridionale. Io spero che egli potrà dichiarare essere cessato affatto, o prossimo a cessare, il privilegio delle così dette *fedì di credito* sul Banco di Napoli, il quale, abbenchè dalla

legge più non fosse riconosciuto, è rimasto pur tuttavia, di fatto, in vigore; mentre pure sarebbe giusto e necessario che la legge anche in questa parte avesse pienissima esecuzione.

È necessaria ed opportuna a questo punto della discussione tale sua dichiarazione, perchè la Camera ben sa come dal paragone fra il provento che diede la tassa di registro nelle provincie napoletane e il provento che diede nelle altre parti del regno si noti una singolare e sproporzionatissima differenza.

A spiegazione del tenuissimo contributo che dalle provincie napoletane si ricava, in proporzione delle altre provincie, dalla tassa del registro, si disse che il Ministero non è ancora riescito nella pratica applicazione della legge a far cessare totalmente l'abuso delle *fedì di credito* del Banco di Napoli.

Ciascuno sa come col sistema delle fedì di credito del Banco di Napoli i contratti che la legge del registro ha voluto colpire, frodino l'erario.

Citerò un solo esempio: un proprietario vuol dare in locazione la sua casa. Sia piccola la rendita di essa o sia pur anche considerevolissima, si tratti di poche centinaia di lire od anche di un fitto di venti, di trenta, di cento mila lire, sapete che cosa fa il proprietario?

Non forma, no, come accadrebbe nelle nostre provincie, una o più scritte di locazione, che poi debbono esser portate al registro e pagar la tassa, ma si invece inserisce il contratto di affitto sopra una polizza del Banco di Napoli, e così froda la tassa.

Evidentemente, se durasse ancora questo abuso (dico abuso perchè già la legge ha cancellato quel privilegio), se durasse ancora questo abuso, ne deriverebbe una grande disuguaglianza fra le varie provincie.

Domando perciò al signor ministro una dichiarazione, dalla quale si sappia, non già che la legge abbia abolito il privilegio, poichè su questo non cade dubbio; ma sibbene una dichiarazione che constati come egli sia riuscito ad ottenere che di fatto la legge venisse pienamente e rigorosamente osservata nell'Italia meridionale anche per questa parte. (*Rumori*)

**DE LUCA.** Domando la parola.

**ROMANO GIUSEPPE.** Domando la parola.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Io credo di potere in poche parole soddisfare la domanda dell'onorevole Boggio.

Molti conti e molte liquidazioni esistono tra il Banco ed il tesoro. Questa è stata la ragione per la quale sino ad ora si sono protrate molte operazioni definitive in proposito; nelle trattative che si sono avute col Banco si è sempre partito dal punto che il Banco pagherebbe, come fanno altri istituti, una somma fissa per il bollo, e si è discorso eziandio con effetto retroattivo all'epoca in cui quella legge fu promulgata.

**NISCO.** Io ho domandato la parola per un chiarimento.

**PRESIDENTE.** Perdoni; la parola spetta prima al deputato De Luca.

**NISCO.** Io l'ho domandata prima.

**BIANCHERI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BIANCHERI.** Io credo che questa non sia la sede opportuna per la mozione dell'onorevole Boggio. *(Bravo!)* Prego quindi la Camera a voler rimandare l'esame di questa questione a quando si tratterà di esaminare il bilancio delle finanze. *(Bene! bene!)*

**BOGGIO.** Domando la parola sulla mozione d'ordine. Io non intendo di fare una discussione. Io desideravo un chiarimento. Ora debbo dichiarare che la risposta che ho avuta non mi sembra aver chiarito la cosa. Forse mi sarò espresso male. Io desideravo sapere se queste fedi di credito siano ancora dal Governo tollerate sì o no. *(Rumori)*

**PRESIDENTE.** Parli sulla mozione d'ordine proposta dal deputato Biancheri.

**BOGGIO.** Appunto, la mozione d'ordine Biancheri tende a dimostrare che la mia domanda non ha rapporto colla questione attuale. E siccome la mia domanda tendeva a sapere se quel privilegio, che profitta ad una provincia...

**NISCO.** Ma non profitta!

**BOGGIO...** se quel privilegio che profitta ad una provincia sia o no cessato, essa ha intimo rapporto con questo articolo che fa cessare un privilegio analogo in altra provincia. È perciò evidente il nesso logico, giuridico e costituzionale delle due materie.

**PRESIDENTE.** Aderisce a che la questione da lei promossa sia rimandata ad altro tempo?

**BOGGIO.** Aderisco, colla riserva che ho fatta, che, cioè, la risposta dell'onorevole ministro ha nulla chiarito.

**PRESIDENTE.** L'incidente è terminato.

Prima che si passi alla votazione dell'articolo 12, debbo annunziare alla Camera che la Commissione proporrebbe una nuova aggiunta all'articolo 11.

Quest'aggiunta sarebbe così concepita:

« L'aliquota d'imposta di questi beni (cioè, dei beni di cui parla l'ultimo periodo dell'articolo 11) sarà commisurata a quella vigente nel compartimento catastale a cui appartiene. »

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** A me pare una cosa così chiara che riterrei veramente superflua quest'aggiunta. Infatti prego la Camera di osservare che l'articolo 11 dice:

« Dal 1° gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili, sin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

« Però i beni esenti non pagheranno per gli anni 1864, 1865 e 1866 che due terzi dell'imposta medesima. »

Vede la Camera che dei non censiti si viene a parlare nell'articolo seguente.

Io credo dunque che non vi possa essere nessun dubbio; tuttavia io non ho difficoltà di accettare quest'aggiunta, la quale forse non fa che dire più chiaramente una cosa, che per me era già abbastanza chiaramente detta.

**PRESIDENTE.** La Commissione persiste?

**ALLIEVI, relatore.** La Commissione ha fatto questa proposta, perchè crede giovi ad esprimere più chiaramente il concetto della legge. Un dubbio è stato elevato da qualcuno; l'aggiunta non nuoce e giova invece a rendere più chiaro il significato della legge. A noi pare quindi che possa accettarsi.

**PRESIDENTE.** Dunque persiste.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Ed io accetto senza difficoltà.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti quest'aggiunta all'articolo 11 proposta dalla Commissione:

« L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quelle vigenti nel compartimento catastale a cui appartengono. »

(È approvata).

Ora sarebbe in votazione l'articolo 12.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Su questo punto debbo dire che non posso accettare interamente la redazione della Commissione, e le ragioni ne sono chiare, a mio avviso.

La Commissione si è preoccupata principalmente dei beni non censiti delle provincie modenesi, perchè realmente sono cospicui. Io credo che si debba ristabilire l'antico concetto ministeriale, cioè estendere questa clausola a tutti i beni non censiti del regno.

Io accetto il secondo paragrafo, ma solo invece di dire *di cui*, direi *dei quali*, e toglierei le parole *vigenti nelle antiche provincie*, e direi: « I beni censiti dello stesso compartimento, dei quali parla l'articolo 1 della legge 1° gennaio 1857, vigente nelle antiche provincie e compresi entro a comuni censiti, » ecc. Questo non è che una emenda di dizione, e suppongo che la Commissione non avrà difficoltà di accettarla.

Vorrei però mutare il terzo paragrafo al quale sostituirei il paragrafo primitivo, il quale dice:

« Rispetto ai beni non censiti dell'altro compartimento, il ministro di finanza farà i provvedimenti necessari per istabilire sopra d'essi un'imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante. »

Poi accetterei l'ultimo paragrafo della Commissione, che dice:

« Il prodotto dell'imposta sui beni incensiti andrà ecc. » e qui aggiungerei: *sino a nuova disposizione*, « in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, fermo per le antiche provincie il disposto dell'articolo 3. »

Questa è la sola mutazione che farei, e spero che la Commissione non avrà difficoltà di accettarla, perchè sta più col progetto che io ebbi l'onore di presentare.

**SANDONNINI.** Domando la parola. *(Rumori)*

Vorrei far osservare che a questo articolo era già stato proposto un emendamento firmato da me e dall'onorevole Tonelli. Non faccio questa osservazione per insistere che il mio emendamento sia posto ai voti, perchè, nelle disposizioni in cui si trova ora la

Camera e la Commissione, sarebbe strana illusione lo sperare che potesse ottenere un favorevole accoglimento.

Quindi dichiaro che non insisterò perchè il medesimo sia posto ai voti, non già perchè non sia sempre convinto che il proposto emendamento non sia basato sul principio della più rigorosa giustizia, ma per abbreviare la discussione, per non tediare la Camera e per non provocare una votazione che non potrebbe riescire per certo favorevole.

Dichiaro quindi di ritirarlo.

Però, nello stesso tempo, non lascerò di osservare che quando l'onorevole ministro veniva a dire poco fa, che egli aveva già fatto un largo favore alle provincie modenesi, quando a beneficio del loro contingente lasciava l'imposta che si sarebbe assegnata ai beni non censiti di quel compartimento, non esprimeva un giusto concetto Poichè, invece, egli non faceva che un atto di giustizia riconosciuto dovuto dalla stessa Commissione, ed anzi non lo faceva che in parte, mentre, riconoscendo avvenuto un errore nel contingente, invece di ripararlo, si contentava di accordare un incerto e lontano compenso.

Aggiungo poi che non potrei nemmeno accettare la nuova redazione del signor ministro, in quanto che con essa verrebbe a dire che questo vantaggio, che egli tanto decanta, non sarebbe che limitato e durerebbe solo sino a nuove disposizioni.

In fatti, con queste parole il signor ministro viene a togliere tutta la forza della sua concessione e ne distrugge tutto il favore. Poichè, dal momento che egli con una contraria disposizione può a suo piacere far cessare la sua concessione, egli la riduce ad una cosa tanto precaria, che non potrebbe nemmeno meritare di essere accettata.

**PRESIDENTE.** Ritiene adunque la Camera che il signor ministro propone all'articolo 12 le seguenti modificazioni.

Al periodo 2° di tale articolo dopo le parole *i beni censiti*, egli proporrebbe si dicesse *dagli stessi compartimenti dei quali parla l'articolo 1° della legge*.

Egli abolirebbe le parole *vigenti nelle antiche provincie*.

E poi al terzo periodo surrogerebbe quest'altre: *rispetto ai beni non censiti degli altri compartimenti, il ministro delle finanze darà i provvedimenti necessari per stabilire sopra di essi un'imposta analoga a quella del rispettivo comune del territorio confinante*.

Indi al paragrafo 4° direbbe così: *il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà, ecc.*, e poi si aggiungereà: *sino a nuova disposizione*; e poi come nel progetto: *in disgravio del rispettivo contingente, ecc.*

Nello stesso tempo ricordo alla Camera come l'onorevole deputato Ara, quando ieri si discuteva l'articolo 3, avesse fatto notare che il 4° periodo di questo articolo gli paresse men chiaro, talchè egli credesse necessaria una qualche spiegazione, se non si voleva modificarne la redazione. La Commissione dichiarava

che quando si sarebbe all'articolo 12 essa avrebbe fatto una proposta atta a chiarire quel concetto, di cui l'onorevole Ara ravvisava oscura, o quanto meno equivoca l'espressione.

Ora, in adempimento di questa promessa, la Commissione, dopo l'ultima parola dell'articolo 4° direbbe così: « fermo per il compartimento primo la parte che fosse dovuta in compenso all'erario, a norma dell'articolo 3°. »

**ARA.** Io accetto questa redazione.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Aggiungerò una parola.

Per aderire al desiderio dell'onorevole Sandonnini, e poichè le parole « sino a nuova disposizione » esprimono il pensiero di una nuova legge, io non ho difficoltà a che siano tolte.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta la proposta?

**ALLIEVI, relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Dunque non rimane più che a mettere ai voti l'articolo 12 nel tenore che ho poc'anzi accennato.

(È approvato.)

Verrebbe ora un articolo addizionale proposto dall'onorevole Depretis. Ne do lettura:

« In nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un quarto del reddito netto proveniente dalla proprietà fondiaria che si è voluto imporre.

« Il reddito netto sarà calcolato sul triennio o sull'ultima rotazione che precede l'attuazione dell'imposta, e verrà accertato a cura del contribuente col mezzo di documenti facienti piena prova in giudizio, e in difetto col mezzo di perizie giudiziali. »

L'onorevole Depretis ha la parola.

**DEPRETIS.** Alle poche osservazioni che ho presentate alla Camera nell'annunziarle quest'emendamento io ne aggiungerò poche altre.

Mi pare, o signori, che in tutta quanta la discussione tutti gli oratori siano stati unanimi nell'ammettere un fatto, nell'ammettere, cioè, che malgrado la perequazione che si vuole compiere con questa legge esistono tuttavia gravi e talora gravissime differenze da un luogo all'altro fra la rendita tassabile e la misura dell'imposta fondiaria.

Citerò, o signori, un solo esempio, l'esempio della Lombardia che è la provincia, a favore della quale questa legge fa, secondo le intenzioni di chi li difende, una giustizia in proporzione maggiore.

Ebbene nell'alta Lombardia, malgrado gli effetti di questa legge, si troveranno ancora diverse località, nelle quali la proporzione tra la rendita tassabile e l'imposta, sarà molto diversa da quella che potrà facilmente accertarsi in altre parti dello stesso compartimento catastale.

Sulla verità di questo fatto, io sfido i deputati che appartengono alla Lombardia a contraddirmi.

Or bene, qual'è la misura dell'imposta secondo i

risultati della operazione che è il fondamento di tutta questa legge?

La rendita tassabile fu accertata con determinati metodi, e l'imposta fu stabilita in relazione a questa rendita nella misura di 12 lire per ogni cento di rendita.

Ora, signori, quando voi state per votare una legge di perequazione, e nelle vostre intenzioni volete introdurre una maggior giustizia nella ripartizione della imposta fondiaria, potete voi ammettere che non debba esservi limite nessuno alle ineguaglianze e alle evidenti ingiustizie nel riparto dell'imposta?

E che? Dopo avere fatta la perequazione volete permettere che rimanga in diverse parti dello stesso compartimento catastale una differenza di più del doppio fra l'uno e l'altro contribuente, e perfino tra l'una e l'altra località, nella misura dell'imposta proporzionata alla rendita?

Mi pare, signori, che in una legge di questa natura questa sconfinata differenza nell'imposta sarebbe assolutamente una troppo manifesta contraddizione.

Quando non si ponesse un limite, data la verità dei fatti che ho esposti, si andrebbe evidentemente in moltissimi casi contro lo scopo di questa legge.

Se la cosa, o signori, è manifesta per altre parti d'Italia, essa è anche più manifestamente evidente per le antiche provincie, nelle quali stante il sistema al quale la Camera ha data la sua sanzione, avviene che il 50 per cento dell'imposta fondiaria dei soli terreni rimanga come una nube minacciosa, come una massa fluttuante che dovrà poi scaricarsi sui contribuenti, i quali non sono in grado di prevederne l'entità e di calcolarne gli effetti.

Ora, o signori, nelle umane cose mi pare sia una vera stoltezza il non prevedere qualche possibile errore, e il non pensare ad un rimedio. Il limite da me proposto sarebbe un rimedio, in quanto che, se in questa difficile e intricata operazione delle consegne, applicata in condizioni eccezionali, avvenissero, come parmi possibilissimo, errori gravi ed aumenti esagerati, è troppo necessario che fino da questo momento la Camera pensi a qualche provvedimento.

Evvi anche una ragione ad accettare la mia proposta nella evidente imperfezione delle norme fissate per le antiche provincie intorno all'applicazione del sistema, secondo il quale dovrà essere distribuita l'imposta.

Ma, signori, voi avete potuto quest'oggi vedere quanti dubbi e quante incertezze nelle disposizioni di questa legge.

Volete voi abbandonare il contribuente all'intera ed assoluta discrezione del potere esecutivo? In qual paese, o signori, potrebbe ammettersi, in materia di tasse, questo potere discrezionale il quale sarà la conseguenza del sistema adottato? E non vedete voi quali sono le conseguenze possibili, anche pel nostro regime politico, di questo sconfinato potere?

Un'ultima osservazione in appoggio al mio emenda-

mento la desumo ancora dalla condizione che si è fatta alle provincie subalpine, dove l'imposta sulla ricchezza fondiaria è strettamente legata e connessa coll'imposta sulla ricchezza mobile.

Il congegno che fu adottato per ripartire la tassa sulla ricchezza mobile, lo stesso strumento di ripartizione e di distribuzione servirà anche per la tassa sulla ricchezza fondiaria.

Ora, non avete voi nella legge sulla ricchezza mobile stabilito un limite alla tassa? Non avete voi stabilito che in nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un decimo del reddito netto della sua ricchezza mobile?

Ma perchè, o signori, dal momento che le due leggi sono strettamente collegate fra loro, non volete anche pareggiare la condizione delle due produzioni, cioè a dire della produzione della ricchezza mobile e della produzione della ricchezza fondiaria, collo stabilire nella legge una disposizione analoga?

Io spero, o signori, d'aver favorevole al mio emendamento, se non l'onorevole ministro, il quale vi si opporrà forse per ragioni pratiche, cui mi sarebbe facile il rispondere fin d'ora, perchè è troppo facile prevederle, almeno l'onorevole relatore della Commissione, poichè mi pare d'aver presentato un emendamento il quale è perfettamente d'accordo colla teoria, che ha molto abilmente sviluppata nella discussione, e che l'onorevole Possenti ha compendiata dicendo che è la terra che paga, non chi la possiede.

La produzione della terra, diceva il signor relatore, è una grande funzione economica e sociale, sulla quale bisogna che l'imposta graviti con pressione uniforme in tutte le parti del regno, se non vuoi che questa grande funzione economica e sociale venga nella sua esplicazione impedita o sconvolta.

Potete voi, o signori, professare una teoria simile e conciliarla con quella che non ammette nessun limite all'imposta? Potete voi sostenere una tassa proporzionale alla rendita della terra, ed ammettere insieme che per un contribuente possa essere dell'uno, per l'altro del doppio sulla stessa rendita?

Io credo, o signori, che questi sarebbero assurdi veramente incompensabili.

Quanto poi a coloro che hanno propugnato il sistema delle consegne, cioè a dire il sistema di un'imposta sulla rendita, se ricusassero di fissare un limite, o signori, verrebbero a negare la stessa teoria che fu il fondamento del loro sistema.

Coloro i quali respingeranno la proposta da me fatta, se avranno difesa la teoria delle consegne e dell'imposta sulla rendita, se voteranno contro il mio emendamento, saranno in aperta contraddizione con sè stessi e con tutti i ragionamenti coi quali hanno difeso il loro sistema.

Io mi limito a queste osservazioni e spero che la Camera vorrà dare un voto favorevole alla mia proposta.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Al momento in cui siamo mi perdonerà la Camera se non entro in lunghe spiegazioni, tanto più che sarebbe cosa superflua, avvegnacchè l'onorevole Depretis mi abbia detto che già indovinava quali sarebbero le ragioni che io potrei addurre.

Egli, con una tenacità veramente mirabile, mi assale anche nell'ultimo momento, e propone un articolo che, a mio avviso, perturberebbe tutta quanta la legge.

Io lo respingo recisamente. Io credo che l'introdurre in una legge come questa il principio che l'onorevole Depretis sostiene, sarebbe un suscitare tali e tanti reclami, sarebbe creare tali e tanti imbarazzi da rendere non solo difficilissimo l'aumento dell'imposta che noi ci proponiamo, ma da compromettere quella stessa parte d'imposta che ora riscuotiamo.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera se appoggia la proposta del deputato Depretis.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Viene ora una proposta degli onorevoli Tonelli, Giuliani, Pelosi, Pirolì, Grandi, Minghelli Vaini. Dapprima erano due proposte distinte; i proponenti le avrebbero ora, come mi hanno dichiarato, fuse insieme e ne hanno formata una sola. Ne darò lettura:

« Fino a che non sia altrimenti provveduto da una nuova legge provinciale sulla totalità dei 7 milioni di cui all'articolo 4 della presente legge, sarà iscritta sul bilancio passivo dello Stato la somma di lire 550,000 da erogarsi nel compartimento modenese in ispeze di carattere provinciale, e quella di lire 394,864 da erogarsi nel compartimento di Parma e Piacenza allo stesso oggetto. »

Può parlare colui dei sottoscritti che intende svolgere le ragioni della proposta.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Chiedo di parlare.

Senza che gli onorevoli proponenti svolgano la loro proposta, credo di poter rispondere che nella loro domanda c'è qualche fondamento di giustizia e d'equità; ma che il metterla fin d'ora in discussione mentre abbiamo prossima la riforma comunale e provinciale, che speriamo poter mettere in vigore nell'anno corrente od al più tardi al principio dell'anno prossimo, non mi sembra opportuno; d'altra parte, quando per dannata ipotesi questa riforma non potesse attuarsi, non sarebbe tolta agli onorevoli proponenti la facoltà di presentare la loro proposta quando verrà in discussione il bilancio.

In questo momento mi vi oppongo.

**GIULIANI.** Quantunque non si tratti di grandi innovazioni alla legge comunale e provinciale, come mi pare abbia detto il signor ministro, ma si tratti solamente di un atto di giustizia, tuttavia io credo che questa nostra proposizione possa trovar miglior sede nella discussione delle spese straordinarie del bilancio passivo,

e perciò non ho difficoltà alcuna a consentire di differirne la trattazione a quell'epoca, e mi è grato aggiungere che non dichiaro ciò soltanto in nome mio, ma anche in nome degli onorevoli deputati che meco firmarono questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Aderiscono a questa riserva gli altri proponenti?

**PIROLI.** Siamo tutti d'accordo.

**PRESIDENTE.** Viene ora l'articolo 11 dell'antico progetto, il quale è ora diventato il 14°.

Ne do lettura:

« La presente legge non ha effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866 e 1867. Dentro il mese di febbraio 1867, al più tardi, il ministro delle finanze è obbligato di presentare alle Camere il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le provincie del regno. »

A questo articolo è proposto un emendamento dagli onorevoli Ferraris e Biancheri.

Ne darò lettura:

« Art. 11 ora 14. La presente legge non ha effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866; il riparto dei contingenti per l'anno 1867 dovrà essere sancito in virtù di altra legge speciale, quando però non sia nel detto anno 1867 emanata ed applicata una legge che stabilisca una nuova perequazione definitiva di tutto il regno. »

L'onorevole Ferraris ha la parola.

**FERRARIS.** Signori, le convinzioni della Camera credo siano ormai formate, nè io mi attenderei di mutarle: solo cercherò, se sia possibile, di sviarle nella loro attuazione, non per ismuoverle, ma per condurle ad un nuovo temperamento di conciliazione, e che noi diciamo di giustizia.

Adottando l'emendamento della Commissione che ora forma l'articolo 13, avete proclamato che per gli anni 1864, 1865 e 1866 si dovesse adottare un temperamento, effetto del quale fosse l'applicazione graduale del nuovo aumento.

Ma voi quando imprendeate a discutere e deliberare una legge di congruaggio provvisorio, ben vedevate come fosse impossibile il non determinare pur anche in qual limite di tempo dovesse trovarsi circoscritto.

La Commissione, uniformandosi a questo concetto, volle bensì ritenere che l'applicazione si facesse anche per l'anno 1867, ma sembrò ritenere eziandio, che quando pure non si venisse ad una revisione della legge, l'intero aumento dovesse pesare sulle provincie aggravate, mentre d'altro canto parve volere che questo aggravio integrale si dovesse antivenire colla promessa di una nuova legge.

Or bene, già vi fu in mille modi dimostrato che questa promessa non sarebbe un rimedio efficace, anzi darebbe luogo ad un prorogamento indefinito del peso che gli oppugnatori della legge credono non doversi imporre a gran parte delle provincie del regno.

Si è per ovviare a questo inconveniente che l'onorevole mio amico Biancheri ed io abbiamo creduto di

assumere la formola della Commissione, svolgendola in un concetto preciso e determinato, il quale consisterebbe nel dire che per quelle stesse ragioni per le quali voi avete acconsentito che dovesse l'applicazione di questa legge aver luogo in modo graduale per i primi tre anni, fosse prescritta una nuova deliberazione legislativa per l'anno 1867, in guisa che, non intervenendo una nuova legge, potessero i contribuenti trovare in questa una difesa ed un sussidio contro la ulteriore continuazione dell'aggravio medesimo.

Se tale fu il concetto vostro, è nel senno del Parlamento il proclamarlo con una dichiarazione solenne, la quale non lasci dubbio veruno. Non è certo intendimento vostro, nè può esserlo, di stabilire che la legge porti la promessa di una revisione, ma che poi questa promessa cada; ciò non vuole la dignità del Parlamento. Ebbene, l'unico modo di renderla efficace è quello che vi proponiamo.

Infatti, o verranno applicate ed eseguite nel 1867 quelle norme di perequazione generale che in altri articoli già votati della legge venne accennato, ed in allora tutte le provincie si troveranno trattate con una eguale stregua, e nessuna si potrà lagnare se quello che ora voi in via soltanto approssimativa avete sanzionato verrà ad essere confermato dalla dichiarazione e nell'esecuzione di una legge definitiva. Ma se per avventura a questo risultamento ancora non si fosse potuto pervenire, o perchè la legge di perequazione generale e definitiva non fosse sanzionata, o perchè non fosse eseguita, in allora almeno una nuova legge speciale venga a rioccuparsi nuovamente della questione che attualmente si agita, e lo potrete fare con molta maggiore sicurezza nella sua soluzione, perchè in allora avrete per voi l'esperienza e tutti i documenti che già si saranno raccolti per una parte delle provincie aggravate negli anni 1864-65-66.

Egli è dunque nell'unico scopo di dare questa sicurezza ai contribuenti aggravati che noi vi proponiamo di emendare la proposta della Commissione. Essa propone che la legge abbia soltanto vigore per i primi quattro anni, noi vi proponiamo di restringerlo questo vigore ai primi tre; la Commissione venne proponendovi che nel quart'anno una nuova proposta di legge venga a riassicurare i contribuenti; noi vorremmo invece debbasi dichiarare che non basta la proposta, ma si richiegga una espressa dichiarazione del Parlamento medesimo che porti con sè tutta la guarentigia della discussione di una legge speciale.

Permettetemi pertanto di confidare alla giustizia vostra l'emendamento che vi proponiamo.

**MINGHETTI**, ministro per le finanze. L'onorevole Lanza ben potrebbe dire in questo momento:

... Si Pergama dextra

Defendi possent, etiam hac defensa fuissent.

L'emendamento proposto dall'onorevole Biancheri e dall'onorevole Ferraris non è che la riproduzione dell'emendamento Lanza in una forma ancora più recisa e più solenne...

**BIANCHERI**. Domando la parola.

**MINGHETTI**, ministro per le finanze... imperocchè il deputato Lanza chiedeva che non venisse applicata l'ultima gradazione dell'imposta se non dietro una deliberazione della Camera. Qui si chiede che la legge finisca entro i tre anni, e che non ne continui l'efficacia se non quando sia emanata ed applicata per il 1867 una legge che stabilisca una nuova perequazione definitiva su tutto il regno.

Ora, o signori, limitare a tre soli anni gli effetti della legge, a quei tre anni, cioè, nei quali non ha luogo l'attuazione completa di essa, ma soltanto una attuazione per due terzi, è lo stesso, a mio avviso, che negare i contingenti che abbiamo stabilito all'articolo 1.

La gradazione è un temperamento dettato da considerazioni economiche e politiche, e sta bene: io l'ho appoggiata e raccomandata. Il subriparto nelle forme che sono state proposte è cosa che trovo pur conveniente, ed io spero che l'esperienza la sancisca; epperò non fui restio ad accettarla. La disposizione relativa ai beni censiti è ancora una condiscendenza per agevolare i trapassi dell'applicazione di una nuova imposta; e non mi fermai dinanzi ad essa. Ma tutto ciò che può invalidare il principio della legge, tutto ciò che porta a disconoscere il riparto, io lo respingo assolutamente.

Tuttavia non ho alcuna difficoltà di ripetere alla Camera che tutti gli sforzi saranno fatti perchè la perequazione fra le provincie, poichè l'operazione che si chiede non è più una perequazione fra compartimenti, ma bensì fra provincie, sia presentata nel più breve termine possibile.

Tutte le garanzie morali che si possono chiedere sopra questo punto io sono ben lieto di darle; ma dall'altro lato a tutto ciò che nuocerebbe alla forza morale della legge sulle popolazioni è mio debito oppormi.

Prego quindi vivamente la Camera e coloro i quali hanno creduta e credono buona questa legge a volere assolutamente respingere l'emendamento proposto dagli onorevoli Ferraris e Biancheri.

**BIANCHERI**. L'onorevole Ferraris, a cui mi onoro di essermi associato nel presentare la proposta che cade in esame, ha sviluppato assai meglio che non io potrei fare le ragioni che militano a sostegno di essa; mi rimane soltanto a dire poche parole in risposta all'eccezione che ci venne opposta dal signor ministro delle finanze.

Io mi lusingai un momento ch'egli non avrebbe respinto la nostra proposta, dappoichè il signor ministro dichiarava testè di voler egli pure darmi prova di sentimenti di conciliazione. Ma pur troppo mi avveggo come io versassi in errore, e come ogni mio appello tornerebbe inutile affatto.

Il signor ministro delle finanze rifiuta assolutamente la nostra proposta solo per questa considerazione, che ne verrebbe distrutto o menomato l'effetto della legge.

E per vero, se la nostra proposta dovesse condurre ad un tale risultato o potesse emergere il danno che sem-

bra temere l'onorevole ministro delle finanze, io per il primo mi farei a ritirarla. Ma è egli vero che questa proposta abbia la portata da lui indicata?

Per me ho la profonda convinzione che ciò assolutamente non sia, poichè noi non intendiamo di porre in dubbio la bontà della legge, a fronte di coloro che la ritengono per buona, nè vogliamo mirare a distruggere o scemare in modo alcuno gli effetti della medesima.

Intendiamo soltanto a che la vaga promessa che esiste negli atti della Commissione governativa che fu resa più esplicita dalla Commissione parlamentare, e venne ripetuta a sazietà dal signor ministro e da tutti coloro che sostennero la legge, sia fatta solenne e assicurata per modo che in niun caso vi si possa mancare.

E infatti, o signori, se noi dovessimo dichiararci paghi soltanto della promessa che sta scritta nell'articolo ultimo della legge, doversi cioè, dopo compiuti tre anni, presentare una nuova legge di generale perequazione, quali ne sarebbero le conseguenze? A mio avviso, esse sarebbero due: dapprima che, quando pure la legge promessa non fosse presentata, dovrebbero tuttavia subire i tristi effetti, e per noi gravissimi, del riparto, siccome fu stabilito per il quarto anno dell'applicazione della presente legge e per gli anni seguenti.

Signori, nella nostra storia parlamentare sono frequentissimi i casi nei quali una eguale promessa venne inserita in disposizioni di legge, colla convinzione sincera di renderla prontamente avverata.

Io non rammenterò che un solo caso. La legge comunale del 1849 che fu pubblicata da quel valent'uomo di Stato che era Pier Dionigi Pinelli statuiva che i registri dello stato civile dovrebbero esser tenuti dai sindaci dei comuni a tenore della legge da presentarsi: ora, o signori, dal 1849 al 1864 è corso un gran tratto di tempo, e questa legge è ancora oggi un puro desiderio. Potrei dire lo stesso per quanto riguarda il matrimonio civile. Chi adunque può mai assicurarmi che la legge che or ci si promette verrà effettivamente presentata al Parlamento? Io auguro di cuore al signor ministro lunga vita, e gli auguro, se così gli piace, ch'ei possa tener per lungo tempo il portafoglio che gli è ora affidato, ma pure è nella natura delle cose umane di esser caduche e passeggiere. Ora, supponiamo che l'attuale signor ministro fra tre anni non regga più le finanze dello Stato, forsechè la promessa che egli ora fa alla Camera, e della cui sincerità amo punto non dubitare, forsechè la stessa potrebbe mai vincolare il suo successore?

Ma v'ha di più. Se noi ci trovassimo in principio di una Legislatura, potremmo aver facile mezzo nella volontà di noi stessi, onde astringere il Governo a non mancare all'impegno contratto. Ma, o signori, la presente Legislatura toccherà in breve al suo termine, così essendo disposto dalle leggi nostre fondamentali.

Io credo pertanto che noi avremmo fallito completamente al dovere che ci incombe se noi lasciassimo che

gl'interessi dei nostri contribuenti potessero anche per l'avvenire trovarsi compromessi.

La seconda conseguenza che io deduceva dalla semplice promessa che ci viene fatta a riguardo della presentazione d'una nuova legge di generale perequazione sta in ciò che quando pure una tale legge fosse effettivamente presentata, rimane tuttavia in grandissimo dubbio se la stessa possa esser discussa, sanzionata e quindi mandata a eseguirsi innanzi che spirino i tre anni di durata assegnati alla presente legge. Ma intanto le popolazioni nostre dovrebbero risentirne i disastrosi effetti da cui le vorremmo difendere e forse starebbero ad aspettar lungamente la misura riparatrice che appunto vi domandiamo di assicurarci e che voi intendete di soltanto promettere.

Signori, io non vado più oltre. Permettete ch'io paragoni la proposta che vi abbiain presentato ad un trattato di pace da segnarsi fra noi insino al giorno che apparisca la nuova legge e venga presa ad esame; trattato di pace che avrà per effetto di non approfittare d'ogni occasione per far risorgere la questione che ora tocca al suo termine. Chè se vi rifiutaste ad accettare questa proposta di pace, allora non vi sarà fra noi che semplice tregua; ripiegando la nostra bandiera, sentiamo di poterlo fare cogli onori delle armi, colla coscienza d'aver meritato l'approvazione delle nostre popolazioni. (Bene! a sinistra).

**LANZA.** L'emendamento presentato dagli onorevoli Ferraris e Biancheri vi conferma in modo abbastanza esplicito e chiaro quanto sia vivo il desiderio dei deputati i quali oppugnarono questo progetto di legge di venire ad una transazione che permetta loro di dare il voto favorevole a questa legge. Essi si limitano ad un temperamento il quale valga a rassicurare i contribuenti delle provincie gravate, che una revisione avrà presto luogo dell'attuale conguaglio dell'imposta fondiaria.

Or bene, il Ministero ricusa di vincolarsi a questa revisione, la maggioranza probabilmente seguirà anche in ciò l'avviso del Ministero; ora io lascio agli uomini imparziali il giudicare se veramente coloro i quali insistono perchè venga prescritto nella legge l'obbligo di una pronta revisione dei contingenti d'imposta, non manifestino con ciò un desiderio legittimo e ragionevole, il quale, se verrà respinto, si lascerà dietro di sè il sospetto che non si voglia rendere giustizia, che si rifugga da una revisione per la tema che questa venga a disdire la vostra deliberazione d'oggi.

Il ministro, è vero, si obbliga a presentare una legge fra tre anni; ma, come già si disse, il Ministero presente non può vincolare i ministri futuri; e vi dirò di più, signori, supponete che vi siano taluni, ed io credo che non siano pochi, i quali si trovino soddisfatti dei riparti attuali, è ben naturale che questi saranno tutt'altro che sollecitatori verso il Ministero affinchè presto venga presentata una nuova legge di perequazione. Se invece si stabilisse nella legge, come sta nell'emendamento Ferraris, che non si debba pagare l'ultima parte dell'aumento del contingente se non quando

sia fatta una nuova ripartizione, allora quelli saranno i primi a spingere il Ministero affinché la nuova ripartizione abbia luogo nel tempo prefisso.

Ma non m'illudo, o signori, so che il Ministero e la attuale maggioranza hanno preso il loro partito e non acconsentiranno a nessuna garanzia efficace perchè la revisione della legge dei riparti abbia luogo.

Preseindio quindi da ogni ulteriore ragionamento e mi restringo a dichiarare che dopo aver costantemente e per un mese di seguito cercato di portare dei temperamenti i quali migliorassero la legge in guisa da renderla accettabile a tutti i contribuenti, e di una esecuzione meno difficile, vedendo respinti tutti questi tentativi di conciliazione, io voterò contro la legge, e a malincuore voterò contro la legge perchè sono persuaso che quando sia dato un voto contrario da tutti, o pressochè tutti i deputati che appartengono alle stesse provincie d'Italia, non voglio dire che potrebbe impedire l'esecuzione della legge, ma la potrebbe rendere alquanto malagevole.

Ora io non lo desidero questo fatto; e ad evitarlo io incessantemente diressi i miei sforzi. Ma giacchè pare che il Ministero non si preoccupi punto di questo pericolo, respingendo inesorabilmente ogni proposta che miri a scongiurarlo, per ciò, ognuno assuma la parte di responsabilità che gli spetta.

Dacchè ho la parola, vorrei chiedere una spiegazione ancora all'onorevole ministro.

Nell'articolo 11 si dice che il ministro delle finanze è obbligato a presentare alla Camera entro il febbraio dell'anno 1867 un nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario fra le provincie del regno.

Desidererei sapere dalla Commissione e dal Ministero che cosa s'intende per un nuovo progetto di perequazione: se s'intenda che questo nuovo progetto, come parrebbe suonar la frase citata, stabilirà le basi per fare una nuova perequazione; oppure se s'intenda che sia soltanto presentata una nuova ripartizione dell'imposta senza che prima le basi della ripartizione siano state determinate legislativamente.

Se tale è l'intendimento della Commissione e del Ministero, io credo che si cadrà per la seconda volta in un gravissimo errore. La discussione lunga e complicata che ebbe luogo fin qui provenne precisamente da ciò che le basi sulle quali si è fatto il riparto non erano state preventivamente sancite dal potere legislativo. La Camera perciò dovette discutere nello stesso tempo e le basi del conguaglio, e le operazioni fatte per fissare il riparto dell'imposta. Chi stimava erronee quelle non poteva ammettere per veri i risultati della ripartizione.

Ora io vi prego di evitare un inconveniente di questa natura. Io parlo nell'interesse di tutti e non già nell'interesse di un partito, nè di una provincia. Io credo che sia indispensabile, anche per rispetto alle prerogative del Parlamento, che le basi e le norme della nuova perequazione siano prima determinate dal Parlamento.

Perciò io chieggo al signor ministro che voglia spiegare se intende che con questo 11° articolo gli sia data la facoltà di stabilire tanto le basi e le norme per fare la nuova perequazione, quanto la ripartizione dei contingenti, così che debba soltanto presentare al Parlamento l'approvazione definitiva di un nuovo riparto dell'imposta fondiaria.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Io stupisco che l'onorevole Lanza m'indirizzi questa interpellanza mentre nel primo discorso che io feci dinanzi alla Camera su quest'argomento, io esposi che io avrei presentato due progetti di legge: dissi allora nel mese di marzo, e se non avessimo avute queste vive e lunghe discussioni, credo che l'avrei fatto; ma lo farò al più presto.

Uno dei due progetti, secondo che io dissi, deve stabilire la base per la nuova operazione di perequazione definitiva fra le diverse provincie, appunto come egli desidera; l'altro progetto riguarda un nuovo censimento dei fabbricati.

Io credo di essere stato così esplicito fino dal primo momento della discussione, da non aver d'uopo che di appellarmi alla memoria della Camera.

**LANZA.** Permetta l'onorevole presidente del Consiglio.

Io ben mi sovvengo di quella dichiarazione che egli fece allora, ma mi è parso che ora all'articolo 11 della presente legge si parli solo di un progetto di perequazione in genere, che dovrebbe essere presentato al Parlamento in febbraio del 1867, per essere applicato nello stesso anno.

Era quindi naturale che io cercassi di avere una spiegazione dal ministro, per sapere se mai per avventura avesse cambiato, d'allora in poi, d'avviso. Giacchè, stando al senso dell'articolo 11, il ministro non sarebbe in nessun modo tenuto a far approvare preventivamente con un progetto speciale di legge i criteri e le basi per procedere ad una nuova perequazione, ma soltanto di presentare il risultato finale della nuova perequazione.

Però dopo la sua esplicita dichiarazione che presenterà in quest'anno un progetto di legge diretto a stabilire i criteri e le norme per una nuova perequazione, io non faccio che prenderne atto, e non intendo d'inserire una clausola nel progetto medesimo; mi basta la dichiarazione del ministro.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera, se intende...

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Permetta; continuo il mio discorso, non ho mica finito di rispondere all'onorevole Lanza.

Io non comprendo come l'onorevole Lanza trovi che l'articolo ultimo proposto dalla Commissione non include tutte quelle garanzie che includerebbe l'emendamento Ferraris e Biancheri.

*Voci.* No! no!

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Domando per-



dono: dico che le include tutte, perchè la presente legge non avrà effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866 e 1867.

Dunque dentro il mese di febbraio 1867 il ministro delle finanze sarà obbligato di presentare alla Camera, insieme al bilancio pel 1868, il nuovo progetto di perequazione definitiva. Or bene, che cosa dice l'emendamento Biancheri e Ferraris? Dice che la legge avrà effetto solo per tre anni, e che il ministro presenterà il nuovo progetto.

**BIANCHERI.** Domando la parola.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Non è dunque la garanzia che manchi nel progetto della Commissione; ma in questo si vuole che prima della nuova perequazione abbia avuto il suo pieno effetto la presente legge; al che l'emendamento degli onorevoli Ferraris e Biancheri più o meno apertamente contrasta. Ecco dove sta la differenza.

Essi vogliono che la presente legge, la quale è graduata per modo che nei primi tre anni non si applica che per due terzi, non sia attuata nel suo ultimo terzo, se non dopo una nuova perequazione. Ma questo non equivale in sostanza ad accettare i contingenti per due terzi soltanto?

Ora questo a me pare evidentemente un esautorare il principio della legge; e ripeto che non potrò mai lasciarmi indurre ad accettare una disposizione che abbia somigliante portata. Ma nello stesso tempo ripeto che in quanto alla garanzia, che si farà una revisione ed una nuova perequazione, non vi può essere dubbio alcuno; imperocchè l'articolo dice che la presente legge non ha effetto che per quattro anni, dal 1864 al 1867 inclusivamente.

Io non so per verità, come l'onorevole Lanza potesse immaginare che, non avendo io accettato il suo emendamento, avrei accettato l'attuale. Io sono poi dolente che egli non riconosca che il più grande spirito di conciliazione mi abbia animato sempre dal principio al fine della discussione di questa legge.

Resta la riprova dell'esperienza. Io spero, o signori, che l'esperienza smentirà molte tristi previsioni; io spero che l'esperienza farà vedere che la legge non solamente è attuabile, ma che sarà sopportata da tutte le parti d'Italia, senza che ne sia menomata la ricchezza e la prosperità nazionale; io spero soprattutto che questa sia l'ultima legge, nella quale un conflitto d'interessi abbia potuto dar luogo alle osservazioni che l'onorevole Lanza ha fatto testè, e spero che la perequazione dell'imposta fondiaria sia pur essa saldo cemento... (*Movimenti*)

**ALFIERI CARLO.** Domando la parola.

**MINGHETTI, ministro per le finanze...** come di tutto l'ordinamento finanziario, così anche dell'unità italiana.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**FERRARIS.** Domando la parola per una dichiarazione.

Sarò brevissimo; ma insomma, siccome il ministro respinge un emendamento, falsandone il concetto e non

cogliendone, per quanto io avviso, la disposizione la più essenziale, credo che la Camera, massime e tanto più se disposta a rigettarlo, non vorrà permettere che il rigetto si faccia, senz'altro preceda una spiegazione franca, precisa.

Il signor ministro diceva che il nostro emendamento esautorava la legge. Perchè? Perchè ammette una revisione.

Qual è la differenza fra l'emendamento e l'articolo proposto dalla Commissione? (*Bisbiglio*)

Io conserverò la parola, perchè credo che sia un debito mio esporre il mio pensiero, come, mi si permetta di dire, credo che a questo punto sia un debito della Camera volermi prestare due minuti di benigna attenzione.

*Voci.* Parli! parli!

**FERRARIS.** Ripeto dunque che la differenza fra il nostro emendamento e la proposta della Commissione, nella prima parte, in quanto all'accusa che si fa di esautorare la legge, sta in ciò solo che la Commissione ammette bensì il bisogno della revisione, ma preferisce il termine del vigore e dell'efficacia della legge a quattro anni, mentre noi invece l'assegniamo unicamente per tre anni.

Ora l'esautorazione sta forse nel periodo più o meno lungo, o invece non ista nella dichiarazione che fa il legislatore che la legge ha un carattere unicamente provvisorio? (*Bisbiglio*)

**PRESIDENTE.** Prego di non interrompere.

**FERRARIS.** Ma ci si osserverà per avventura che fra i tre anni del nostro emendamento ed il quadriennio della Commissione intercede questa immensa differenza, che noi, restringendoci ai tre anni, respingiamo l'applicazione dell'integralità dell'aggravio, mentre la Commissione suppone che lo si debba intieramente pagare.

Questa io credo che sia l'obbiezione nella sua maggiore efficacia.

Io rispondo: voi avete recata una prima lesione a questo concetto complessivo, allorchando avete approvato l'articolo 2 quale vi venne proposto dalla Commissione.

Se ivi infatti, nella prima parte, è dichiarato in genere che il tributo fondiario di tutto il regno sarebbe di 110,000,000, si soggiunge immediatamente una disposizione speciale riguardante gli anni 1864, 1865 e 1866, e per tal modo si viene a restringere con una specialità quello che pareva dapprima dettato con una formola generale.

Ma non basta ancora.

Voi fin d'allora presupponevate l'ammissione, ed anzi siete attualmente disposti ad accettare l'articolo 11, quale vi era ed è anco proposto dalla Commissione, in cui si limita il numero degli anni entro cui la legge deve aver efficacia.

Ora, che cosa vuol dir questo? Il concetto generale che nella prima parte dell'articolo 2 compariva quasi generale, assoluto, viene quivi determinato in ragione

di tempo. Dunque voi medesimi vi avete recata questa prima lesione coll'ammettere l'efficacia limitata ad un quadriennio.

Il limite del tempo presuppone la revisione, ed ammesso una volta il principio della revisione, non potete dire che vi sia esautoramento della legge da chi vi propone di dichiarare i modi ed i termini.

Signori, parliamoci schiettamente; esautorazione di legge esiste: egli è quando il legislatore sancisce una norma la quale è per sua dichiarazione destinata ad aver efficacia per un tempo determinato.

Or bene, voi non avete nè intenzione, nè forse (dico forse, perchè non voglio avventurarmi in discussioni meramente accademiche ed astratte), nè forse potere di dichiarare che una perequazione meramente provvisoria debba avere effetto senza limite di tempo. È adunque nel concetto intrinseco della nostra legge, insito, e non lo potete staccare, il carattere della temporarietà; è in questo carattere che si contiene il germe dell'anticipata esautorazione della legge, non nel nostro emendamento.

Una seconda obiezione faceva l'onorevole ministro per le finanze, il quale però si riduce, a mio avviso, nel non essersi rettamente colto nè il senso della nostra proposta, nè, mi si permetta, il dirlo, quello della Commissione.

Piacca alla Camera il ritenere che la proposta della Commissione nella sua seconda parte contiene questo unico concetto, cioè che il ministro della finanze sia obbligato nel febbraio del 1867 a presentare un nuovo progetto di perequazione definitiva.

Se io volessi ora intraprendere una di quelle discussioni che meglio conviene il discorrerne al principio di una legge, anzichè quando sta per finire, io potrei di molte cose farvi osservare intorno a questa singolare formola, per mezzo della quale un ramo del potere legislativo, il quale ha egli medesimo la facoltà d'iniziare proposte di leggi, ed impone al potere esecutivo l'obbligo di presentare una proposta di legge. Ma passiamo pur sopra queste sofisticherie di forme, sebbene sieno sostanziali, allorchè riguardano la materia dei tributi, e vediamo quale sia in definitiva l'effetto pratico della legge.

Il signor ministro presenterà un progetto nel febbraio 1867; questo progetto si potrà o non si potrà discutere? Sarà o non sarà sanzionato dalla Camera? Passerà alla discussione degli altri rami del potere legislativo? Questo è quello che la proposta della Commissione non spiega. Ma spiega pur troppo come la proposta sia destinata a far noto ai contribuenti dover bastare per loro sollievo che intanto nei registri d'una delle Camere, giacchè si parla delle Camere in numero plurale, stia non so se pubblicata o sepolta la notizia della presentazione che il ministro delle finanze avrà fatto d'un nuovo progetto.

Concediamo però qualche cosa. Supponiamo che questo progetto abbia l'onore della discussione, anzi quello della sanzione. Ma e quello e questo, molto più

ancora la sua attuazione, richiederanno anni prima che il medesimo venga a produrre gli sperati rimedi; intanto però quella perequazione che avete dichiarato provvisoria, che avete dichiarato dovere aver vigore solo sino a tutto l'anno 1867, quella perequazione continuerà ad essere in vigore. (*Bravo! bravo!*)

Forse vi sarebbe una gravissima questione che si porterebbe innanzi ai tribunali. Perocchè la formola della Commissione non risolve, ma crea delle questioni, e così una sorgente di discordie, che non solo politicamente, ma anche giuridicamente verrebbero ad agitare gli spiriti, ad accrescere la malafede dei contribuenti.

Piacciavi, signori, giacchè, se non la perizia, almeno l'esperienza del foro, mi permette di porvi innanzi delle difficoltà pratiche; piacciavi, signori, di supporre che cessato col 31 dicembre 1867 il vigore della legge che vi si propone di sancire, si mandasse dagli agenti del ministro delle finanze la bolletta delle contribuzioni a qualsiasi contribuente... (*Interruzioni*)

Non verremo nè anche al bilancio per discutere, perchè il bilancio non è destinato alla discussione delle leggi organiche come sono coteste.

Sento parlare della legge del bilancio; egli è appunto perchè la legge del bilancio non è destinata a ricevere discussioni od a sancire le leggi organiche, come sono coteste, che l'emendamento porta la necessità di una nuova legge apposita e speciale.

Ritorno all'argomento: quando al 31 dicembre 1867 fosse la legge lasciata incompleta, il contribuente sarebbe in diritto di ricusare, appunto perchè la legge antica ha cessato, e non ne esiste una nuova.

Egli era facile a vedere quale fosse il rimedio, a cui la proposta della Commissione avvisava, ma egli è precisamente perchè questo rimedio si voleva e si doveva respingere che noi vi preghiamo di dichiararlo.

Il rimedio o spediente sarebbe che nella legge del bilancio si dichiarasse nuovamente la continuazione dei 110 milioni.

Nella legge del bilancio potete dire soltanto che sono i 110 milioni che debbe gittare il tributo fondiario; voi non potete sancire le norme del riparto; d'altro canto, il rimedio, lo spediente legittimo, naturale egli è questo solo, risolvere le difficoltà, sancire con una nuova legge le future sorti dei contribuenti.

Sia pure che praticamente queste difficoltà potessero cessare di fronte alle necessità, che non permettessero di lasciar sprovvisto l'erario delle sue entrate, ma ciò però vi dimostra ad un tempo la necessità di provvedere con una legge precisa ed assoluta, la necessità di non accettare il temperamento imperfetto e senza nessuna efficacia pratica che vi viene fatto dalla Commissione medesima; dico imperfetto; se, qualificandolo in tal modo, voglio rendere omaggio alla lealtà di chi lo propone, non posso egualmente rendere omaggio alla prudenza nè legislativa, nè politica che ne informa il concetto. (*Bravo! Bene!*)

Non legislativa per le ragioni che ho testè esposto;

non politica, perchè quando si vuol determinare una base assoluta e che si vuol rinunciare al diritto ed all'obbligo di rivederne la giustizia, bisogna, o signori, saperlo dichiarare, e dichiarare fin da principio ai contribuenti, onde essi non si illudano sulla volontà che il legislatore abbia potuto avere di procedere ad una revisione, onde essi sappi no che comunque avessero a soccombere anche sotto il suo peso, che non perciò il legislatore gli assicura sia per risvegliarsi la sua sollecitudine. Se invece volete fare una dichiarazione precisa che non ammetta alcuna ambiguità, nè incertezza di sorta, quale si conviene alla dignità ed alla maestà della legge, adottate, ve ne preghiamo ancora una volta, il proposto emendamento.

E quale ne è lo scopo? Ve lo ripeto in due parole. Non quello che l'onorevole ministro suppose, consistente nel promettere soltanto una futura legge o almeno la presentazione di un progetto nuovo di perequazione; ma bensì nella certezza che concorreranno o l'uno o l'altro di questi provvedimenti legislativi, od una legge speciale (e non quella del bilancio), la quale illuminata dall'esperienza confermi il riparto provvisorio, oppure una legge definitiva, ma ambidue poste in esecuzione nel 1867.

Io non credo, o signori, di essere riuscito a smuovere colle mie parole la convinzione di coloro che in questa legge partono da un'idea di assoluta giustizia; ma credo di aver adempiuto al debito mio segnalandovene le imperfezioni e lasciando che la responsabilità della sua sanzione, sugli opportuni temperamenti di giustizia, cada su chi deve cadere.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera, se l'emendamento Ferraris è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo metto ai voti.....

*Voci.* Lo rilegga.

**PRESIDENTE.** Ne darò nuovamente lettura:

« La presente legge non ha effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866. Il riparto dei contingenti per l'anno 1867 dovrà essere sancito in virtù di altra legge speciale, quando però non sia nel detto anno 1867 emanata ed applicata una legge che stabilisca una nuova perequazione definitiva di tutto il regno. »

Metto ai voti questo emendamento.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

**BOGGIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Boggio.

**BOGGIO.** In seguito alla votazione che ha avuto luogo or ora, io credo di dover proporre la soppressione di quest'ultimo articolo perchè il votarlo sarebbe un atto superfluo e non opportuno di diffidenza verso il Ministero, sarebbe un'illusione per i contribuenti. (No! no! *a destra* — Sì! sì! *a sinistra*)

**ALLIEVI, relatore.** Chiedo di parlare.

*Voci.* No! no! Ai voti! (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Boggio propone la soppressione dell'articolo 12; prima però di porlo ai voti

debbo annunciare che il Ministero l'avrebbe riformato nel modo seguente:

« La presente legge non ha effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866 e 1867. Dentro il mese di febbraio 1867, al più tardi, il ministro delle finanze presenterà il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le provincie del regno. » (*Rumori*)

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Non vi è alcuna differenza. Si diceva: *il Ministero delle finanze*, ed ora si dice: *il ministro delle finanze*; poi aggiungeva: *è obbligato di presentare*, ma naturalmente che è obbligato a presentare, e proposi di dire: *presenterà*.

**PRESIDENTE.** Non aggiunge altro?

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Si dica: *il ministro delle finanze presenterà al Parlamento*, non *alle Camere*.

*Voci.* Non vuole dunque essere obbligato?

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Per me, se vogliono, acconsento che si conservi la parola *obbligato*.

**PRESIDENTE.** Metto dunque a partito l'articolo 12...

**BIANCHERI.** Io insisto per la soppressione dell'articolo 12. (*Rumori e vivi segni d'impazienza*) A me pare che ciò sia più degno per la Camera e pel paese. Io non voglio porre in dubbio la buona volontà, la diligenza e la sincerità del signor ministro, ma non potrà dipendere da lui...

(*I rumori e le interruzioni coprono interamente la voce dell'oratore.*)

**ALLIEVI, relatore.** Domando la parola.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Prima di tutto io non so come si possa mettere ai voti la soppressione di un articolo. Chi non lo vuole voterà contro; la cosa è chiara (*Segni di adesione*); ma questa è tal questione che non compete a me risolvere.

Mi sia concesso però ripetere, che dal momento che a questa legge si dà il vigore solo per quattro anni, pare a me che si dia ai contribuenti una garanzia non illusoria, ma bensì la massima delle garanzie.

*Moltissime voci.* Ai voti! ai voti!

**BOGGIO.** Domando la parola per una mozione d'ordine. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Permetta la Camera all'onorevole Boggio di parlare; faremo più presto.

**BOGGIO.** Dopo le ultime parole del ministro, io propongo la questione pregiudiziale su quest'ultimo articolo.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se appoggia la questione pregiudiziale.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

**BERTEA.** Domando la parola per una mozione d'ordine. (*Rumori*)

TORNATA DEL 20 MARZO

**PRESIDENTE.** L'onorevole Berteza ha la parola per una mozione d'ordine.

**BERTEZA.** L'importanza eccezionale della legge che stiamo per votare esige una specie di votazione più solenne.

Ben so che sul complesso della legge non si può votare che per scrutinio segreto, ma ritengo che importa a tutta Italia e specialmente agli elettori di conoscere quali sono (*Rumori a destra*) i rappresentanti che sono stati presenti a questa solenne votazione.

Quindi propongo che si proceda all'appello nominale, non allo scopo di determinare la qualità del voto, ma allo scopo di constatare in pubblico i presenti e votanti.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Si procede all'appello nominale.

**CRISPI.** Propongo che si stampi l'appello nominale nella *Gazzetta Ufficiale*. (*Sì! sì!*)

**PRESIDENTE.** Ricorda la Camera, come nel corso di questa discussione si fosse accennato alla facoltà, che l'articolo 52 del regolamento riserva alla Commissione di coordinare, prima della votazione della legge, quelle disposizioni che potessero ripugnare fra loro, o di proporre quelle varianti che fossero richieste da un qualche materiale errore, o da duplicazione di concetto. Valendosi appunto di questa facoltà la Commissione vi proporrà ora per mezzo del relatore alcune modificazioni di tal natura concernenti l'articolo già 5°, ed ora 7°.

**CRISPI.** Perdoni, se questa legge ha bisogno di ritornare alla Commissione, affinché essa la coordini, non possiamo passare alla votazione di essa per scrutinio segreto, finché non siasi proceduto all'opportuno coordinamento da leggersi e approvarsi dalla Camera, altrimenti la legge non si potrebbe più toccare, e dovrebbe restare come si trova. (*Voci in vario senso*)

**ALLIEVI, relatore.** La Camera ricorda che in seguito all'articolo 10 si è votato un articolo proposto dalla Commissione, inteso a provvedere perchè continuassero ad aver vigore le norme per l'esazione dell'imposta fondiaria che ora sono in vigore nelle diverse parti del regno, e perchè queste norme fossero estese anche alla riscossione delle altre imposte dirette. Ora, la prima parte di quest'articolo votato diceva: « sino alla pubblicazione d'una legge unica per la riscossione delle imposte dirette. » Ebbene, questo concetto si trovava già in un altro articolo precedente della legge, cioè all'articolo 5. Là si dice: « finché non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del regno. »

Per evitare questa ripetizione nella legge del medesimo concetto, parve alla Commissione che si potesse utilmente riunire quest'articolo 5 coll'articolo 11, senza alterare per nulla ciò che dispone a questo riguardo sì l'uno che l'altro articolo.

Il nuovo articolo 7 sarebbe redatto così:

« Finché non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del regno nei com-

partimenti segnati coi numeri 2, 4 e 5 dell'articolo 1, si continuerà la riscossione a carico diretto dei contribuenti; negli altri compartimenti distinti coi numeri 1, 3, 6, 7, 8, 9 lo Stato si rimborserà delle spese di esazione, mediante l'addizionale di centesimi 3 per ogni lira di tributo principale. »

Si aggiunge:

« E continueranno nel resto ad aver vigore nelle varie parti del regno le norme attuali per la riscossione dell'imposta fondiaria, che saranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette. »

È la semplice riunione dei due articoli.

(*Movimenti generali*)

**PRESIDENTE.** Questa variazione e le due tabelle, non essendovi opposizione, s'intendono approvate.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AFFRANCAZIONE DELLE SERVITÙ DELL'EX-PRINCIPATO DI PIOMBINO.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole Panattoni ha la parola per presentare una relazione.

**PANATTONI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'affrancazione delle servitù dell'ex-principato di Piombino.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Basile, per affari urgenti di famiglia, chiede un congedo fino a tutto aprile prossimo.

(È accordato.)

Secondo il desiderio che fu comunicato alla Presidenza, io proporrei di convocare per la prima seduta gli onorevoli deputati a domicilio alla metà circa del prossimo aprile. (*Conversazioni*)

*Voci.* Bene! Sì! sì!

**PLUTINO AGOSTINO.** Pregherei di fissare il dì 18 perchè è lunedì.

*Voci.* Si deferisca al presidente.

**DI SAN DONATO.** Io desidererei di sapere l'ordine del giorno, col quale ricominceremo i nostri lavori; perchè confesso che, se viene in discussione la legge comunale e provinciale, molti di noi si faranno un dovere di affrettarsi a venire, mentre forse non metterebbero la stessa premura, quando si sapesse che all'ordine del giorno vi fossero leggi di minor importanza.

**PRESIDENTE.** Debbo ricordare alla Camera che vi fu una sua deliberazione, per la quale si stabilì che il primo ordine del giorno successivo alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria comprendesse questi quattro argomenti, cioè:

Bilancio straordinario del 1864;

Legge sul contenzioso amministrativo;

Legge sull'amministrazione provinciale e comunale;

Sviluppo del progetto di legge proposto dagli onorevoli Crispi e Petrucci.

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64

Quando le relazioni del bilancio straordinario e della legge sul contenzioso amministrativo non fossero a quell'epoca preparate, allora metterei all'ordine del giorno per primi il progetto di legge sull'amministrazione provinciale e comunale, e lo svolgimento della proposta Crispi e Petruccelli, quindi quegli altri temi che si trovino in pronto.

Finalmente avverto la Camera che farò annunziare sulla gazzetta ufficiale del regno il giorno preciso della prima seduta e nel tempo stesso le materie che saranno le prime chiamate in discussione.

**LAZZARO.** Sarei desideroso di conoscere se resta stabilito fin d'ora quando saranno per terminare le vacanze.

**PRESIDENTE.** Come ho detto, circa la metà di aprile.

**LAZZARO.** Ordinariamente si aveva l'abitudine di fissare un termine, per evitare inconvenienti: in questo caso avrei da fare delle osservazioni, in forza delle quali io sono di avviso che la Camera, quando voglia favorire di ascoltarle, come ne fo istanza, potrebbe prendere una deliberazione diversa. (*Movimenti generali*)

**PRESIDENTE.** Non essendosi formolata nessuna proposta, i signori deputati, come ho già avvertito, saranno convocati a domicilio circa la metà di aprile.

**VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.**

**PRESIDENTE.** Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sulla proposta di legge stata discussa, la quale è del tenore seguente :

Art. 1. Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette all'imposta prediale, è fissato in 110 milioni, escluso il decimo di guerra e le spese di riscossione.

Il contingente di 110 milioni è così ripartito tra i diversi compartimenti catastali del regno :

1° Piemonte . . . . .	L. 20,079,106
2° Lombardia . . . . .	» 17,717,478
3° Parma e Piacenza . . . . .	» 2,508,719
4° Ex-ducatato di Modena . . . . .	» 3,491,696
5° Toscana . . . . .	» 8,270,598
6° Ex-Pontificio. . . . .	» 11,570,675
7° Provincie napoletane . . . . .	» 33,530,353
8° Isola di Sicilia . . . . .	» 10,184,586
9° Sardegna . . . . .	» 2,646,789
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 110,000,000</b>

Però negli anni 1864, 1865 e 1866 la ripartizione sarà fatta tra i singoli compartimenti nelle seguenti proporzioni:

1° Piemonte . . . . .	L. 18,679,876
2° Lombardia . . . . .	» 19,110,295
3° Parma e Piacenza . . . . .	» 2,776,087
4° Ex-ducatato di Modena . . . . .	» 3,437,614

5° Toscana . . . . .	L. 7,820,040
6° Ex-Pontificio. . . . .	» 12,027,271
7° Provincie napoletane . . . . .	» 33,895,334
8° Isola di Sicilia . . . . .	» 9,625,833
9° Sardegna . . . . .	» 2,628,150
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 110,000,000</b>

Art. 2. I contingenti designati nell'articolo precedente verranno applicati in ragione dei riparti d'imposta ora in vigore nei compartimenti 3°, 5°, 7°, 8° e 9°.

Pei compartimenti 2° e 6° i contingenti verranno applicati secondo i quadri *A* e *B* annessi alla presente legge.

Pel compartimento 4° il ministro delle finanze applicherà il subriparto del contingente, tenuto conto della condizione e trattamento dei diversi estimi e sentiti i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato. Gli aumenti d'imposta in conseguenza del subriparto non potranno oltrepassare in nessun caso il 50 per cento.

Art. 3. La imposta principale sui fabbricati urbani in Piemonte e nella Lombardia di vecchio censo è stabilita nella misura di 12 1/2 per cento delle rendite imponibili determinate a norma della legge del 31 marzo 1851 vigente nelle antiche provincie.

Il totale aumento d'imposta che è portato dalla presente legge sui terreni del compartimento numero 1 sarà nel 1864 distribuito in contingenti speciali sui comuni o consorzi stabiliti per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile in ragione delle loro quote attuali.

Però nei comuni o consorzi di censo lombardo il contingente sarà limitato in guisa che il totale sull'imposta principale non ecceda 14 centesimi per ogni scuto dell'estimo comunale o consorziale. La eccedenza d'imposta non distribuita per la precedente limitazione sarà compensata all'erario coi proventi dei beni non censiti pel compartimento numero 1°.

Questa disposizione avrà effetto negli anni 1864 e 1865.

Art. 4. Per il 1864 il contingente del comune o consorzio sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni, la quale sarà valutata secondo la media dell'ultimo triennio o dell'ultima rotazione se questa eccede il triennio.

La rendita netta sarà determinata nei modi prescritti da speciale regolamento e colle norme indicate agli articoli 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 35 e 36 della legge d'imposta sulla ricchezza mobile dalle Commissioni comunali o consorziali ivi fissate, sulle proposte degli agenti della finanza assistiti da periti delegati dal ministro delle finanze.

Per il 1865 l'aumento d'imposta sarà distribuito in contingenti provinciali in proporzione della rendita netta che fu determinata in ciascuna provincia nell'anno precedente.

I Consigli provinciali, sulla proposta degli agenti della finanza, e con le norme stabilite da decreto reale, ripartiranno il contingente provinciale tra i comuni o

TORNATA DEL 20 MARZO

consorzi della provincia. L'aumento d'imposta così ripartito in nuovi contingenti comunali o consorziali si distribuirà in ragione della rendita netta dei contribuenti determinata nell'anno precedente, salvo quelle rettifiche che ad istanza degli interessati o degli agenti della finanza fossero ammesse dalle Commissioni.

Nei casi in cui le operazioni di riparto sopra esposte non fossero ultimate col 30 novembre di ciascun anno, l'intero contingente d'imposta sarà esatto in proporzione delle quote attuali.

Art. 5. Per il 1866 il ministro delle finanze, sulla base delle predette operazioni e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presenti, uditi i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, delibererà il riparto di tutta l'imposta fondiaria applicata al compartimento numero 1°.

Art. 6. In pendenza della prossima legge provinciale che dovrà provvedere in modo uniforme circa i pubblici servizi da porsi egualmente a carico di tutte le provincie, la somma di sette milioni ora gravitante sul tributo fondiario delle provincie piemontesi, sarde, lombarde, parmigiane e modenesi per rimborso allo Stato delle spese già provinciali, sarà sovrimposta in ragione dei nuovi contingenti alle medesime assegnati.

Le provincie toscane ed ex-pontificie continueranno intanto a provvedere direttamente alle proprie spese provinciali.

Le provincie napoletane e siciliane conserveranno pure, in via provvisoria, il sistema ora vigente di pagare le spese provinciali in parte direttamente, ed in parte mediante rimborso allo Stato di lire 2,463,234 per le provincie napoletane, e di lire 768,813 per le provincie siciliane.

Art. 7. Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del regno, nei compartimenti segnati coi numeri 2, 4 e 5 dell'articolo 1° si continuerà la riscossione a carico diretto dei contribuenti; negli altri compartimenti distinti coi numeri 1, 3, 6, 7, 8, 9 lo Stato si rimborserà delle spese di esazione mediante l'addizionale di centesimi 3 per ogni lira di tributo principale; e continueranno nel resto ad avere vigore nelle varie parti del regno le norme attuali per la riscossione dell'imposta fondiaria, che saranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette.

Art. 8. Il decimo di guerra sarà applicato al contingente principale stabilito nell'articolo 1°, ma non agli addizionali prescritti dagli articoli 6 e 8.

Art. 9. Mediante l'attuazione della presente legge cesseranno di aver effetto i diversi titoli d'imposta fondiaria sin qui vigenti per conto dello Stato nei vari compartimenti catastali, e che si descrivono nell'annesso quadro C.

Art. 10. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili:

1° I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

2° I cimiteri e loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati;

3° I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;

4° L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

5° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari, si accorderà una diminuzione proporzionata sui contingenti compartimentali o della provincia.

Art. 11. Dal 1° gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili, sin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente sul compartimento catastale, a cui appartengono.

Essi però non pagheranno per gli anni 1864, 1865 e 1866 che due terzi dell'imposta medesima.

Art. 12. Ai comuni o consorzi del compartimento numero 1, i quali non pagano imposta sui terreni, si applicherà nel 1864 un contingente in ragione di una lira per individuo, secondo la popolazione risultante dal regio decreto 10 marzo 1863. Questo contingente andrà in beneficio dell'erario a norma dell'articolo 3.

I beni non censiti dello stesso compartimento dei quali parla l'articolo 1° della legge 1° gennaio 1857, numero 1°, compresi entro a comuni censiti, pagheranno un'imposta analoga a quella che è stabilita per i beni dello stesso comune o consorzio.

Rispetto ai beni non censiti degli altri compartimenti, il ministro delle finanze farà i provvedimenti necessari per stabilire su di essi una imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante.

Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, ferma per il compartimento numero 1 la parte che fosse dovuta in compenso all'erario a norma dell'articolo 3°.

Per i fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle varie provincie del regno fino alla generale perequazione censuaria.

Art. 13. Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio, o moderazione accordata ai particolari, o in altro modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio dei contingenti rispettivi stabiliti dalla presente legge per le provincie, pei compartimenti o per le categorie dei beni.

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64

Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

Le rendite ulteriormente dichiarate dei fabbricati urbani del Piemonte e di quelli compresi nel territorio del vecchio censo di Lombardia si tasseranno con una aliquota d'imposta eguale a quella stabilita nella presente legge.

Le variazioni d'imposta dipendenti da rendite accresciute o diminuite saranno tenute a calcolo nella determinazione dei contingenti annuali d'imposta.

Art. 14. La presente legge non ha effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866 e 1867. Dentro il mese di febbraio 1867, al più tardi, il ministro delle finanze presenterà al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le provincie del regno.

**Quadro A.**

**LOMBARDIA.**

**1864, 1865, 1866.**

Fabbricati di vecchio censo . . . . .	L.	2,396,788
Terreni di vecchio censo . . . . .	"	11,567,915
Terreni e fabbricati di nuovo censo . . . . .	"	5,145,592
	L.	<u>19,110,295</u>

**1867.**

Fabbricati di vecchio censo . . . . .	L.	2,396,788
Terreni di vecchio censo . . . . .	"	10,603,902
Terreni e fabbricati di nuovo censo . . . . .	"	4,716,788
	L.	<u>17,717,478</u>

**Quadro B.**

**1864, 1865, 1866.**

ROMAGNE . . . . .	}	Terreni . . . . .	4,644,128	5,691,462
		Fabbricati . . . . .	1,047,334	
MARCHE e UMBRIA . . . . .	}	Terreni . . . . .	5,431,346	6,252,909
		Fabbricati . . . . .	821,563	
				L. 11,944,371
BENEVENTO . . . . .				> 68,537
PONTECORVO . . . . .				> 14,363
				L. <u>12,027,271</u>

**1867.**

ROMAGNE . . . . .	}	Terreni . . . . .	4,466,601	5,473,898
		Fabbricati . . . . .	1,007,297	
MARCHE e UMBRIA . . . . .	}	Terreni . . . . .	5,223,719	6,013,877
		Fabbricati . . . . .	790,158	
				L. 11,487,775
BENEVENTO . . . . .		- Terreni e fabbricati . . . . .		> 68,537
PONTECORVO . . . . .		- Terreni e fabbricati . . . . .		> 14,363
				L. <u>11,570,675</u>

**Quadro C.**

*Titoli d'imposta fondiaria vigenti nei diversi compartimenti catastali che sono trasformati e surrogati dalla presente legge.*

**PIEMONTE.**

- 1° Imposta provinciale sui terreni e sui fabbricati;
- 2° 1/2 centesimo di sussidio per i comuni soggetti al tributo;
- 3° 1/2 centesimo sui comuni della riviera d'Orta e di Valsesia;
- 4° Centesimi 1 1/2 per ispeze di catasto;
- 5° Centesimi 23 addizionali per ispeze fisse e variabili.

**LOMBARDIA.**

- 1° Contribuzione prediale e addizionale;
- 2° Imposta sulla rendita dei fabbricati di vecchio censo;
- 3° Rifusione d'imposte arretrate.

**PARMA.**

- 1° Contribuzione prediale e principale;
- 2° Centesimi 2 per lira per rimborsi, moderazioni e condonazioni.

**MODENA.**

- 1° Contribuzione prediale e principale coll'aumento portato dal decreto del dittatore del 4 gennaio 1860;
- 2° Esigenza d'imposta per aumento d'estimo;
- 3° Sovrimposte speciali per i lavori idraulici, ecc.

**TOSCANA.**

- 1° Tassa prediale;
- 2° Reimposizione per quote rimborsate al comune di Bagno;
- 3° Spese per la vaccinazione e per riscontro dei pesi e misure;
- 4° Spese per restauri ai fabbricati, pigioni e mobili per gl'impiegati;
- 5° Spese militari, arruolamento e casermaggio;
- 6° Spese per la formazione del nuovo catasto;
- 7° Indennità a carico dei comuni per la guerra di Napoli.

**PROVINCIE ROMANE.**

- 1° Principale;
- 2° Decimo per le strade nazionali;
- 3° Ventesimo pel nuovo catasto;
- 4° Un centesimo già destinato per la riedificazione della basilica Ostiense;
- 5° Sovrimposte speciali per lavori idraulici, ecc.

**NAPOLI.**

- 1° Tributo prediale principale;
- 2° Decimo pel debito pubblico;
- 3° Ruoli suppletivi per disgravi nel 1865;
- 4° Reimposizione per compensare il tesoro di sgravi accordati nel 1863.

---

TORNATA DEL 20 MARZO

---

- SICILIA.
- 1° Tributo prediale principale;
  - 2° Ruoli suppletivi per disgravi nel 1865;
  - 3° Reimposizione per compensare il tesoro di sgravi accordati nel 1863.
- SARDEGNA.
- 1° Contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati;
  - 2° 1/2 centesimo di sussidio.

Risultamento della votazione:

Presenti . . . . .	316
Votanti . . . . .	314
Maggioranza . . . . .	159
Votarono in favore . . . . .	191
Votarono contro . . . . .	123
Si astennero . . . . .	2

(La Camera approva.)  
La seduta è levata alle 6 1/4.

---

FINE DEL QUINTO VOLUME DELLE DISCUSSIONI  
e del 2° periodo della Sessione 1863-64

---



